

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE



RAPPORTO AMBIENTALE e VALUTAZIONE D'INCIDENZA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (direttiva 2001/42/CE)

INDICE

INDICE	2
RAPPORTO AMBIENTALE	4
INTRODUZIONE	6
1. CONTENUTI DEL PIANO	9
1.1 Sezione tematica	9
1.2 Sezione regolamentare	12
1.3 Altri criteri	18
2. DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, CRITICITA' E SENSIBILITA' AMBIENTALI	22
2.1. Caratteristiche ambientali.....	22
2.2 Criticità ambientali	23
2.3. Sensibilità ambientali.....	27
COERENZA CON GLI INDIRIZZI DERIVANTI DALLE POLITICHE AMBIENTALI DI LIVELLO INTERNAZIONALE.....	31
COERENZA CON LE POLITICHE AMBIENTALI E DI SETTORE DI LIVELLO COMUNITARIO.....	33
COERENZA CON LA NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE ED AMBIENTALE ...	38
COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE ED AMBIENTALE ..	41
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE.....	47
4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE; ANALISI DI COERENZA INTERNA.....	54
4.1. Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del PFVR.....	54
4.2. Individuazione di azioni alternative generali per il perseguimento degli obiettivi generali individuati (confronto con scenari possibili e alternativi).....	56
4.3. Definizione degli obiettivi specifici e delle azioni di Piano, individuazione delle azioni alternative specifiche e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi prefissati (Analisi di coerenza interna)	57
5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DI PIANO	114
6. MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE.....	117

7. MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO.....	118
8. SINTESI NON TECNICA	123
VALUTAZIONE D'INCIDENZA	127
INTRODUZIONE	129
1. CONTENUTI DEL PIANO	132
1.1 Sezione tematica	132
1.2 Sezione regolamentare	135
1.3 Altri criteri	140
2. DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, CRITICITA' E SENSIBILITA' AMBIENTALI	144
2.1. Caratteristiche ambientali.....	144
2.2 Criticità ambientali	145
2.3. Sensibilità ambientali.....	149
3. COERENZA DEL PIANO CON LE POLITICHE DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE	153
COERENZA CON LE POLITICHE DI LIVELLO COMUNITARIO	153
COERENZA CON LE POLITICHE DI LIVELLO NAZIONALE	157
COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE	159
COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA'	160
4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE; VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SU RETE NATURA 2000	163
4.1. Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del PFVR	163
4.2. Individuazione di azioni alternative generali per il perseguimento degli obiettivi generali individuati (confronto con scenari possibili e alternativi).....	165
4.3. Definizione degli obiettivi specifici e delle azioni di Piano, individuazione delle azioni alternative e valutazione dell'incidenza su Rete Natura 2000	166
5. MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE.....	216
6. MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO.....	217

RAPPORTO AMBIENTALE

INTRODUZIONE

La direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti sistematicamente a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3 paragrafo 2) e ne esclude chiaramente altri (art. 3 paragrafo 8); in particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", agli articoli 6 e 7, prevede infatti la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e sui Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre il Piano faunistico-venatorio regionale alla Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica è anche svolta la Valutazione di Incidenza del Piano.

Con Deliberazione n. 64-4306 del 13 novembre 2006 "Disposizioni per la predisposizione del piano faunistico regionale" la Giunta regionale ha previsto di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, e di istituire un apposito gruppo di lavoro interdirezionale per l'espletamento della suddetta VAS.

Il 31 luglio 2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che recepisce a livello nazionale le disposizioni della

direttiva 2001/42/CE (VAS), che è stata successivamente modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale che accompagna la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale ed è stato elaborato in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, dalla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dall'articolo 20 della l.r. 40/98.

La VAS è un processo di valutazione integrato con il processo di pianificazione e il Rapporto Ambientale ha il ruolo specifico di esplicitare il modo in cui è stata integrata la dimensione ambientale nel piano, anche allo scopo di mettere i soggetti con competenze ambientali in grado di esprimere pareri e di consentire al pubblico interessato la presentazione di proprie osservazioni.

Il Rapporto Ambientale, che rappresenta il documento chiave di questo processo di valutazione, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale su cui il piano agisce. Le informazioni che devono essere fornite con il Rapporto Ambientale sono contenute nell'allegato VI del D.lgs. n. 4/2008.

A livello regionale, l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", prevede che "gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni di autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito di accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale". Le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale che devono essere contenute nella relazione generale che accompagna il piano sono specificate nell'allegato F della legge regionale medesima e sono pienamente riconducibili a quanto indicato nell'allegato VI del D.lgs. n. 4/2008.

Come previsto dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., con la pubblicazione della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale e del relativo Rapporto Ambientale si apre un periodo di consultazione di 60 giorni, durante il quale chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

La Sintesi non Tecnica riassume i contenuti essenziali del Piano faunistico-venatorio regionale e del Rapporto Ambientale in un linguaggio comprensibile anche a un pubblico di non addetti ai lavori.

La proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Relazione relativa alla Valutazione di Incidenza sono scaricabili dal sito: www.regione.piemonte.it/agrifosserv_faun/.

Copie, in formato sia cartaceo sia elettronico, di tali documenti sono depositate presso gli uffici della Direzione Agricoltura (Corso Stati Uniti 21 – Torino) e della Direzione Ambiente (Via Principe Amedeo 17 – Torino).

1. CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito definito come PFVR) è suddiviso in due sezioni. Nella prima, di natura tematica, viene attuata una ricognizione delle caratteristiche ambientali della Regione Piemonte, unitamente alla descrizione della situazione per quanto attiene la fauna omeoterma di interesse venatorio e protezionistico, oltre ad una disamina delle principali interazioni tra queste e le attività antropiche.

La seconda parte del Piano, di natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria.

1.1 Sezione tematica

La sezione tematica descrive lo stato attuale delle popolazioni di specie particolarmente protette e di quelle di interesse gestionale presenti sul territorio regionale e le problematiche connesse alla loro conservazione, contenimento e impatto sulle attività antropiche, oltre alla vocazionalità faunistica del territorio piemontese. E' strutturata nel modo seguente:

a. Analisi del territorio regionale

Si è proceduto a descrivere gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine. Si è quindi proceduto a suddividere il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così come previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. n. 179-45728 dell'8 maggio 1995.

b. Distribuzione e status di alcune specie di uccelli e mammiferi a protezione assoluta

Tra le specie particolarmente protette individuate dalla normativa nazionale e regionale (Legge 157/92 e l.r. 70/96) sono state considerate solo quelle effettivamente presenti sul territorio piemontese, con particolare riferimento alle specie appartenenti all'avifauna nidificante di cui ai dati di Boano e Pulcher del 2002.

c. Distribuzione e status di alcune specie di uccelli e mammiferi di interesse gestionale

In questo capitolo sono state indagate quelle specie che presentano particolari problematiche gestionali e per le quali si ritiene indispensabile delineare criteri gestionali univoci che permettano di diminuire, mantenere o incrementare la loro consistenza. Sono quindi state prese in considerazione le specie che presentano criticità in relazione all'entità del prelievo e all'interesse da parte del mondo venatorio (ad esempio lepre comune ed ungulati), che sono fortemente minacciate nel numero e nella distribuzione (ad esempio galliformi alpini, lepre variabile, pernice rossa, starna) o che causano impatti negativi sulle biocenosi e sulle attività antropiche.

d. Analisi della gestione faunistico venatoria attuale

Partendo da una disamina dell'importanza dell'attività venatoria nell'attuale contesto sociale, inteso come numero di cacciatori sul totale della popolazione, si è proceduto a suddividere questa categoria per distribuzione geografica e classi di età. Successivamente è stato analizzato l'andamento dell'entità del prelievo per singola specie suddividendolo per ogni Comprensorio Alpino (C.A.) o Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) della Regione. La realizzazione di questo tipo di analisi è stata possibile soltanto per le specie oggetto di prelievo selettivo (tipica fauna alpina, ungulati, volpe, starna, pernice rossa, ecc.). Per ogni specie, ove possibile, sono stati considerati sia il rapporto tra sesso e classi di età dei soggetti abbattuti, sia il rapporto tra il numero dei capi assegnati e quello dei soggetti effettivamente prelevati.

Un altro importante aspetto dell'attuale gestione faunistico-venatoria che ha trovato spazio in questa parte del PFVR riguarda le operazioni di ripopolamento, di introduzione e di reintroduzione a fini venatori che hanno avuto luogo in questi anni sul territorio regionale. Si tratta di fenomeni, soprattutto quelli inerenti il ripopolamento di specie come lepre comune e fagiano, che hanno assunto e assumono tuttora connotati economici di tutto rilievo, a fronte di dubbi risultati dal punto di vista gestionale, in considerazione delle scarse o nulle possibilità che questi soggetti hanno di sopravvivere allo stato naturale.

Si è infine proceduto ad analizzare l'entità e l'efficacia delle operazioni di contenimento della fauna selvatica, così come previsto dalla normativa in materia (art. 19 L. 157/92, art. 29 l.r. 70/96 e l.r. 9/2000), sia per quanto concerne le specie alloctone che quelle autoctone.

e. Carta delle vocazioni faunistiche

Si tratta di elaborazioni grafiche che illustrano la distribuzione potenziale di una determinata specie sul territorio regionale, determinata dalla capacità dell'habitat di sostenere una popolazione vitale. Sono state prese in considerazione le specie appartenenti agli ungulati, cinghiale compreso, e la tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre variabile).

f. Danni provocati dalla fauna selvatica

Negli ultimi decenni l'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche (soprattutto agricoltura e viabilità stradale) è diventato un fenomeno importante, per arginare il quale si rende indispensabile una strategia condivisa e coordinata, ed il PFVR, in quanto primo strumento di gestione faunistica a livello regionale, non può esimersi dal considerare questo aspetto.

Il dato generale dell'impatto sulle colture, ricavato dalle perizie di danno redatte dalle Amministrazioni Provinciali, dagli A.T.C. o dai C.A., è stato analizzato considerando le singole specie causa di danno, che nel caso della nostra Regione sono innanzitutto il cinghiale, responsabile della maggior parte dell'ammontare delle perizie, seguito dai corvidi e dai cervidi. Sono state anche prese in analisi le diverse tipologie colturali interessate e la connotazione geografica del fenomeno.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica, sono stati analizzati i dati relativi alle denunce effettuate nel caso di sinistri che hanno interessato ungulati selvatici, oltre ai dati relativi agli animali rinvenuti morti o feriti lungo le strade. I dati sono stati organizzati in un archivio su base comunale in modo da individuare le aree con maggiore criticità.

g. Cartografie

Le elaborazioni grafiche allegate al PFVR sono inerenti ai seguenti aspetti:

- unità territoriali per la gestione del cinghiale
- distribuzione reale e potenziale della tipica fauna alpina
- distribuzione reale e potenziale degli ungulati
- danni alle colture
- incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica

1.2 Sezione regolamentare

Nella sezione regolamentare vengono definiti i criteri e le indicazioni per l'attuazione delle attività previste dalla normativa in materia di gestione faunistica, oltre i criteri per la mitigazione dell'impatto della fauna sulle attività antropiche, per l'individuazione delle zone di protezione per le rotte migratorie e le misure per la mitigazione dell'attività venatoria sull'ambiente.

I contenuti di questa sezione sono i seguenti:

Criteri per la programmazione regionale in materia faunistico-venatoria e per la predisposizione dei Piani faunistico-venatori provinciali

Il PFVR realizza il coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali e individua criteri omogenei per la loro redazione, così come previsto dall'art. 10 della Legge 157/92 e dall'art. 5 comma 2 della l.r. 70/96.

I Piani provinciali devono infatti regolamentare diverse tematiche riguardanti sia la pianificazione territoriale che gli aspetti tecnico-gestionali.

La maggior parte di queste tematiche sono disciplinate da norme o indirizzi a livello regionale, con lo scopo di uniformare, pur legandola alle singole realtà territoriali, la gestione faunistico-venatoria piemontese, in modo da poter garantire la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico regionale secondo linee guida unitarie.

1. Definizione della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P).

Il PFVR riprende i criteri approvati dalla Giunta Regionale per la definizione della S.A.S.P. stabilendone l'entità per ogni Provincia.

Il computo della S.A.S.P. è effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna onteoterna. Rientrano quindi nel computo della S.A.S.P. le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli, ecc.), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 metri e la fascia costiera dei grandi laghi. Risultano invece esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i

macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 metri.

2. Criteri per l'individuazione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura).

La natura e la superficie degli istituti di protezione individuati e istituiti dalle Province nell'ambito dei Piani faunistico-venatori provinciali deve tenere conto delle esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare, considerando le dimensioni degli areali, la presenza di quartieri di svernamento, la presenza di idonei siti riproduttivi, ecc.. Al fine di uniformare i parametri con i quali vengono individuati tali istituti si rende necessario definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale.

3. Criteri per la gestione degli istituti di protezione.

La gestione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) è in carico alle Province (art. 14 l.r. 70/96), direttamente o mediante la stipula di convenzioni con i comitati di gestione di A.T.C. o C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore, previa approvazione di un regolamento di gestione.

La gestione di dette zone deve essere effettuata tenendo presente gli aspetti di seguito elencati:

- la tutela e il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- gli interventi diretti di protezione ed incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente il PFVR intende definire criteri univoci per la stesura dei regolamenti provinciali di gestione di cui sopra.

4. Criteri per l'individuazione e gestione delle Aree a caccia specifica.

Per Aree a Caccia Specifica (A.C.S.) si intendono delle zone territorialmente definite nelle quali, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche, possono essere stabiliti degli indirizzi particolari di gestione venatoria che limitano il prelievo solamente ad alcune specie (art. 16 comma 5 l.r. 70/96). L'individuazione di tali aree è in capo alla Giunta Regionale, sentiti gli organi di gestione degli A.T.C. o C.A.. La necessità di controllare l'espansione numerica del cinghiale e di attuare i piani di selezione degli altri ungulati, unitamente all'esigenza di tutela di alcune specie (in primis quelle appartenenti alla tipica fauna alpina) rende l'istituzione delle A.C.S., soprattutto in ambito montano, un importante strumento di gestione faunistica che necessita però di essere definito mediante i criteri univoci previsti dal PFVR.

5. Criteri per l'individuazione e gestione delle zone addestramento cani.

L'istituzione e la gestione delle zone in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, il loro rinnovo, la revoca, il relativo calendario delle attività sono disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 13 comma 5 della l.r. 70/96. Il PFVR definisce i criteri con i quali dovranno essere individuate le zone per l'addestramento, allenamento e gare di cani da caccia e quali dovranno essere i contenuti dei relativi regolamenti provinciali di gestione. In virtù delle peculiari finalità di queste aree, per la loro individuazione dovranno essere considerate soltanto le zone a minor valenza naturalistica.

6. Criteri per la costituzione e la gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento e sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consorzio o cooperativa, operante su concessione regionale. Le modalità di rilascio di tali concessioni e i disciplinari di gestione sono definiti dal PFVR con appositi indirizzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 della l.r. 70/96.

7. Criteri per l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie.

La Giunta Regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), entro i limiti del 15% della S.A.S.P. di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.). Il PFVR individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V., così come previsto dall'art. 20 comma 6 della l.r. 70/96.

8. Criteri per la corresponsione di incentivi in favore dei proprietari e conduttori di fondi che si impegnano alla tutela ad al ripristino degli habitat.

La l.r. 70/96 (art. 56 comma 1) prevede la concessione di contributi ai proprietari o ai conduttori di fondi inclusi nel PFVR in relazione all'attuazione di misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale. Tali programmi di valorizzazione e tutela dovranno essere elaborati d'intesa con i comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e con le Comunità Montane e dovranno essere volti, tra l'altro, alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, costituendo coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, attuando il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori. A tale proposito il PFVR riporta, tra i criteri generali descritti in seguito, anche quelli relativi all'attuazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici.

9. Criteri in ordine al riparto, all'accertamento, alla liquidazione e alla prevenzione dei danni causati da fauna selvatica.

La normativa prevede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni causati alle colture da parte di specie appartenenti alla fauna selvatica. La competenza delle procedure di indennizzo spetta alle Province se il danno si è verificato in ambiti protetti (Aree protette regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione), ai Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. se l'evento è avvenuto nel territorio a caccia programmata, ai gestori delle A.F.V. e delle A.A.T.V. se si è verificato

nel territorio dato loro in concessione. Risulta comprensibile come questa pluralità di competenze abbia generato disomogeneità nel rilevamento dell'entità dei danni a causa dei diversi criteri con i quali sono peritati gli eventi. Si è reso quindi necessario definire dei criteri, contenuti nel regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, ai quali fare riferimento nella fase peritale dell'istruttoria. Il Piano individua inoltre procedure univoche in merito al riparto, tra i vari soggetti interessati, delle risorse previste dal fondo regionale di cui sopra.

10. Criteri per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco su cui vietare l'attività venatoria ai sensi della Legge 353/2000.

La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 stabilisce che l'esercizio venatorio nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco è interdetto per un periodo di dieci anni. Per l'individuazione delle suddette aree si fa riferimento all'apposito catasto, aggiornato annualmente, che i Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge in oggetto, dovranno aver approntato in seguito al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco presenti sul territorio di propria competenza nell'ultimo quinquennio.

11. Criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale.

La frammentazione ambientale conseguente alla forte antropizzazione e urbanizzazione tipica di questi ultimi decenni ha reso indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "corridoi ecologici", intesi come fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale (normalmente ristretto) ad un altro, spostamenti fondamentali ai fini della sopravvivenza di intere popolazioni. Il PFVR è lo strumento che traccia i criteri ai quali dovranno fare riferimento i soggetti deputati alla pianificazione territoriale e faunistica al fine di evitare di creare soluzioni di continuità invalicabili per la fauna presente in un determinato ambito territoriale.

12. Criteri per la gestione faunistica e l'attività venatoria nei siti Natura 2000.

Al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche dei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria al loro interno, con riferimento a quelle tipologie di Sito istituite per la tutela di particolari specie faunistiche.

13. Criteri per l'individuazione delle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela.

L'art. 8 della l.r. 70/96 stabilisce che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 5 della Legge 157/92, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna delle zone di protezione finalizzate al mantenimento e al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad essi limitrofi. Il PFVR individua i territori interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna presenti sul territorio regionale e stabilisce i criteri per la loro tutela. A tale proposito nel mese di gennaio 2007 è stato realizzato, a cura della Direzione Territorio rurale, uno studio aggiornato sulla migrazione degli uccelli in Piemonte e sull'individuazione delle principali direttrici di volo il quale rappresenta il documento di riferimento per l'elaborazione delle relative misure di tutela.

1.3 Altri criteri

Di seguito sono riportati i criteri che non sono espressamente riferiti alla stesura dei piani faunistici provinciali secondo quanto previsto dalla norma, ma che sono rivolti a tutti i soggetti che hanno competenza a vario grado nella predisposizione di piani o programmi che possono avere implicazioni di carattere faunistico. Tra questi sono compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini, le Aziende Faunistico Venatorie, gli Enti di gestione delle Aree protette, le Amministrazioni Provinciali (ad es. i Servizi competenti in materia di viabilità, difesa del suolo, aree protette, ecc.), le Amministrazioni Comunali, le Comunità Montane, i consorzi forestali.

Orientamenti tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione ed il prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio.

Il PFVR organizza e integra le indicazioni, contenute in apposite Linee Guida elaborate dall'Osservatorio Regionale sulla fauna selvatica e approvate dalla Giunta Regionale nel corso di questi ultimi anni, inerenti le metodiche di censimento delle specie oggetto di prelievo selettivo e l'elaborazione delle conseguenti strategie gestionali, oltre naturalmente alla stesura dei piani di prelievo per le specie per i quali sono previsti (ungulati, tipica fauna alpina, volpe, starna e pernice rossa).

Criteri per l'immissione e i ripopolamenti di fauna selvatica.

A fronte della frammentaria, onerosa e spesso poco efficace gestione dei ripopolamenti di fauna venabile messa in atto dagli A.T.C. e C.A. sul territorio piemontese (con particolare riferimento a fagiano e lepre europea), oltre che delle recenti disposizioni di natura sanitaria, si è reso necessario individuare dei criteri univoci per regolare e in alcuni casi limitare tale pratica, con l'intento di disincentivare progressivamente il ricorso ad esemplari di allevamento a favore di quelli ottenuti mediante operazioni di cattura e ai ripopolamenti naturali.

Criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone.

18

Per quanto attiene il monitoraggio, il PFVR individua nella Banca Dati Faunistica Regionale lo strumento unico nel quale far confluire in forma omogenea tutti i dati raccolti dalle Province, dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.F.V. e dalle A.A.T.V. inerenti l'impatto della fauna selvatica, autoctona e non, sulle colture agricole e sulla viabilità stradale. Tale strumento permette di monitorare l'andamento di tali fenomeni e di rendere il dato disponibile ai soggetti competenti per ogni intervento e strategia di mitigazione del fenomeno.

La Banca Dati Faunistica raccoglie anche i dati relativi alle operazioni di controllo della fauna condotte, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 70/96, dalle Province e dagli A.T.C. e C.A..

Tali strategie dovranno essere elaborate sulla base dei criteri riportati nel PFVR relativi alle seguenti specie: cinghiale, volpe, cornacchia grigia, cornacchia nera, ibridi di cornacchia grigia e cornacchia nera, minilepre, nutria, scoiattolo grigio, cormorano, colombo di città.

Tali criteri prevedono che ogni programma di controllo numerico nei confronti di una determinata specie debba essere preceduto da stime di presenza, dalla verifica dell'eventuale inefficacia delle metodiche incrute di contenimento e dal monitoraggio dei risultati delle azioni di controllo.

Indicazioni tecniche per la prevenzione dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica.

Il PFVR contiene indicazioni circa le tecniche incrute di prevenzione del danno alle colture da parte della fauna selvatica, individuate sulla base delle attuali conoscenze e di quanto reperibile sul mercato, con riferimento alle metodiche mirate all'etologia e all'ecologia alimentare delle diverse specie e ai vari contesti ambientali.

In particolare le indicazioni riportate dal Piano fanno riferimento alle esperienze condotte nell'ambito della mitigazione dell'impatto del cinghiale e dei corridoi su varie tipologie culturali, mettendo in risalto costi e benefici delle diverse metodologie sperimentate e consentendo l'attuazione delle misure più idonee in un determinato contesto ambientale.

19

Indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica.

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente, il PFVR prevede la disamina delle misure di mitigazione ritenute allo stato attuale maggiormente efficaci ai fini della prevenzione degli impatti tra fauna selvatica (soprattutto ungulata) e autoveicoli. Tali interventi potranno essere attuati, dai soggetti gestori della rete stradale, in tutte quelle situazioni, individuate nel capitolo dedicato nella sezione tematica del Piano stesso, in cui il fenomeno ha, o si ritiene che potrà avere, una dimensione tale da superare una soglia di rischio accettabile.

Indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici si intendono tutte quelle operazioni volte al ripristino delle peculiarità ambientali favorevoli all'alimentazione, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica, venute a mancare in seguito alla diffusione delle pratiche agricole basate sulla monocoltura, sulla meccanizzazione esasperata, sull'uso massiccio di sostanze chimiche. Tali azioni possono essere di tipo diretto, come l'impianto di siepi, la creazione di colture a perdere o di fasce inerbite, oppure di tipo indiretto, come la sostituzione di pratiche agricole impattanti con altre più compatibili con la presenza di animali selvatici (ad esempio non arare dopo la mietitura, sfalcare l'erba utilizzando barre d'involo e procedendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, non erpicare i pioppeti). In passato l'efficacia di tali operazioni, spesso condotte da una pluralità di soggetti (principalmente dalle Amministrazioni Provinciali, dagli A.T.C. e dai C.A.), è stata compromessa dalla mancanza di continuità e di coordinamento e dall'utilizzo di tecniche non sempre idonee.

Misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente.

L'abbattimento diretto di fauna selvatica, legale e non, è soltanto la forma più evidente di impatto dell'attività venatoria sull'ambiente. Esistono casi in cui le conseguenze della caccia sull'ambiente possono essere importanti, ad esempio il rilascio massiccio di pallini di piombo in contesti limitati può portare a casi di avvelenamento nell'avifauna

(saturismo), documentati ampiamente in altre Nazioni. Altre situazioni critiche possono verificarsi quando alte concentrazioni di cacciatori, cani e mezzi fuoristrada insistono su aree geografiche ristrette (ad es. Zone per l'addestramento dei cani), compromettendo le fitocenosi presenti.

Una delle misure previste per la mitigazione ambientale dell'attività venatoria consiste nell'indirizzare l'individuazione delle Oasi di Protezione in aree ad elevata valenza ambientale, quali le zone umide di pregio, che saranno in questo modo sottratte dal rischio di accumulo di pallini di piombo. Al contrario i criteri per l'individuazione delle Zone di Addestramento Cani indirizzano la loro localizzazione verso aree di scarso pregio naturalistico.

2. DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, CRITICITA' E SENSIBILITA' AMBIENTALI

2.1. Caratteristiche ambientali.

L'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale, il quale però, ai fini della pianificazione faunistica oggetto del piano, non viene considerato nella totalità della sua superficie, ma è limitato alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.).

Il computo della S.A.S.P. è stato effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna omeoterma. Rientrano quindi nel computo della S.A.S.P. le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli, ecc.), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 metri e la fascia costiera dei grandi laghi, mentre risultano esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 metri.

In base ai calcoli effettuati la superficie Agro-Silvo-Pastorale è risultata complessivamente pari al 90% del territorio regionale.

Il Piano descrive inoltre gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine, e suddivide il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così come previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. n. 179-45728 dell'8 maggio 1995.

Per informazioni di maggiore dettaglio relative alle caratteristiche territoriali, ambientali e faunistiche si rimanda alla PARTE PRIMA (*Aspetti normativi e regolamentari*) del Piano.

2.2 Criticità ambientali

Nell'esame delle criticità presenti sul territorio regionale si ritiene opportuno attenersi al solo ambito faunistico, poiché è quello direttamente interessato dalle azioni previste dal PFVR. Allo stato attuale le criticità riscontrabili in Piemonte sono riconducibili a tre fenomeni.

1. Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione

Secondo i dati a disposizione dell'Osservatorio regionale per la fauna selvatica, per quanto riguarda l'**avifauna** piemontese, su un totale di 148 specie nidificanti 43 sono considerate in declino e tra queste sono presenti anche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio.

Per favorire la descrizione dell'attuale status riguardante alcune delle specie in diminuzione è opportuno distinguere il territorio piemontese in base a due principali tipologie ambientali: quella tipica della pianura/collina e quella montana.

PIANURA/COLLINA

La banalizzazione ambientale conseguente allo sfruttamento agricolo intensivo ha portato alla rarefazione di un elevato numero di specie, soprattutto quelle maggiormente specializzate dal punto di vista ecologico, a vantaggio di quelle caratterizzate da una maggiore plasticità e capacità di adattamento alle mutate condizioni dell'habitat.

Considerando le specie appartenenti alla famiglia dei **Galliformi**, quattro di esse in particolare stanno vivendo una fase di sensibile regressione numerica: **pernice rossa** (*Alectoris rufa*), **starna** (*Perdix perdix*), **quaglia** (*Coturnix coturnix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*). Tale constatazione è riferita alle popolazioni naturali presenti sul territorio piemontese, in grado di riprodursi in natura e di occupare autonomamente i rispettivi areali. Non sono stati cioè presi in considerazione gli individui che derivano dalle numerose operazioni di ripopolamento effettuate ogni anno, soprattutto nel caso del fagiano, utilizzando a fini venatori migliaia di soggetti di allevamento che hanno scarsissime, se non addirittura nulle, probabilità di sopravvivenza e di acclimatazione in natura. A testimonianza della criticità della situazione valgono le limitazioni al prelievo della starna e della pernice rossa che autonomamente si impongono gli AT.C. con i propri regolamenti.

Tra le specie in calo comprese tra quelle venabili si rilevano anche il **beccaccino** (*Gallinago gallinago*) e la **cesena** (*Turdus pilaris*).

Tutte le **averle** stanno vivendo una fase di contrazione numerica, in particolar modo l'averla cenerina (*Lanius minor*) e l'averla capirossa (*Lanius senator*); in diminuzione sono anche le varie specie di **zigolo**, l'**allodola** (*Alauda arvensis*), la **calandrella** (*Calandrella brachydactyla*), la **caprellaccia** (*Galerida cristata*) e la **tottavilla** (*Lullula arborea*).

Tra le specie particolarmente protette, sei sono quelle in calo numerico in questi ultimi anni: il **tarabusino** (*Ixobrychus minutus*) in netta diminuzione, la **niticora** (*Nycticorax nycticorax*), l'**airone rosso** (*Ardea purpurea*), l'**albanella minore** (*Circus pygargus*), il **barbagianni** (*Tyto alba*) e l'**assiolo** (*Otus scops*).

Analoghe considerazioni a quelle sui galliformi si possono fare per la **lepre** (*Lepus europaeus*) che, nonostante gli sforzi per l'incentivazione della riproduzione naturale, attuati anche attraverso interventi di miglioramento ambientale, sta vivendo da qualche decennio una fase di decrescita, in misura diversa a seconda dei diversi contesti territoriali regionali. Esistono infatti alcune realtà, ad esempio nel territorio della Provincia di Alessandria, in cui, grazie a politiche gestionali mirate e alla presenza di favorevoli fattori ambientali, le densità di questo lagomorfo sono maggiori e le politiche di incentivazione numerica praticate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono particolarmente efficaci.

MONTAGNA

I mutamenti ambientali conseguenti allo spopolamento della montagna e l'aumento del disturbo antropico conseguente alla diffusione di pratiche sportive impattanti hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di "tipica fauna alpina", tutte oggetto di prelievo venatorio: **fagiano di monte** (*Tetrao tetrix*), **coturnice** (*Alectoris graeca*), **pernice bianca** (*Lagopus mutus*) e **lepre variabile** (*Lepus timidus*). Nel caso del fagiano di monte e della coturnice, specie che abitualmente frequentano fasce altitudinali inferiori rispetto alla pernice bianca e alla lepre variabile, i fattori che hanno determinato l'attuale situazione sono da ricercarsi nelle modificazioni ambientali conseguenti all'espansione delle aree boscate ed arbustive a scapito dei pascoli e delle colture cerealicole in quota. Per la lepre variabile e la pernice bianca, frequentatori delle aree situate al di sopra del limite superiore della vegetazione

forestale, il disturbo antropico dovuto allo sfruttamento turistico della montagna, in forte aumento negli ultimi decenni, costituisce la più importante causa di rarefazione.

Le modificazioni ambientali sopra citate sono alla base anche del decremento delle popolazioni di due specie protette come il **succiacapre** (*Caprimulgus europaeus*) e di **torcicollo** (*Jynx torquilla*): l'abbandono della montagna e la rarefazione della pastorizia causano la diminuzione delle zone aperte adatte alla due specie.

Considerando i Mammiferi, l'ordine dei **Chiroteri**, presente in regione con quasi trenta specie, rappresenta uno dei gruppi zoologici più a rischio non solo in Piemonte, ma nell'intera Europa, essendo particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali e alla difficoltà di reperire idonei siti di rifugio e di riproduzione. I restanti mammiferi presenti sembrano soffrire meno delle alterazioni ambientali e della pressione antropica. I restanti mammiferi presenti sembrano soffrire meno delle alterazioni ambientali e della pressione antropica, fatti salvi i grandi carnivori, come il **lupo** e la **lince**.

2. Presenza, diffusione e incremento numerico di alcune specie alloctone

Le specie alloctone, la cui presenza è causa di impatto sulle attività antropiche e sulle biocenosi autoctone, sono sostanzialmente le seguenti:

- **Nutria** (*Myocastor coypus*): è un roditore originario delle zone umide del Sud America importato nel secondo dopoguerra per utilizzarne la pelliccia. Introdotto volontariamente o accidentalmente in natura, ha trovato nelle zone umide del Nord Italia un ambiente favorevole con una conseguente espansione numerica e notevole diffusione sul territorio.

Il suo impatto sull'ambiente è legato principalmente alla sua attività di scavo delle tane con compromissione della stabilità degli argini dei canali e ai danneggiamenti sulle colture di cui si alimenta, ma non bisogna trascurare anche l'incidenza negativa sulla fauna autoctona presente, in quanto è dimostrata l'attività predatoria nei confronti delle uova degli uccelli acquatici con distruzione dei nidi galleggianti.

- **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*): introdotta dagli U.S.A. a fini venatori, si è acclimata in alcune zone del Piemonte dove costituisce delle popolazioni localmente anche molto numerose. E' ancora da chiarire il suo ruolo come vettore e serbatoio di patologie pericolose per la fauna autoctona, mentre è dimostrata la sua interazione eco-etologica

nei confronti della lepre e il ruolo di "specie-foraggio" alla base della proliferazione delle volpi in alcuni contesti, proliferazione che spesso rende vana qualsiasi operazione di controllo del predatore.

- **Scoiattolo grigio** (*Sciurus carolinensis*): quella piemontese è l'unica popolazione continentale di questo sciuride originario del Nord America. La sua rapida diffusione dal nucleo storico di Racconigi sta causando la graduale scomparsa dell'autoctono scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) da ampie porzioni di territorio ed è facile prevedere, a causa della taglia maggiore e della maggiore voracità, un futuro impatto su alcune tipologie culturali, come i corileti delle Langhe e del Roero.

- **Mufone** (*Ovis orientalis*): è un ruminante selvatico, originario della Sardegna, introdotto sull'arco alpino a fini venatori. In un primo tempo la specie ha vissuto una fase espansiva durante la quale sono emersi fenomeni di competizione con le popolazioni autoctone di camoscio. Attualmente il contingente piemontese risulta decisamente ridimensionato rispetto al passato e il mufone è indicato dalle "Linee guida regionali sulla gestione degli ungulati" come specie da prelevare con criteri che assicurino il "congelamento" delle attuali consistenze.

3. Aumento numerico delle popolazioni di alcune specie autoctone con relativi problemi di impatto sulle attività antropiche e sulle popolazioni di altre specie

Gli squilibri ambientali conseguenti alle alterazioni indotte, direttamente o indirettamente, dalle attività umane hanno portato al notevole aumento numerico di alcune specie autoctone, in particolare:

- **cinghiale** (*Sus scrofa*): la sua elevata plasticità ecologica, unitamente alla sua prolificità, alla mancanza di predatori e a passate immissioni abusive, hanno causato in Piemonte, come in altre realtà italiane, un notevole incremento della popolazione di cinghiali, con un conseguente aumento dei danni provocati alle colture agricole e degli incidenti stradali che li vedono coinvolti. Questa situazione perdurante ormai da anni ha reso necessari continui interventi di controllo e un monitoraggio costante del fenomeno.
- **cornacchia** (*Corvus corone corone* e *C. corone cornix*) e **gazza** (*Pica pica*): si tratta di specie che hanno tratto notevole giovamento dalla banalizzazione ambientale conseguente alla diffusione della monocoltura e all'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. All'impatto sulle colture nelle zone di pianura e collina (mais e frutteti), secondo

soltanto a quello del cinghiale, si aggiunge l'azione predatoria svolta dai corvidi nei confronti dell'avifauna minore e dei piccoli mammiferi.

- **capriolo** (*Capreolus capreolus*): si tratta di una specie in netto incremento numerico, soprattutto nella fascia pedemontana, con un conseguente aumento dei coinvolgimenti negli incidenti stradali.
- **colombo** (*Columba livia*): le problematiche derivanti dall'incremento di questa specie sono molteplici, sia in ambito urbano che rurale.

2.3. Sensibilità ambientali

In Regione Piemonte esistono alcune realtà ambientali che, per la loro particolare valenza ecologica e la loro vulnerabilità, necessitano di particolari misure di tutela, tra queste le aree umide e le rotte di migrazione, in quanto rappresentano contesti fondamentali per la sopravvivenza di moltissime specie di avifauna.

Per quanto concerne le zone umide, occorre precisare che la maggior parte di esse, intese come laghi e fiumi, è attualmente compresa all'interno dei confini delle Aree protette regionali e provinciali. Esiste però, soprattutto nella zona faunistica di pianura, un insieme di realtà ambientali di piccole dimensioni (quali i laghi di cava rinaturalizzati e le risorgive) che, per il loro importato ruolo come siti di sosta e di riproduzione, necessitano di un'adeguata tutela. A tale proposito si rileva che l'attività venatoria è soltanto uno dei fattori che contribuiscono alla graduale scomparsa di questi delicati ecosistemi, minacciati da numerose attività umane che ne alterano profondamente gli equilibri. Uno dei criteri fissato dal PFVR per l'individuazione delle Oasi di Protezione provinciali è la presenza di zone umide. L'individuazione di un'Oasi di Protezione implica il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria. Anche se, per quanto riguarda l'avifauna acquatica tipica delle zone umide, l'unica specie che gioverebbe in Piemonte di tale divieto è il germano reale, l'interdizione dell'esercizio dell'attività venatoria comporterebbe comunque il ridimensionamento dell'impatto dovuto al disturbo antropico e all'azione dei cani su tutto il resto della fauna, oltre a limitare la dispersione nell'ambiente di quantità di piombo, fonte di intossicazione (saturismo) per molte specie di uccelli acquatici.

La presenza sul territorio di corridoi utilizzati dagli uccelli migratori nei loro spostamenti stagionali è un altro fattore da tenere in considerazione, secondo quanto previsto dal PFVR, per l'individuazione delle Oasi di Protezione.

Oltre che attraverso l'istituzione delle Aree protette nazionali, regionali e provinciali, la conservazione del patrimonio naturale e delle aree ad elevata sensibilità ambientale si esplica anche attraverso la costituzione della Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e di habitat delle specie (di cui agli elenchi della direttiva comunitaria 92/43/CEE) atta a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ovvero il ripristino, dei diversi tipi di habitat nella loro area di ripartizione naturale. Rete Natura 2000 comprende, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat", anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate in ottemperanza della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Sul territorio piemontese sono stati individuati 123 Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie di circa 279.000 ettari (10,99% del territorio regionale) e 51 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come S.I.C., per una superficie di 307.776 ettari (12,12% del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 è pari a 396.707 ettari, che rappresenta il 15,62% del territorio regionale.

Le due direttive comunitarie e il loro recepimento nazionale prevedono l'adozione di opportune misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Tali misure implicano all'occorrenza la predisposizione di appropriati Piani di gestione, specifici od integrati ad altri piani di sviluppo.

Con D.M. 17 ottobre 2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. Per quanto concerne l'esercizio dell'attività venatoria e lo svolgimento di attività relative alla gestione faunistica nell'ambito delle Z.P.S., l'articolo 5 di tale D.M. individua i divieti che le Regioni, con proprio atto, sono tenute a porre per uniformarsi ai criteri minimi indicati a livello nazionale.

Con Deliberazione n. 42-8604 del 14 aprile 2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo

svolgimento dell'attività venatoria, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat.

La legge regionale 19 del 29/6/09, nella sua fase di attuazione, prevede specifiche misure di conservazione e di gestione degli habitat e delle specie per le aree ricadenti nella rete Natura 2000, di cui le Zone di Protezione Speciale fanno parte.

3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

L'analisi di coerenza esterna è volta ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra gli obiettivi del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale ai diversi livelli, da quello internazionale a quello regionale.

In particolare tale analisi è stata realizzata nei confronti degli indirizzi derivanti dalle politiche di livello internazionale e comunitario, della normativa nazionale e regionale di settore ed ambientale, oltre che in relazione agli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia ambientale.

COERENZA CON GLI INDIRIZZI DERIVANTI DALLE POLITICHE AMBIENTALI DI LIVELLO INTERNAZIONALE

- **Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli**

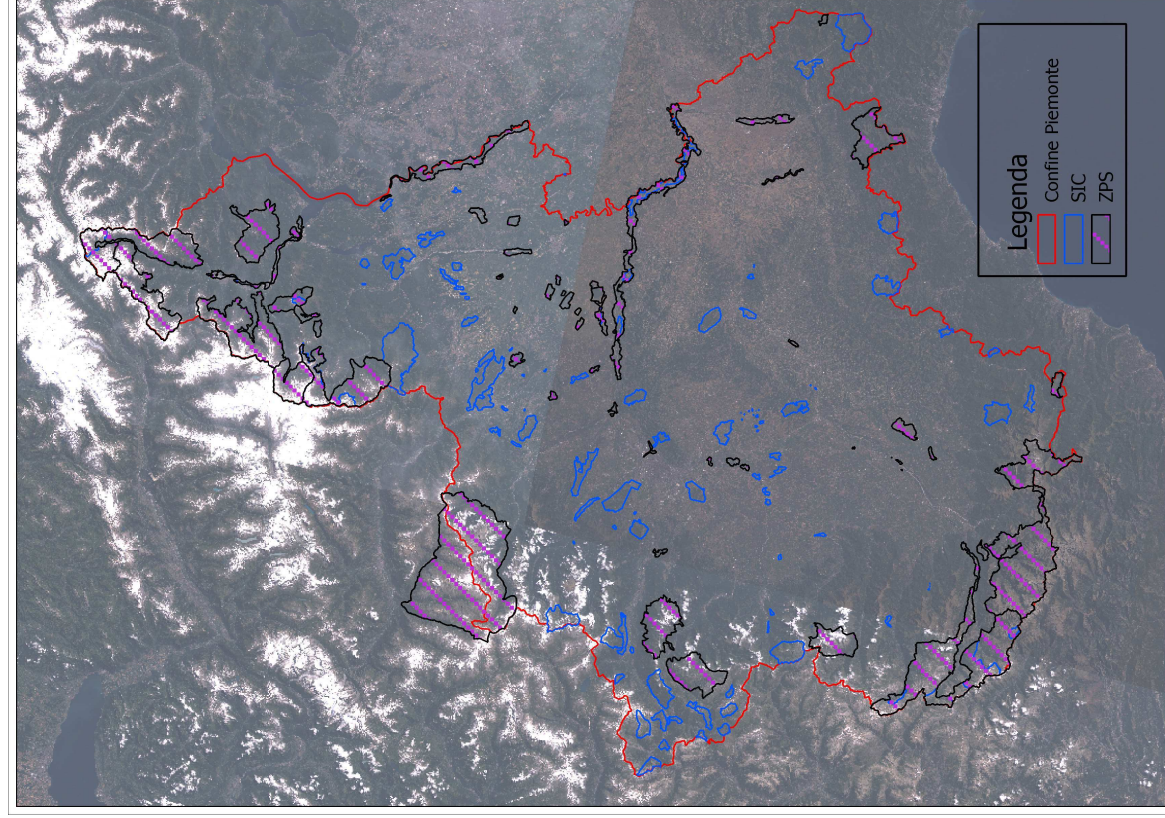
Si segnala che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla legge regionale n. 70/96 sono dettate in conformità con tale Convenzione e che tali norme hanno guidato la stesura del PFVR.

Si rileva inoltre che, in conformità con gli obiettivi di protezione degli uccelli migratori fissati dalla Convenzione di Parigi, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l'attivazione di interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione dei migratori.

- **Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale**

Si segnala che a livello regionale al momento non sono state ancora designate zone umide da inserire nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.

In conformità con gli obiettivi di tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici fissati dalla Convenzione di Ramsar, il PFVR individua la presenza di zone umide tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione. Il Piano prevede inoltre che le Province, coadiuvate dal supporto tecnico della Direzione Agricoltura, effettuino il censimento delle aree umide presenti sul territorio di propria competenza.



In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli uccelli acquatici.

- **Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica**

In conformità con gli obiettivi di protezione delle specie migratrici fissati dalla Convenzione di Bonn, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l'attivazione di interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione degli uccelli migratori.

- **Convenzione di Berna (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale**

Si segnala che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla legge regionale n. 70/96 sono dettate in conformità con tale Convenzione e che tali norme hanno guidato la stesura del PFVR.

Si rileva inoltre che, in conformità con gli obiettivi di protezione degli uccelli migratori fissati dalla Convenzione di Berna, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l'attivazione di interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione dei migratori.

- **Convenzione delle Alpi di Salisburgo (7 novembre 1991) sulla salvaguardia dell'ecosistema alpino**

Per il raggiungimento degli obiettivi generali di conservazione e di protezione delle Alpi, la Convenzione delle Alpi prevede l'adozione, da parte delle parti contraenti, di adeguate misure in materia di difesa del suolo, di protezione della natura, di agricoltura di montagna e di foreste montane. In conformità con tali obiettivi, le azioni indicate nel PFVR sono orientate sia verso la salvaguardia della fauna selvatica omeoterma in ambiente alpino, sia verso una gestione faunistica compatibile con le esigenze di tutela dell'agricoltura di montagna, delle foreste e della difesa del suolo.

- **Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla biodiversità**

Gli obiettivi generali del PFVR relativi al mantenimento della biodiversità, alla conservazione delle diverse specie di fauna omeoterma, all'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente, alla gestione sostenibile dell'attività venatoria sono pienamente coerenti con le finalità della Convenzione di Rio de Janeiro sulla tutela della diversità biologica.

Tipologia	Correlabilità con PRFR	Coerenza del PFVR
Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli	SI	SI
Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale	SI	SI
Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie	SI	SI
Convenzione di Berna (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale	SI	SI
Convenzione delle Alpi di Salisburgo (7 novembre 1991) sulla salvaguardia dell'ecosistema alpino	SI	SI
Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla biodiversità	SI	SI

COERENZA CON LE POLITICHE AMBIENTALI E DI SETTORE DI LIVELLO COMUNITARIO

- **Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**
- **Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.**

In coerenza con le due direttive comunitarie, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) presenti sul territorio regionale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Tra i diversi obiettivi del PFVR vi è anche quello di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti in tali Siti. A questo proposito, il PFVR individua specifici criteri per la gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

- **Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Febbraio 2008 – Commissione Europea.**

Nel 2001 la Commissione Europea ha avviato un'iniziativa per la caccia sostenibile, che ha portato alla redazione della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", documento che fornisce maggiori chiarimenti sulle disposizioni della direttiva relative alla caccia nell'ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull'obiettivo generale di conservazione perseguito dalla direttiva.

La direttiva 79/409/CEE, nello stabilire un quadro normativo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici attuata in maniera sostenibile. La caccia è infatti un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea. La direttiva limita però la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia.

L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale regime di protezione deve comprendere il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo e il divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.

La direttiva prevede alcune deroghe ai divieti generali stabiliti negli articoli 5 e 6. L'articolo 7 della direttiva consente la caccia di determinate specie di uccelli (elencate nell'allegato I) quale forma di sfruttamento accettabile, in considerazione del loro livello

di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità.

Le specie cacciabili sono elencate nell'allegato II della direttiva. L'allegato è suddiviso in due parti: le specie elencate nella parte 1 possono essere cacciate in tutti gli Stati membri, mentre le specie elencate nella parte 2 possono essere cacciate solo nei paesi espressamente menzionati.

L'iscrizione di una specie nell'allegato II non obbliga uno Stato membro ad autorizzare la caccia. Si tratta semplicemente di una facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi o meno. Se una specie non figura nell'allegato II, è possibile derogare ai divieti stabiliti dall'articolo 5 solo nel caso in cui siano soddisfatti i rigorosi requisiti previsti dall'articolo 9.

Tutte le specie cacciabili in Piemonte rientrano nell'allegato II della direttiva.

Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende faunistico-venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro status, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni. E' da rilevare inoltre che i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni: il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere

prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle Z.P.S.

Va inoltre rilevato che, nel caso di queste specie, vige l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo, cosa che consente un monitoraggio costante sullo status e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.

Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale, la Guida specifica che è indispensabile gestire e controllare adeguatamente l'esercizio delle attività all'interno di queste aree per evitare perturbazioni agli habitat ed alle specie, ma aggiunge che la caccia, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie.

La caccia rappresenta una delle molteplici attività che possono essere svolte nei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative. Nelle due direttive in materia di protezione della natura non esiste alcuna presunzione generale contro l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000. E' tuttavia evidente che alcune attività umane, tra cui la caccia, possono comportare una riduzione temporanea dell'utilizzo degli habitat all'interno di un sito. Tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora fossero in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è stato designato e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia. In alcuni casi l'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, ad esempio laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito. E' anche bene considerare che la caccia sostenibile può avere conseguenze benefiche per la conservazione degli habitat all'interno e nelle vicinanze dei siti.

La possibilità di evitare significative perturbazioni derivanti dalla caccia o da altre attività dipende da una serie di fattori, tra cui la natura e l'estensione del sito e dell'attività e le specie presenti. Per stabilire gli obiettivi di conservazione del sito, è necessario comprendere per quali motivi il sito è considerato importante ai fini della conservazione della natura ed è incluso nella rete Natura 2000. La comprensione di questi aspetti costituisce un punto di partenza essenziale per individuare le azioni specifiche di gestione necessarie per assicurare la conservazione del sito.

Per conciliare le attività umane con gli obiettivi di conservazione la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all'interno e nelle vicinanze delle Z.P.S., dei S.I.C. e della Z.S.C. siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati.

La Commissione ritiene che l'attività venatoria nei siti Natura 2000 ponga fondamentalmente problemi di gestione e che il modo più efficace per attuare tale gestione sia l'adozione di un piano di gestione volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati designati.

Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale", il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000 volte alla sostenibilità ambientale di tali attività.

- **Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 sul Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente 2001-2010.**

Gli obiettivi generali del PFVR relativi al mantenimento della biodiversità, alla conservazione delle diverse specie di fauna onoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, al conseguimento delle densità ottimali, all'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente, alla gestione sostenibile dell'attività venatoria sono pienamente coerenti con gli obiettivi di protezione e di ripristino del funzionamento dei sistemi naturali e di arresto della perdita di biodiversità nell'Unione Europea definiti nell'ambito dell'area di azione prioritaria "Natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica".

COERENZA CON LA NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE ED AMBIENTALE

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica oncotermica e per il prelievo venatorio"**.

La Legge quadro nazionale prescrive all'art. 10, comma 10, che "le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". E' quindi la stessa norma nazionale che richiama la necessità di uno strumento di pianificazione faunistico-venatoria regionale cui fare riferimento per l'elaborazione degli analoghi piani provinciali. Tale coordinamento si esplica mediante la definizione di criteri univoci ed omogenei. Al comma 12 il suddetto articolo della Legge 157/92 prevede che "il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale".

- **Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette"**

La Legge quadro sulle Aree protette, all'articolo 11, vieta la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali all'interno di queste Aree.

Il Piano per il parco, previsto dall'articolo 12, individua indirizzi e criteri sulla fauna, sulla flora e sugli ambienti naturali in genere.

L'articolo 22 dispone il divieto di esercizio dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

I contenuti del PFVR si dimostrano coerenti con le misure di tutela previste dai suddetti articoli, escludendo le Aree protette nazionali e regionali da qualsiasi programmazione di carattere venatorio.

Per quanto attiene il controllo del cinghiale, il Piano fa riferimento alla l.r. 9/2000, norma che introduce misure straordinarie per il contenimento della specie: è previsto che gli Enti di gestione delle Aree protette predispongano motivati programmi di intervento per i territori di propria competenza, in coerenza con la pianificazione in capo alla Provincia interessata. Tali programmi sono redatti in autonomia dai singoli comitati di gestione, coerentemente con quanto previsto dal summenzionato art. 22 della Legge 394/91.

La stessa Legge, all'art. 32, stabilisce che le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle Aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscano piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle Aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle Aree protette stesse. A riguardo, il PFVR prescrive che le Zone per l'addestramento e le gare dei cani da caccia (Z.A.C.), le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie di nuova istituzione non possano essere localizzate ad una distanza inferiore di 1.000 metri dai confini di Aree protette nazionali e regionali. Le Aziende già esistenti, qualora siano contigue ad Aree protette nazionali e regionali, devono costituire lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio. Le misure suddette sono state individuate al fine di mitigare l'impatto dell'attività venatoria esercitata negli istituti a gestione privata (A.F.V. e A.A.T.V.) e nelle pratiche di allenamento dei cani all'interno delle Z.A.C. nel caso in cui queste insistano su territori limitrofi ad Aree protette, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 32 della Legge 394/81.

- **Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"**.

La legge suddetta prescrive, al comma 1 dell'art. 10, che l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco venga vietata per un periodo di dieci anni. Il PFVR, tenendo conto di tale prescrizione, prevede che tra i contenuti dei Piani faunistico-venatori provinciali sia compresa anche l'indicazione delle eventuali aree interdette all'attività venatoria per la motivazione succitata.

Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Lo stesso PFVR individua le Province quali soggetti incaricati a segnalare tali aree mediante l'apposizione di adeguata tabellatura.

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".**

Al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

- **D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000".**
Il PFVR, pur non configurandosi come piano di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000, individua utili linee di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria di talune specie di fauna omeoterma da attuare anche nell'ambito dei Siti Rete Natura 2000.
- **D.M. 25 marzo 2004 "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".**
- **D.M. 25 marzo 2005 "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".**
- **D.M. 5 luglio 2007 "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".**
- **D.M. 5 luglio 2007 "Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".**

Per quanto riguarda la coerenza con i quattro Decreti Ministeriali sopra elencati, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, facendo riferimento agli elenchi relativi ai Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e alle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE allegati alle D.G.R. 76-2950 del 22 maggio 2006, n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, n. 17-6942 del 24 settembre 2007. Gli elenchi allegati alle suddette D.G.R. corrispondono interamente, per la parte piemontese, agli elenchi ministeriali.

- **D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale".**

In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale, con particolare riferimento all'articolo 5, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli uccelli acquatici.

Con Deliberazione n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Tali indicazioni sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per una gestione sostenibile dell'esercizio della caccia e della gestione faunistica.

COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE ED AMBIENTALE

- **Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".**

L'articolo 5 (Piano faunistico venatorio regionale) comma 1 della legge regionale 70/96 cita: "Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e

venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarità biogeografiche, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio". La pianificazione faunistica e venatoria è uno dei precisi obiettivi del Piano Faunistico Regionale, attuata mediante il coordinamento degli analoghi Piani Provinciali. Delineando i criteri con i quali individuare gli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), il PFVR contribuisce alla pianificazione dell'attività venatoria sul territorio agro-silvo-pastorale della Regione Piemonte prevista dall'articolo 5. Lo stesso Piano individua le sensibilità e le criticità faunistiche presenti sul territorio regionale al fine di elaborare idonee misure di salvaguardia, le quali, unitamente agli interventi di controllo delle specie autoctone in esubero e delle specie alloctone, tendono al ripristino e al mantenimento della biodiversità, obiettivo primario della moderna gestione faunistica ed ambientale. Sono inoltre delineati i criteri con i quali attuare gli interventi di riqualificazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento alle esigenze delle specie che maggiormente hanno risentito in modo negativo dell'impatto antropico sugli ecosistemi naturali.

L'articolo 8 (Istituzione di zone di protezione da parte della Regione) prevede che "La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'I.N.F.S., zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresì al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attività antropica. Tali attività riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle direttive 85/411/CEE, 1/244/CEE e 92/43/CEE". A tale proposito, il citato studio sulla migrazione degli uccelli in Piemonte e sull'individuazione delle principali direttrici di volo rappresenta il documento di riferimento per il PFVR ai fini dell'individuazione delle aree da sottoporre a tutela ai sensi dell'articolo 8.

- **Legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate".**

La suddetta legge regionale stabilisce i criteri con i quali gli Enti di gestione delle Aree protette regionali devono programmare e attuare le eventuali misure finalizzate al riequilibrio faunistico all'interno delle aree tutelate. Tale riequilibrio può essere perseguito attraverso misure che comprendono interventi di riduzione numerica delle popolazioni presenti, o viceversa ripopolamenti o reintroduzioni di specie localmente estinte o numericamente scarse. La riduzione delle popolazioni può essere attuata mediante interventi di contenimento numerico (abbattimenti) o mediante catture e traslocazione di animali. La l.r. 36/89 descrive in modo preciso l'iter amministrativo necessario alla realizzazione di tali interventi: in particolar modo è necessario che vengano motivate le ragioni tecniche e ambientali che giustificano la scelta della tipologia di intervento e che il programma venga valutato favorevolmente dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Tali valutazioni tecniche sulla fattibilità degli interventi di contenimento e sulle operazioni di ripopolamento e reintroduzione nelle aree protette sono perfettamente assimilabili alle medesime valutazioni previste dai criteri riportati sul Piano Faunistico Venatorio regionale inerenti le operazioni analoghe condotte nei territori a caccia programmata, negli Istituti di protezione provinciali, nelle A.F.V. e A.A.T.V..

- **Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 "Misure straordinarie, ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, per il controllo dei cinghiali".**

La legge in questione, approvata nel 2000 in seguito all'urgenza di arginare la diffusione e l'impatto del cinghiale sul territorio regionale, ha introdotto il concetto di zonazione del territorio regionale sulla base della sua vocazionalità per la specie. Il PFVR, tra i criteri con i quali gestire gli istituti di protezione (Z.R.C. e Oasi di Protezione), prevede anche di tenere conto dell'impatto della fauna selvatica, cinghiale in primis, sulle produzioni agricole interessate. Si ritiene pertanto che tali criteri si armonizzino con quelli relativi all'organizzazione degli interventi di controllo previsti dalla l.r. 9/2000, che considerano anche le Aree protette regionali e provinciali e gli

Istituti di protezione (Oasi di protezione e Z.R.C.) tra gli ambiti nei quali attuare le operazioni di contenimento. La creazione di Aree a Caccia Specifica, prevista dal PFVR e della quale si delineano i criteri, rappresenta un ulteriore strumento per armonizzare gli interventi di controllo del cinghiale con le esigenze di tutela del resto della fauna presente, contribuendo ad aumentare l'efficacia del contenimento evitando di creare zone di rifugio. Sulla base di tali considerazioni si ritiene che i contenuti del PFVR siano da ritenere assolutamente congrui con le finalità che il legislatore si è prefissato promulgando la legge regionale 27 gennaio 2000 n. 9.

- **Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale”.**

Le misure di tutela individuate dalla l.r. 32/82 sono rivolte essenzialmente verso tre ambiti distinti: la conservazione degli habitat (divieto di attività fuoristrada), la protezione della flora spontanea (vegetazione erbacea ed arbustiva) e la tutela di alcune specie appartenenti alla cosiddetta fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi e gamberi). Per quanto concerne quindi gli aspetti prettamente faunistici, il PFVR, facendo riferimento alla sola fauna omeoterma, di interesse venatorio e non, esula dagli ambiti della legge suddetta, limitati soltanto alla tutela di alcune specie eteroterme. Appare comunque evidente che, se si considerano gli aspetti generali concernenti la protezione degli habitat e delle biocenosi in essi presenti, il PFVR deve essere considerato senz'altro coerente con le finalità della l.r. 32/82, poiché sottraendo le aree a maggiore valenza naturalistica all'attività venatoria contribuisce a limitare la pressione antropica in questi contesti (si pensi per esempio all'uso di mezzi fuoristrada legati alla pratica della caccia).

- **Legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparato, Zone di salvaguardia)”**

L'articolo 3 della l.r. 12/90 dispone il divieto transitorio di esercitare l'attività venatoria nelle aree incluse nel Piano regionale delle Aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di istituzione delle singole Aree protette. Sono poi le specifiche leggi istitutive a stabilire il divieto, o meno, di caccia nel territorio di ogni singola Area protetta.

In generale nelle Aree protette l'attività venatoria è sempre vietata, con la sola esclusione delle Zone di Salvaguardia e delle Zone di preparato.

L'articolo 27 definisce che la gestione faunistica nelle Aree protette regionali è effettuata in base alle norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate”. In particolare, la gestione faunistica è regolata dalla l.r. 9/2000 per quanto riguarda il controllo del cinghiale e dalla l.r. 36/1989 per quanto riguarda gli abbattimenti, le catture, i ripopolamenti, le traslocazioni e le immissione delle altre specie di fauna.

Il Capo III “Gestione territoriale” della l.r. 12/90, agli articoli 23, 24, 25 e 26 individua nei Piani d'Area, nei Piani Naturalistici, nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani di Intervento gli strumenti di pianificazione delle Aree protette.

Al fine di realizzare il coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di fauna omeoterma nell'ambito del territorio regionale, il PFVR prevede che siano effettuati censimenti coordinati all'interno delle Aree protette e del territorio venabile, con particolare riferimento agli ungulati e alla tipica fauna alpina, e fornisce gli orientamenti tecnico gestionali per l'effettuazione di tali operazioni.

Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione delle Aree protette si rimanda al paragrafo successivo.

- **Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”**

Il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità non si discosta in modo significativo da quanto indicato dalla l.r. 12/90 in materia venatoria nell'ambito delle aree protette.

L'articolo 8 del testo unico dispone infatti il divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale, riserva naturale e riserva speciale. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della l.r. 36/1989.

Le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 si applicano anche ai territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area

protetta e sono inseriti nella carta della natura regionale. Le norme restano in vigore per un periodo di 3 anni dalla data di approvazione della carta suddetta e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta in tale triennio.

Le disposizioni sopra citate sono inserite nel Titolo II della l.r. 19/2009 ed entreranno in vigore decorsi 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

Per le aree della Rete Natura 2000, l'articolo 41 al comma 7 dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata, ai sensi della l.r. 70/96, ai comitati di gestione dei comprensori alpini (C.A.) e degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

L'articolo 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano faunistico-venatorio regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/89.

Ai sensi dell'articolo 52, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata. Sono inoltre risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori dalle aree Natura 2000, qualora previsto dai piani di azione. I risarcimenti sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree esterne e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.

Il Capo VIII "Pianificazione" del Titolo II, agli articoli 26 e 27 individua nei Piani d'Area, nei Piani Naturalistici e nei Piani di gestione gli strumenti di pianificazione delle Aree protette.

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE

In questo paragrafo sono stati presi in esame la correlabilità e il livello di coerenza esistenti tra il PFVR e altri strumenti regionali di pianificazione/programmazione.

Tale analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, di raccordo e di integrazione esistente tra gli obiettivi generali e specifici del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale a livello regionale. L'analisi è stata effettuata confrontando quindi gli obiettivi del PFVR con quelli degli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionale sia in materia ambientale, sia aventi un impatto diretto o indiretto sul territorio regionale e sulla fauna selvatica omeoterma.

Per quanto riguarda il raccordo con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2007-2009, il PFVR è coerente con gli obiettivi di natura ambientale relativi alla conservazione degli assetti ecologici idonei alla sopravvivenza di specie animali e vegetali, alla ricostruzione dei corridoi naturali (rete natura), alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, al contrasto del degrado delle risorse naturali, alla tutela del patrimonio silvo-pastorale in termini di qualità e di conservazione dell'estensione e della distribuzione delle foreste e dei pascoli. Il PFVR può inoltre contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del DPEFR 2007-2009 inerente il miglioramento della rete stradale di I e II livello in un'ottica ambientale, in quanto fornisce sia specifiche indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di selvatici, sia criteri per l'individuazione della rete ecologica regionale che possono essere utilizzati nelle fasi di progettazione delle nuove infrastrutture lineari di trasporto al fine di mitigare gli impatti sulla fauna selvatica.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito agli obiettivi generali di sostenibilità ambientale contenuti nella proposta di Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2008-2010.

Per quanto concerne il "Documento di programmazione strategico-operativa (DPSO) - Indirizzi alla Giunta regionale per la programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali" relativo alla Politica di coesione regionale 2007-2013, emerge la convergenza tra tale documento e il PFVR nell'ambito della linea progettuale 6 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale naturale, gestione e valorizzazione delle risorse

forestali, rivitalizzazione del sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti” previsto nell’ambito della Priorità II “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.

I risultati della verifica della coerenza esterna del PFVR con gli altri strumenti di pianificazione regionale sono stati raccolti, per semplicità di lettura, nella tabella seguente.

Tabella: Coerenza esterna tra PFVR e altri strumenti di pianificazione regionale

Piano/Programma	Direzione regionale o altro soggetto responsabile del Piano	Stato di attuazione	Correlabilità con PFVR	Coerenza tra gli strumenti di pianificazione
Piano Territoriale Regionale (1997)	Direzione 8 Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia	Attuativo	Il PTR in vigore individua i diversi sistemi caratterizzati da caratteri territoriali e paesistici comuni (es. sistema del verde, Aree protette nazionali e regionali, aree ad elevata qualità paesistico ambientale) e fissa prescrizioni, direttive ed indirizzi per l'utilizzo di queste aree, senza però fare specifici riferimenti alla valenza faunistica delle aree e alla rete di connessione ecologica, che ha anche funzione faunistica.	Pur essendoci correlabilità tra i due Piani, è difficile individuare specifici punti di incontro tra i due strumenti di pianificazione ed effettuare una verifica puntuale della coerenza tra i Piani. In linea generale la coerenza tra i due Piani consiste nei comuni obiettivi di tutela e di salvaguardia del territorio regionale.
Nuovo Piano Territoriale Regionale	Direzione 8 Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia	In corso di approvazione da parte del Consiglio regionale	Si per la parte relativa agli obiettivi di riduzione della perdita di biodiversità e valorizzazione delle specie e degli habitat; individuazione, salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale.	A seguito della fase di scoping sono stati attivati contatti con la Dir. 8 per l'individuazione di una linea comune relativamente all'individuazione della rete ecologica regionale e al suo utilizzo nella pianificazione territoriale.
Piano Paesaggistico Regionale	Direzione 8 Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia	Adottato dalla Giunta regionale (agosto 2009). Attualmente è in corso la	Si per la parte relativa agli obiettivi di riduzione della perdita di biodiversità e valorizzazione delle specie e degli habitat; individuazione, salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale.	A seguito della fase di scoping sono stati attivati contatti con la Dir. 8 per l'individuazione di una linea comune relativamente

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013	Direzione 11 Agricoltura	In corso di attuazione	salvaguardia e potenziamento della rete ecologica regionale.	all'individuazione della rete ecologica regionale e al suo utilizzo nella pianificazione territoriale.
			Si per la parte relativa alle misure agro-ambientali previste dall'Asse II "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", con particolare riferimento alla conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica e alla gestione dei pascoli montani, e agli interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale previsti dall'Asse III "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale".	La coerenza tra i due strumenti si esplica nell'individuazione di azioni comuni relativamente alla conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema aventi anche funzione ambientale (es. creazione di siepi e filari, di aree umide, colture a perdere per la fauna selvatica), alla gestione dei pascoli montani, agli interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale.
3°Piano dei Trasporti e delle Comunicazioni - Strategie	Direzione 12 Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture	Attuativo	Si per la parte relativa alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti stradali con coinvolgimento della fauna selvatica e alla mitigazione degli impatti generati dalla rete stradale nei confronti della fauna selvatica e dei corridoi ecologici utilizzati dagli animali nei loro spostamenti.	Il 3°Piano dei Trasporti non prende in considerazione le problematiche relative agli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica e agli impatti generati dalla rete stradale nei confronti della fauna selvatica e dei corridoi ecologici utilizzati dagli animali nei loro spostamenti. Il PF-VR individua invece indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica e criteri per l'individuazione della rete ecologica regionale e il suo utilizzo nella pianificazione territoriale.

Piano Regionale sulla Sicurezza Stradale	Direzione 12 Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture	Attuativo	Si per la parte relativa alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti stradali con coinvolgimento della fauna selvatica.	Il PRSS non prende in considerazione le problematiche relative agli incidenti stradali che coinvolgono la fauna. Il PFVR individua invece indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica. La Dir. 12 è stata coinvolta già a partire dalla fase di scoping e sono in corso contatti con tale Direzione per la definizione di un progetto pilota per prevenire questa tipologia di incidenti stradali e migliorare così la sicurezza stradale.
Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (IV PRT)	Direzione 12 Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture	In corso di redazione	Si per la parte relativa alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti stradali con coinvolgimento della fauna selvatica e alla mitigazione degli impatti generati dalla rete stradale nei confronti della fauna selvatica e dei corridoi ecologici utilizzati dagli animali nel loro spostamenti.	La Dir. 12 è stata coinvolta già a partire dalla fase di scoping. Sono in corso contatti con tale Direzione per la definizione di un progetto pilota per la prevenzione di questa tipologia di incidenti stradali e per l'individuazione di una linea comune relativamente alla sicurezza stradale e alla mitigazione degli impatti generati dalle strade nei confronti della fauna selvatica.
Linee guida di politica per le foreste e i pascoli	Direzione 14 Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste	Attuative	Si per la parte relativa agli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità vegetale e della fauna ospitata nelle formazioni boschive, prative e pascolive e al mantenimento dell'equilibrio tra bosco, pascolo e	Il mantenimento della biodiversità, la conservazione delle diverse specie della fauna omeoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e il conseguimento della densità ottimale, l'interazione sostenibile tra le singole specie di fauna selvatica e l'ambiente sono tra gli obiettivi del PFVR. Il PFVR fornisce inoltre

			fauna selvatica, e al miglioramento della gestione degli alpeggi.	indicazioni tecniche per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici (es. ripristino di aree prative mediante sfalci regolari, creazione di radure), criteri per la corresponsione degli incentivi in favore di coloro che realizzano tali interventi, indicazioni tecniche per la prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica.
Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale	TERNA S.p.A.	attuativo	SI per la parte relativa all'individuazione degli impatti generati dalla rete elettrica sull'avifauna e delle relative misure di mitigazione.	Il PFVR individua le principali direttrici di volo utilizzate dagli uccelli migratori. Sono in corso contatti con TERNIA per meglio indirizzare le azioni di mitigazione degli impatti della rete elettrica sull'avifauna.

Non sono state individuate correlazioni significative tra il PFVR e gli altri strumenti pianificatori di seguito elencati:

- o Piano di Tutela delle Acque
- o Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po
- o Piano energetico ambientale regionale
- o Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
- o Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
- o Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate

Per quanto riguarda, infine, l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione e con le misure di conservazione specifiche per le Aree protette e per i Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), si esprimono le seguenti considerazioni:

Piani d'Area, Piani Naturalistici e Piani di Assestamento forestale delle Aree Protette Regionali

Nei confronti degli strumenti di pianificazione (Piani d'Area, Piani naturalistici e Piani di assestamento forestale) attualmente vigenti, che sono stati formulati in applicazione della l.r. 12/1990, non si rilevano elementi di incoerenza con quanto indicato dal PFVR.

I Piani d'Area sono strumenti pianificatori di natura urbanistica e i punti di raccordo con il PFVR possono essere individuati relativamente all'utilizzo del territorio protetto, che, oltre ad essere vincolato all'ottemperanza delle indicazioni dettate dalle leggi regionali istitutive di ogni singola Area protetta, deve essere anche finalizzato alla conservazione della biodiversità, nonché alla tutela e al ripristino dei corridoi ecologici.

Il PFVR prevede azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela della diversità biologica, di conservazione delle diverse specie della fauna onoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, di conseguimento delle densità ottimali di popolazione, di interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente (es. habitat forestali e pascolivi). Proprio in questo ambito possono essere individuati i punti di raccordo tra il PFVR e i Piani naturalistici e i Piani di assestamento forestale delle Aree protette regionali.

In base a quanto disposto dalla l.r. 12/1990 e dalle leggi regionali istitutive delle singole Aree, nelle Aree protette l'attività venatoria è sempre vietata, con la sola esclusione delle Zone di Salvaguardia e delle Zone di parco. In base all'articolo 29, comma 8 della l.r. 70/96, il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette" e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate". In particolare, la gestione faunistica è regolata dalla l.r. 9/2000 per quanto riguarda il controllo del cinghiale e dalla l.r. 36/1989 per quanto riguarda gli abbattimenti, le catture, i ripopolamenti, le traslocazioni e le immissioni delle altre specie di fauna.

Al fine di realizzare il coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di fauna onoterma nell'ambito del territorio regionale, il PFVR prevede che siano effettuati censimenti coordinati all'interno delle Aree protette e del territorio venabile con particolare riferimento agli ungulati e alla tipica fauna alpina, e fornisce gli orientamenti tecnico gestionali per l'effettuazione di tali operazioni.

Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale

Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. Il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000, che dovranno essere prese in considerazione al momento della redazione dei Piani di gestione suddetti.

Misure regionali di conservazione delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione

Al momento, in Piemonte, non sono ancora state individuate ulteriori specifiche misure di conservazione da applicare nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. oltre a quelle indicate nella D.G.R. n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008, che sono riferite alle sole attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività.

4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE; ANALISI DI COERENZA INTERNA

4.1. Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del PFVR

Il PFVR si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alla pianificazione faunistico-venatoria, che hanno come scopo l'attuazione delle finalità richiamate dall'articolo 1 della l.r. 70/96, e in particolare:

- a) *attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;*
- b) *dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;*
- c) *eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;*
- d) *coinvolgere e corresponsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;*
- e) *finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;*
- f) *disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;*
- g) *garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;*
- h) *valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.*

Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, la stessa legge regionale individua gli obiettivi principali del PFVR (art. 5):

- il mantenimento della biodiversità;
- la conservazione delle diverse specie della fauna omeoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e il conseguimento della densità ottimale;
- l'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica;

- l'interazione sostenibile tra le singole specie e l'ambiente;
- la realizzazione del coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ai sensi dell'art. 10 della Legge 157/92.

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardano:

1. La gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte;
2. La disciplina dell'attività venatoria;
3. La riqualificazione delle risorse ambientali;
4. Il monitoraggio dello status delle singole specie;
5. Il monitoraggio e la disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma;
6. Il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali che si sviluppa attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR;
7. L'individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale. In quest'ottica devono anche essere viste le indicazioni, delineate dal Piano, per uniformare i criteri in ordine al riparto, all'accertamento alla liquidazione e alla prevenzione dei danni causati da fauna selvatica e i criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone;
8. L'individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione;
9. L'individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

4.2. Individuazione di azioni alternative generali per il perseguimento degli obiettivi generali individuati (confronto con scenari possibili e alternativi)

La pianificazione faunistica e venatoria oggetto del PFVR deve tendere al raggiungimento di un compromesso, in cui siano rispettate le esigenze di tutela della fauna e della biodiversità in senso lato e parallelamente sia mantenuto entro limiti accettabili l'impatto sulle attività antropiche.

Qualsiasi iniziativa alternativa deve tenere conto di diversi parametri:

- il mantenimento dell'equilibrio faunistico all'interno delle singole specie e fra le diverse specie, in rapporto alla sostenibilità intrinseca del territorio e degli habitat;
- il mantenimento dell'equilibrio faunistico in rapporto alle attività antropiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alla sicurezza stradale, e viceversa, l'impatto delle attività antropiche correlato alle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- il diritto di esercitare l'attività venatoria, senza però incidere sulle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- la valenza sociale, culturale e giuridica (bene indisponibile dello Stato) della fauna selvatica;
- il rapporto costi-benefici (economici e ambientali) delle possibili alternative.

Occorre precisare che il PFVR delinea, nell'ambito della normativa vigente, indirizzi e criteri per la gestione faunistico-venatoria e in esso non sono comprese le eventuali misure di tutela straordinarie verso determinate specie, oggetto invece di specifici riferimenti normativi, analogamente alle misure di contenimento delle specie invasive e/o alloctone (art. 29 l.r. 70/96).

Il Piano in oggetto rappresenta di per sé uno strumento di sintesi che ha l'obiettivo di coordinare le singole azioni che, in contesti territoriali diversi, sono attuate dai diversi soggetti competenti (Province, A.T.C., C.A., Aree protette, ecc.), azioni che, in un quadro non omogeneo, possono perdere di efficacia, se non addirittura collidere tra di loro.

L'alternativa zero prende in considerazione gli scenari che si presenteranno nel prossimo quinquennio in assenza del Piano.

4.3. Definizione degli obiettivi specifici e delle azioni di Piano, individuazione delle azioni alternative specifiche e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi prefissati (Analisi di coerenza interna)

A seguito dell'individuazione degli obiettivi generali del PFVR, sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni di Piano ad essi correlati e le possibili azioni alternative; è stata inoltre effettuata la verifica della rispondenza delle norme tecniche e dei criteri individuati nella sezione regolamentare del PFVR agli obiettivi di Piano prefissati (Analisi di coerenza interna).

Il lavoro è stato organizzato attraverso la predisposizione di una scheda per ogni capitolo della sezione regolamentare del Piano, articolata in quattro punti:

- o Descrizione della situazione attuale;
- o Obiettivi;
- o Azioni;
- o Possibili azioni alternative.

Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative possibili, in taluni casi è stato preso in considerazione il rapporto costi-benefici delle diverse opzioni (ad esempio sostituire il controllo delle specie problematiche con sistemi di contenimento dei danni incruenti, come le recinzioni, oppure lo spostamento di animali in altre aree al posto degli abbattimenti), mentre in altri casi la scelta è ricaduta sull'azione che rispondeva in maniera più completa agli obiettivi prefissati.

CONTENUTI DEI PIANI FAUNISTICO-VENATORI PROVINCIALI

DESCRIZIONE SITUAZIONE ATTUALE

L'articolo 6 della legge regionale 70/96 indica i contenuti dei Piani faunistico-venatori provinciali. In assenza di specifici criteri regionali in merito, tali piani sono attualmente redatti dalle Province secondo criteri propri che tengono conto dei dettami normativi, i quali in particolare fanno riferimento a:

- indicazione e descrizione degli Istituti di Protezione da istituire;
- indicazioni delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio;
- calcolo della superficie delle suddette aree e raffronto percentuale con la superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) e verifica dei limiti di legge rapportato al territorio provinciale;
- indicazioni cartografiche e informatiche degli Istituti di Protezione;
- criteri per l'individuazione delle Zone per addestramento, allenamento e gare di cani.

Se si escludono i contenuti sopra indicati, dalla disamina della struttura dei diversi piani provinciali attualmente in vigore emerge la mancanza di uniformità a livello regionale, soprattutto per quanto concerne una serie di temi, previsti anch'essi dalla norma, la cui trattazione è affrontata diversamente da una Provincia all'altra e con vari gradi di approfondimento. In particolare non sono trattati in modo uniforme i seguenti aspetti:

- indicazioni sullo status e la distribuzione delle principali specie venabili e non;
- analisi dei risultati della gestione degli Istituti di Protezione ottenuti nel periodo di validità del precedente piano;
- descrizione delle motivazioni tecniche alla base dell'individuazione delle aree suddette.

OBIETTIVO

L'obiettivo primario del piano faunistico-venatorio regionale è, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/92 e dell'art. 5 della legge regionale 70/96, realizzare il coordinamento degli analoghi piani provinciali.

A tal fine il piano regionale definisce i contenuti ai quali dovranno fare riferimento le Province nella stesura dei Piani faunistico-venatori provinciali di competenza. Tale

uniformità di contenuti tende ad armonizzare le strategie gestionali riguardanti l'attività venatoria in Piemonte e consente di agevolare lo snellimento dell'iter amministrativo di approvazione e la disamina dei piani provinciali da parte della Regione Piemonte.

AZIONE

Il PFVR individua contenuti univoci ai quali le Province dovranno fare riferimento per la stesura dei Piani faunistico-venatori di competenza, richiamando espressamente quanto disposto dalla normativa vigente. In questa sede viene inoltre indicato chiaramente che i Piani suddetti dovranno essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Nell'ambito della procedura di V.A.S. dovrà essere svolta anche la Valutazione di Incidenza dei Piani medesimi.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Un'alternativa all'azione individuata nel PFVR consiste nella possibilità che ogni Provincia piemontese proceda alla stesura del Piano faunistico-venatorio di competenza in assenza di criteri uniformi, così come accaduto fino ad ora. Ciò porterebbe, seppure nel rispetto dei dettami normativi, ad un quadro disomogeneo della pianificazione faunistico-venatoria nella nostra Regione.

Si evidenzia inoltre che la possibilità di mettere in atto azioni alternative è presa in considerazione nel corso della descrizione dei singoli capitoli del Piano faunistico-venatorio regionale, in cui per ogni azione proposta sono individuate e valutate le eventuali scelte possibili.

Si ritiene comunque che la definizione di **criteri diversi** potrebbe contrastare con le esigenze di snellimento degli iter procedurali di disamina e di approvazione dei piani provinciali.

DEFINIZIONE E CRITERI PER IL CALCOLO DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (T.A.S.P.) IN REGIONE PIEMONTE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'articolo 5 della legge regionale 70/96 stabilisce che *"il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria"* e che la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P.) è collegata alla stesura del Piano faunistico-venatorio regionale (art. 4, comma 2) e alla stesura dei piani faunistico-venatori provinciali (art. 6).

Ai fini della pianificazione faunistico venatoria prevista dalla normativa suddetta, la Regione ha approvato con D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la metodologia di calcolo del territorio agro-silvo-pastorale da applicare nell'ambito regionale.

Tale D.G.R. attribuisce alla Direzione regionale Agricoltura il mandato di determinare, a partire dalla data della sua approvazione, la superficie di T.A.S.P. regionale, di T.A.S.P. provinciale, dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.). Il calcolo del T.A.S.P. deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale, fatta salva la necessità di aggiornamento immediato nelle realtà territoriali in cui la costruzione di grandi infrastrutture modifichi sensibilmente il territorio.

OBIETTIVO

La legge regionale 70/96 attribuisce alla Regione Piemonte la competenza per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale sul quale dovrà essere applicata la pianificazione faunistica e venatoria. A tal fine, il metodo di calcolo adottato dalla Regione Piemonte, determinando la reale distribuzione dell'utilizzo del suolo e basandosi su dati aggiornati ogni cinque anni, rappresenta il miglior metodo possibile per definire la porzione di territorio regionale effettivamente utilizzabile dalla fauna selvatica. La definizione di criteri unici e l'individuazione di un unico soggetto a cui è attribuita la competenza del calcolo del T.A.S.P. evitano discordanze tra le varie Province.

AZIONE

Il Piano faunistico-venatorio regionale ribadisce i criteri di calcolo del T.A.S.P. indicati dalla D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 e attribuisce alla Regione il mandato di determinare

tali superfici, stabilendo che dovranno essere aggiornate con cadenza almeno quinquennale.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Attualmente non sono disponibili metodologie di calcolo che consentano la determinazione del T.A.S.P. con un grado di approssimazione maggiore rispetto a quello ottenibile con l'applicazione dei criteri indicati dal PFVR, a meno di ricorrere a tecniche di fotointerpretazione aerea o satellitare, ritenute non proponibili perché troppo dispendiose, dal punto di vista tecnico ed economico, se applicate su area vasta.

Una scelta alternativa a quella adottata dal piano consiste nell'utilizzo di metodologie che fanno riferimento a parametri catastali, con tutte le limitazioni dovute al ricorso a dati cartacei e non adeguatamente aggiornati.

Potrebbe inoltre essere preso in considerazione un intervallo temporale diverso per l'aggiornamento dei dati, aumentando o diminuendo il periodo di cinque anni indicato dal PFVR. Occorre però precisare che tale intervallo coincide volutamente con la durata dei piani faunistici, al fine di non aggiungere il peso amministrativo di una revisione dei criteri di calcolo del T.A.S.P. durante il periodo di validità dei piani stessi.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE (OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA).

1. OASI DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La loro istituzione è deliberata dalla Provincia in attuazione dei Piani faunistico-venatori provinciali per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.

Per quanto riguarda l'estensione delle Oasi di Protezione istituite in Piemonte, la loro attuale dimensione media è di 607 ettari, con un minimo di 7 e un massimo di 3.887 ettari. Fa eccezione l'Oasi di Torino (21.110 ha), istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino.

Dalla disamina della distribuzione e della dimensione delle Oasi di Protezione presenti sul territorio regionale emergono situazioni caratterizzate da una scarsa attinenza con le finalità previste dalla l.r. 70/96, la quale prescrive che esse "devono essere costituite in territori idonei per ambienti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat".

OBIETTIVI

L'individuazione delle Oasi di Protezione deve avvenire in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie che si intendono tutelare e caratterizzate da **una reale valenza ecologica**, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, che vincola le percentuali di territorio da tutelare tra il 10 e il 20 % in ambito montano (C.A.) e tra il 20 e il 30 % in pianura (A.T.C.) sul totale del T.A.S.P. provinciale.

AZIONE

Le dimensioni minime delle Oasi di protezione dovranno essere rapportate alle esigenze ecologiche (areali) delle principali specie a cui esse sono destinate. Nel caso di Oasi istituite ai fini di tutela delle zone umide, deve essere prevista la creazione di una fascia di salvaguardia lungo il loro perimetro di almeno 500 metri di larghezza.

La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- in zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso.
- devono prioritariamente coincidere o essere comprese all'interno delle Zone di Protezione Speciale, designate in ottemperanza della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", che non sono già incluse in Aree protette.
- Nel caso dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione, individuate in ottemperanza della direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat", occorre valutare caso per caso l'opportunità di far coincidere in toto o in parte le Oasi con tali aree, in base alle loro effettive caratteristiche ambientali. La situazione è più semplice per S.I.C. e Z.S.C. di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide.
- Per quanto riguarda le zone umide, delle quali deve essere fatto il censimento, le oasi di protezione devono prioritariamente includerle al proprio interno.
- Per quanto riguarda le rotte di migrazione, per la loro individuazione le Province dovranno tenere conto delle indicazioni e dei dati a disposizione della Regione Piemonte.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Possibili azioni alternative nell'individuazione delle Oasi di Protezione possono essere orientate verso esigenze che intendano privilegiare l'aspetto legato alla programmazione venatoria rispetto a quelle più strettamente connesse con le esigenze di tutela. In altre parole le Oasi potrebbero essere create dove la loro presenza non contrasti con la programmazione venatoria del comprensorio alpino o dell'ambito territoriale di caccia nel quale sono incluse. Si evidenzia che, in tale ipotesi, si contrasterebbe con la previsione dell'art. 9 della l.r. 70/96, in quanto la finalità dell'istituzione delle Oasi di Protezione è e deve essere quello di "assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat", con chiaro riferimento alle specie animali e agli habitat rari e di particolare pregio faunistico e naturalistico.

Un altro criterio per la determinazione di azioni alternative potrebbe derivare dall'esigenza di condizionare l'individuazione delle Oasi alle strategie di contenimento dell'impatto della fauna selvatica, soprattutto alla luce dell'espansione numerica del cinghiale in Piemonte. È stato verificato infatti che in alcuni contesti le Oasi di Protezione, così come le Aree

protette, sono utilizzate dai cinghiali come sito di rifugio, con un conseguente aumento dell'impatto sulle colture presenti al loro interno e nei territori limitrofi. Per evitare la creazione di situazioni favorevoli alla proliferazione dei cinghiali si potrebbe quindi considerare inopportuna la tutela di zone caratterizzate allo stesso tempo da una buona valenza naturalistica e da una alta densità di questi suidi. Va rilevato però che l'effettuazione di opportuni interventi di controllo numerico a cura della Provincia interessata, così come previsti dall'articolo 29 della l.r. 70/96, consentono comunque di ridurre tale impatto anche in situazioni di Istituti di protezione, senza impedire la tutela di aree ad alta valenza naturalistica.

2. ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) è deliberata dalle Province allo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione di fauna selvatica migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e favorire l'irradimento della stessa nei territori circostanti.

L'attuale dimensione media delle Z.R.C. in Piemonte è di 674 ettari, con un minimo di 34 ed un massimo di 2.458 ettari. Attualmente molte Z.R.C. presenti in Piemonte sono dimensionate in modo non conforme alle reali esigenze ecologiche delle specie in indirizzo gestionale e produttivo. Il dimensionamento delle zone in questione deve essere infatti adeguato ai naturali spostamenti degli individui che vivono al loro interno, indipendentemente dalla specie a cui essi appartengono, e alla consistenza delle popolazioni che viene individuata dagli obiettivi gestionali della Z.R.C., in modo da evitare eccessivi fenomeni migratori verso le aree limitrofe non tutelate.

Anche per quanto attiene la vocazionalità, si possono evidenziare situazioni di scarsa congruenza secondo quanto risulta dalle rilevazioni su campo e dai modelli più diffusi.

OBIETTIVI

L'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura deve ricadere in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie in indirizzo produttivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Grazie alla procedura di Valutazione di incidenza, alla quale dovranno essere sottoposti i Piani faunistico-venatori provinciali, si eviteranno possibili ripercussioni negative sulle specie di flora e/o di fauna di particolare pregio.

Evitando di istituire le Z.R.C. in corrispondenza di aree critiche per quanto riguarda l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, si impedirà la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche (in particolar modo il cinghiale) e si agevolerà di conseguenza la programmazione delle attività di controllo effettuata dalle Province.

AZIONE

Al fine di agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura dovranno avere dimensioni minime che tengano conto delle esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo. Per evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione, il dimensionamento delle Z.R.C. deve prendere in considerazione anche l'eventuale irradimento verso le zone limitrofe alla Z.R.C. una volta che siano state raggiunte le densità poste in obiettivo.

La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- devono essere individuate su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione. Per la definizione della carta della vocazionalità le Province dovranno tenere conto dei dati disponibili e/o di studi specifici e/o di modelli teorici.
- non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse.
- non devono insistere su aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi) – Art. 10 comma 1 della l.r. 70/96.
- non devono essere contigue con aziende faunistico-venatorie (A.F.V.), aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) e zone di addestramento cani (Z.A.C.).

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Al momento non appare possibile individuare azioni alternative a quelle sopra esposte che possano portare al raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere.

In alternativa il PFVR potrebbe **non individuare criteri omogenei** per l'individuazione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora.

CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La legge regionale n. 70/96 (articoli 9, 10 e 11) individua le Province quali soggetti competenti per la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani faunistico-venatori provinciali.

Alle Amministrazioni Provinciali sono demandati i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti in questione, all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture.

Le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono gestiti direttamente dalle Province. In alternativa, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della l.r. 70/96 e previa approvazione di apposito regolamento, possono essere da queste affidate in gestione ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o a Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio.

Attualmente gli Istituti di Protezione gestiti direttamente con proprio personale e mezzi dalle Province sono quasi esclusivamente Zone di Ripopolamento e Cattura, con poche eccezioni che riguardano le Oasi di Protezione.

Considerando la gestione delle Z.R.C. in Piemonte, si rilevano sensibili differenze da Provincia a Provincia, sia per quanto riguarda le modalità di attuazione, sia per quanto attiene i risultati raggiunti.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri elencati nel punto successivo trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione e forme gestionali degli Istituti di Protezione il più possibile uniformi.

AZIONE

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi, per quanto di competenza, relativamente alla gestione degli Istituti di Protezione. In particolare sono definiti i criteri relativi a:

- individuazione dei soggetti gestori;
- modalità di accesso alla gestione degli Istituti di Protezione;
- programma annuale di gestione;
- rendicontazione;
- obblighi del soggetto gestore;
- catture e immissioni a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- vigilanza;
- facoltà di revoca.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

In alternativa il PFVR potrebbe **non individuare criteri omogenei per la gestione degli Istituti di Protezione**, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora. L'esperienza passata ha però portato ad un quadro disomogeneo delle strategie gestionali, tale da non garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa vigente in materia.

Una ulteriore possibile azione alternativa a quelle indicate dal PFVR potrebbe prevedere la definizione di **criteri diversi** per quanto attiene agli obblighi a cui sono tenute le Province e i soggetti individuati per la gestione degli Istituti, limitando le indicazioni agli adempimenti di tipo meramente amministrativo ed ispettivo, quali l'individuazione dei soggetti gestori, le modalità di accesso alla gestione, la vigilanza, le modalità di revoca. In questo modo però verrebbe meno l'obiettivo di rendere omogenei anche tutti gli aspetti che fanno capo alla gestione tecnica, sia per quanto attiene alle attività in campo che a quelle di rendicontazione, che rappresentano l'ambito più lacunoso e disomogeneo dell'attuale panorama regionale.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.).

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Le Aree a Caccia Specifica (A.C.S.) sono porzioni di territorio a caccia programmata nelle quali viene attuata una particolare forma di gestione venatoria sulla base di quanto previsto dall'articolo 16 comma 5 della l.r. 70/96: *"La Giunta Regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche"*.

Attualmente in Piemonte le Aree a Caccia Specifica sono istituite soprattutto su richiesta dei Comitati di Gestione per esigenze legate al controllo del cinghiale. La gestione venatoria per le aree specifiche in cui è permesso il solo prelievo venatorio del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) consente di evitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche e contestualmente permette di proteggere le altre specie di fauna, così come avviene nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di Protezione.

OBIETTIVI

L'istituzione delle A.C.S. deriva dalla necessità di modulare il prelievo venatorio in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

Un ambito in cui tale opportunità può dimostrare la sua efficacia è rappresentato dalle strategie di contenimento del cinghiale, soprattutto in ambiente di pianura. Spesso, infatti, si osserva che le zone vocate per specie che necessitano di tutela (ad esempio la starna, la pernice rossa o la lepre) sono sfruttate anche dal cinghiale, con conseguenti problematiche legate al suo impatto sulle attività antropiche. La possibilità di precludere in questi contesti l'attività venatoria alle specie che si intendono tutelare e al contempo consentire il prelievo del solo cinghiale consentirebbe di perseguire allo stesso tempo l'obiettivo legato alle esigenze di tutela con quello del controllo numerico delle specie in esubero.

Analogamente a quanto appena descritto, nei contesti alpini e sub-alpini, con l'istituzione delle A.C.S. si intende regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza però incidere sul prelievo selettivo degli ungulati ivi presenti, necessario per evitare un'eccessiva pressione delle popolazioni di questi erbivori sulla componente vegetazionale. Il prelievo degli ungulati (escluso il cinghiale), essendo attuato mediante sparo da appostamento con carabina e senza l'ausilio di cani, non arreca un particolare disturbo alle popolazioni da tutelare citate in precedenza.

AZIONI

Il PFVR indica criteri uniformi per l'istituzione delle Aree a Caccia Specifica, in particolare quelli relativi a:

- modalità di istituzione;
- specie oggetto di prelievo all'interno delle A.C.S.;
- regolamento di fruizione;
- periodo di validità delle A.C.S.;
- revoca.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Un'azione alternativa consiste nella possibilità, concessa dalla normativa vigente in materia, di **non istituire Aree a Caccia Specifica** sul territorio della Regione Piemonte. Tale ipotesi però preclude la possibilità di disporre di un utile strumento per "*procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche*", così come prevede l'articolo 16 comma 5 della l.r. 70/96, soprattutto per quanto concerne le esigenze di controllo delle specie in esubero.

Altre azioni consistono nell'indicazione di **criteri diversi** inerenti le modalità di individuazione e gestione delle A.C.S. con particolare riferimento a:

- **specie cacciabili all'interno delle A.C.S.:** l'ipotesi di ridurre il numero di specie cacciabili rispetto a quello indicato nel PFVR renderebbe meno rilevante l'efficacia gestionale delle A.C.S., dal momento che i criteri contenuti nel PFVR considerano prelevabili in queste aree soltanto specie numericamente molto abbondanti e non oggetto di immissione (come il cinghiale e la volpe). Se, al contrario, si ampliasse il

numero delle specie si dovrebbe forzatamente includere anche specie attualmente presenti con consistenze non ottimali e/o oggetto di ripopolamento, per le quali non sussistono esigenze di contenimento.

- **numero di cacciatori ammessi al prelievo:** la caccia all'interno delle A.C.S. potrebbe essere esercitata anche senza il contingentamento dei cacciatori ammessi. Questa ipotesi comporterebbe, oltre ad un maggiore disturbo sulla fauna oggetto di tutela, anche una maggiore difficoltà nell'espletamento delle previste attività di controllo e rendicontazione, fondamentali per verificare l'efficacia funzionale delle A.C.S. istituite. Un numero limitato di cacciatori ammessi permette infatti una più immediata verifica sia dell'andamento del prelievo, sia dell'impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo e su quelle tutelate.
- **durata delle A.C.S.:** può essere considerata l'eventualità di aumentare la durata delle A.C.S. di pianura facendole coincidere con quelle di montagna (cinque anni come la validità dei Piani faunistico-venatori provinciali) oppure di ridurre la durata rispetto quella indicata. Per le A.C.S. di pianura si ritiene che un periodo di validità superiore ai tre anni possa risultare troppo lungo se rapportato alla rapida evoluzione delle dinamiche demografiche del cinghiale, causa di repentine modifiche delle strategie di controllo. Al contrario, nel caso in cui si optasse per periodi più brevi di quelli indicati, verrebbe a mancare uno dei requisiti fondamentali perché la particolare gestione venatoria applicata nelle A.C.S. risulti efficace, e cioè che la sua durata sia tale da permettere un effettivo recupero della consistenza numerica delle specie oggetto di tutela.

CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA (Z.A.C.).

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente ogni Provincia istituisce le Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia (Z.A.C.) sul territorio di competenza secondo criteri propri e approva i relativi regolamenti provinciali previsti dall'articolo 13 comma 6 della l.r. 70/96.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri indicati nel punto seguente trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione delle Z.A.C. il più possibile uniformi.

AZIONI

Il PFVR individua criteri uniformi per l'istituzione delle Z.A.C., in particolare quelli relativi a:

- localizzazione e requisiti dimensionali: le Z.A.C. devono essere localizzate in corrispondenza di siti a bassa o nulla valenza naturalistica e non devono essere prossime ad Aree protette, Istituti di Protezione provinciale, Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti;
- periodo di validità;
- domanda di concessione;
- programma di gestione delle Z.A.C.;
- immissioni;
- vigilanza.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di **non individuare criteri omogenei per l'istituzione e la gestione delle Z.A.C.**, demandando la loro definizione alle singole Province, contribuendo a mantenere su scala regionale l'attuale quadro disomogeneo.

Altre azioni possono prevedere **diversi criteri** inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione delle Z.A.C., con particolare riferimento a:

- **localizzazione**: una scelta possibile potrebbe essere quella di non condizionare la localizzazione delle Z.A.C. ai criteri indicati nel PFVR. Si sottolinea che tali criteri sono stati individuati con l'intento di mitigare l'impatto delle attività connesse all'addestramento dei cani su siti caratterizzati da una buona valenza naturalistica.
- **obblighi per il concessionario**: possono essere definiti obblighi diversi da quelli previsti, che tendono a uniformare le attività di programmazione e rendicontazione alle Province delle attività svolte all'interno delle Z.A.C.. In particolare si potrebbe limitare gli obblighi del concessionario a quanto espressamente previsto dalla norma, tralasciando di considerare le attività di programmazione gestionale e faunistica e la relativa rendicontazione. In questo modo però non si terrebbe conto di quanto previsto dagli specifici regolamenti provinciali, creando le condizioni perché sussistano le attuali differenze tra le varie realtà regionali.

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI PRIVATI PER LA PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente in Piemonte questi istituti non sono presenti e l'approvvigionamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento è affidato soprattutto al materiale di allevamento e di cattura da Z.R.C..

OBIETTIVI

Alla luce dello scarso successo delle immissioni attuate con animali di allevamento dotati di scarsa rusticità, appare quanto mai opportuno considerare l'ipotesi di incentivare il ricorso ai centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale al fine di favorire l'utilizzo di animali adatti alla liberazione in ambienti naturali.

Ciò premesso, gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri di cui al punto successivo trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione dei Centri Privati per la produzione di fauna selvatica il più possibile uniformi a livello regionale.

AZIONI

Vengono indicati criteri uniformi per l'istituzione dei Centri Privati per la produzione di fauna selvatica, in particolare relativamente a:

- localizzazione e dimensioni: i centri privati di produzione di fauna selvatica non potranno essere costituiti ad una distanza inferiore ai 1.000 m da Z.R.C.; Oasi di Protezione, A.F.V. e A.A.T.V.;
- domanda di concessione;
- immissioni: ai fini di incrementare il potenziale riproduttivo delle popolazioni presenti nel Centro, è consentita l'immissione di fauna selvatica, esclusivamente nei tre anni successivi all'istituzione del Centro stesso;
- catture: l'autorizzazione regionale è vincolata alla presentazione di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stime delle consistenze pre e post riproduttive;
- revoca della concessione;

- danni causati dalla fauna selvatica.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Può essere considerata un'azione alternativa a quelle esposte l'eventualità che il PFVR non individui **criteri omogenei** per l'istituzione e la gestione dei Centri Privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale. Ciò non è però opportuno perché comporterebbe la creazione di una situazione di disomogeneità a livello regionale.

Altre azioni possono prevedere **diversi criteri** inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione del C.P.P.F.S con particolare riferimento a:

- localizzazione: a differenza di quanto indicato nel PFVR si può prevedere di non condizionare la scelta del sito dove istituire un C.P.P.F.S. alla presenza di Z.R.C., Oasi di Protezione, A.F.V. o A.T.V.. In questo caso però risulterebbe problematico il controllo degli spostamenti della fauna tra Istituti con diversa destinazione e tipo di gestione.
- immissioni: possono essere previsti criteri con livelli di restrizione diversi da quelli indicati. A tale proposito si ritiene che il periodo di tre anni proposto sia un giusto compromesso tra le esigenze produttive dell'Istituto in questione e le caratteristiche di naturalità della produzione stessa.
- catture: nel caso in cui si prevedesse di autorizzare i prelievi anche senza la presentazione del piano di prelievo, verrebbe a mancare la rendicontazione necessaria per la verifica della produttività del centro e la relativa permanenza delle condizioni alla base della concessione.

**CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-
VENATORIE E AGRITURISTICO-VENATORIE**

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Allo stato attuale risultano istituite in Piemonte 62 Aziende faunistico-venatorie e 63 Aziende agri-turistico-venatorie, così distribuite tra le varie province:

PROVINCIA	A.F.V.	A.A.T.V.
AL	27	15
AT	8	4
BI	0	4
CN	8	6
NO	3	16
TO	11	6
VB	1	0
VC	4	12
TOTALE	62	63

La superficie totale delle Aziende suddette è circa 158.000 ettari.

Attualmente l'istituzione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. in Piemonte segue i criteri indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 08.03.2004.

OBIETTIVI

Oltre alla definizione di criteri univoci a livello regionale, alcuni già espressi dalla Deliberazione di cui sopra e riportati in buona parte nel PFVR, si rende necessario tracciare ulteriori indicazioni riguardanti la mitigazione della possibile interferenza tra gli Istituti privati in questione e la presenza di Aree protette o a particolare valenza ecologica e faunistica, nonché con la pianificazione faunistico-venatoria attuata nei limitrofi territori a caccia programmata.

AZIONI

1. Aziende faunistico-venatorie

Vengono indicati criteri uniformi per l'istituzione di A.F.V., in particolare relativamente a:

- localizzazione e requisiti dimensionali: le A.F.V., qualora siano contigue ad Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e

Cattura, devono prevedere lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio.

- rilascio di nuove concessioni: non possono essere accolte le istanze di concessione di nuove aziende faunistico-venatorie che comprendano al loro interno Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, ovvero istanze in cui il perimetro dell'azienda sia confinante per una porzione superiore al suo 20% con dette aree.
- programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni;
- piani di immissione di specie selvatiche;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica,
- periodo di validità della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria (piani di prelievo);
- vigilanza e attività ispettiva;
- convenzione tra A.F.V. e Regione Piemonte per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica.

2. Aziende agri-turistico-venatorie

Vengono indicati criteri uniformi per l'istituzione di A.A.T.V., in particolare relativamente a:

- localizzazione e requisiti dimensionali;
- rilascio di nuove concessioni;
- immissioni;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- periodo della durata della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria;
- vigilanza e attività ispettiva.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti:

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'istituzione e il rinnovo delle A.F.V. e A.T.V. e i criteri di riferimento continuano ad essere quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 dell'8 marzo 2004. In tale deliberazione sono però assenti le specifiche indicazioni tecniche necessarie ad

una ottimale individuazione e gestione delle Aziende faunistiche sul territorio regionale.

- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli riportati per l'istituzione di A.F.V. e A.A.T.V., in particolare relativamente alla localizzazione e al rilascio di nuove concessioni, al periodo di validità della concessione, alla rendicontazione delle attività, alla vigilanza e all'attività ispettiva. Tale alternativa non assicurerebbe peraltro il verificarsi di una situazione di omogeneità gestionale su tutto il territorio regionale in quanto i criteri scelti sono, al momento attuale, basilari per conseguire tale omogeneità amministrativa e gestionale.

ORIENTAMENTI TECNICI GESTIONALI PER LA RICOGNIZIONE, LA GESTIONE E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA OGGETTO DI PRELIEVO VENATORIO.

1. UNGULATI RUMINANTI

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La Giunta Regionale ha recentemente approvato con D.G.R. n. 37 – 6385 del 9 luglio 2007 le "Linee Guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte", espressamente richiamate dal PFVR, le quali riportano criteri univoci e uniformi circa la gestione venatoria e non delle popolazioni di ungulati ruminanti presenti in Piemonte.

OBIETTIVI

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici in Piemonte sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- b. il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- c. nel caso di daino e mufone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- d. il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
- e. la crescita culturale dei cacciatori.

AZIONI

Vengono riportati criteri univoci per la ricognizione e la predisposizione dei piani di prelievo della fauna ungulata ruminante, con particolare riferimento a:

- distretti di gestione;
- piano di programmazione per la gestione degli ungulati (P.P.G.U.);
- censimenti;
- presentazione dei dati di censimento e dei piani di prelievo;
- formulazione dei piani di prelievo.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Le eventuali azioni alternative possono essere indirizzate ad una gestione maggiormente conservativa. Tale scelta porterebbe a probabili ripercussioni negative sulle fitocenosi presenti, poiché densità troppo elevate di ungulati (soprattutto cervidi) comportano una pressione insostenibile sulla rinnovazione di alcune specie forestali, oltre alla possibile insorgenza di patologie infettive.

Altre scelte possibili possono invece privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nella consistenza della popolazione e della sua struttura (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

2. CINGHIALE

Il cinghiale si è dimostrata una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco-etologiche, che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili.

Le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non sono state sinora applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative.

L'analisi dei carniere non può essere ritenuto un criterio utilizzabile, poiché ha validità solo nel momento in cui sia riferibile geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. La situazione attuale della gestione venatoria del cinghiale risente quindi pesantemente dei fattori succitati, ai quali si aggiunge l'incompletezza dei dati relativi al prelievo dei cinghiali in ambito di pianura.

OBIETTIVI

Gli obiettivi della gestione del cinghiale in Piemonte, in linea con quelli della l.r. 9/2000, tendono ad eradicare o a limitare fortemente le popolazioni di questi suidi dai settori non vocati (intesi come aree in cui la loro presenza è causa di impatto sulle attività antropiche), mentre nelle aree vocate (in cui la presenza antropica è bassa e la copertura forestale è maggiore) si dovrà tendere al raggiungimento di densità in equilibrio con le altre biocenosi. L'obiettivo da raggiungere è quindi quello di invertire l'attuale tendenza che vede l'aumento costante dell'impatto economico di questa specie sia sulle colture, sia in termini di sicurezza stradale.

AZIONI

Per il raggiungimento degli obiettivi succitati il PFVR riporta la carta regionale della vocazionalità per il cinghiale: a riguardo occorre precisare che il termine vocazionalità in questo caso non fa riferimento alla capacità portante di un determinato ambiente per una data specie, ma indica la compatibilità della presenza di questo suide con le attività antropiche e con le diverse tipologie di habitat presenti sul territorio regionale. Da questa elaborazione risulteranno aree non vocate per il cinghiale (come le zone a prevalente utilizzo agricolo, in cui la presenza massiccia dei cinghiali non è compatibile) e aree vocate, in cui le particolari condizioni ambientali consentono una presenza equilibrata di popolazioni di cinghiali anche di una certa consistenza (ad esempio aree pedemontane o appenniniche scarsamente antropizzate e caratterizzate da una buona copertura forestale). Sulla base delle risultanze di questa elaborazione potranno essere pianificate le politiche venatorie aventi come oggetto il cinghiale, unitamente alle strategie di contenimento messe in atto dalle Province in base a quanto previsto dalla l.r. 9/2000.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non indica nessun criterio gestionale per quanto attiene il cinghiale, demandando ai comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la programmazione del prelievo venatorio e alle singole Province la pianificazione degli interventi di contenimento numerico. In questo caso verrebbe a mancare un presupposto fondamentale per una pianificazione coordinata della gestione del cinghiale in Piemonte e continuerebbe a permanere l'attuale situazione disomogenea.

- Il PFVR definisce criteri diversi per la redazione della carta della vocazionalità. Potrebbero essere utilizzati, ad esempio, criteri che prendono in considerazione la maggiore o minore capacità portante dei vari ecosistemi nei confronti del cinghiale, intesa come possibilità di offerta trofica e di siti di rifugio. Si è preferito tralasciare questo tipo di approccio, che tende a definire le aree dove è più probabile rilevare la presenza dei suidi in questione, in quanto la loro gestione si pone come obiettivo principale il raggiungimento di una convivenza armonica con le attività umane e tale equilibrio spesso non è strettamente legato alla diffusione della specie sul territorio. In altre parole, pochi cinghiali in particolari contesti non vocati (ad es. colture di pregio) causano molti più problemi che molti cinghiali in ambiti vocati (ad es. aree boscate poco antropizzate).
- Il PFVR individua strumenti diversi dalla carta della vocazionalità per definire le linee gestionali del cinghiale in Piemonte. Ad esempio potrebbero essere considerati i dati relativi alla consistenza delle popolazioni desunti da censimenti, ma, come descritto in precedenza, per attuare un censimento su scala regionale occorrerebbe un impiego di risorse umane e finanziarie spropositato e il margine di errore connesso alla stima sarebbe troppo alto. Si potrebbe anche valutare il dato relativo agli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria, considerando come indice relativo della consistenza delle popolazioni presenti in un dato territorio. Occorre però tenere presente che questo dato, per avere un grado accettabile di attendibilità, deve basarsi su più parametri, che devono portare alla definizione dell'effettivo "sforzo di caccia", che sottintende la conoscenza del numero di cacciatori attivi, delle giornate di caccia e degli abbattuti per singolo cacciatore, del luogo e della data degli abbattimenti, del sesso e dell'età dei soggetti cacciati. Alla luce di quanto sopra esposto si comprende che questo criterio risulta difficilmente applicabile su scala regionale.

3. FAGIANO DI MONTE, PERNICE BIANCA, COTURNICE E LEPRE VARIABILE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Queste specie stanno vivendo una fase di contrazione numerica sull'intero arco alpino piemontese, più o meno grave a seconda delle singole specie. I fattori che hanno determinato questa situazione sono molteplici e possono essere individuati in una

eccessiva pressione venatoria, nel sempre maggiore disturbo antropico e nelle modificazioni ambientali conseguenti allo spopolamento delle montagne e ai cambiamenti climatici.

OBIETTIVI

La gestione delle specie di tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini e nelle Aziende Faunistico-venatorie della Regione Piemonte si pone i seguenti obiettivi:

1. il mantenimento di livelli di consistenza e di densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
2. un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
3. la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

AZIONI

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i soggetti gestori dovranno attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro status, poiché la programmazione dell'attività venatoria a queste specie consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni.

Altre scelte possibili potrebbero privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nella consistenza

della popolazione e della sua struttura (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

4. STARNA E PERNICE ROSSA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Si tratta di due specie stanziali che la normativa prevede siano cacciate sulla base di piani di prelievo elaborati dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Lo status attuale delle popolazioni di questi fasianidi in Piemonte è molto critico, al punto che molti A.T.C. non inseriscono la pernice rossa e la starna tra le specie prelevabili, mentre in altri contesti la pratica delle **immissioni** vanifica qualsiasi strategia gestionale volta a ripristinare popolazioni naturali di queste specie.

OBIETTIVI

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative alla predisposizione dei piani di prelievo, all'attuazione dei censimenti, alla rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

AZIONI

Il PFVR individua criteri uniformi per l'attuazione dei censimenti e la rendicontazione alla Regione del dato relativo alla presenza e al prelievo.

Le strategie gestionali descritte dal PFVR prevedono inoltre di **differenziare il territorio venabile** in:

- **aree a vocazionalità scarsa o modesta** (la maggior parte) dove continuare con la pratica delle immissioni al fine di soddisfare le richieste dell'utenza e dove non mettere in atto nessuna misura di tutela, incentivazione e ricognizione faunistica;
- **territori a buona vocazionalità (Unità di gestione)** in cui attuare particolari misure di tutela (ripopolamenti modesti e mirati, prelievo consentito solo al raggiungimento di determinate densità, contingentamento dei cacciatori ammessi alle unità di

gestione), unitamente alla realizzazione di miglioramenti ambientali mirati per queste specie.

La disamina dei tesserini venatori da parte degli A.T.C. e dei C.A., la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo .

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le azioni alternative potrebbero essere indirizzate verso una gestione maggiormente conservativa, che in questo caso consisterebbero in un provvedimento di chiusura totale del prelievo. Si è preferito privilegiare l'azione che prevede la creazione delle unità gestionali di cui sopra, in quanto permette di conciliare il forte interesse venatorio verso queste due specie con l'esigenza di ripristinare popolazioni naturali di una certa consistenza. In altre parole, vietare il prelievo nelle unità gestionali dirottando l'utenza verso il materiale di allevamento immesso nelle aree meno vocate rappresenta una strategia gestionale in grado di conciliare le diverse esigenze, evitando le situazioni conflittuali che si creerebbero con la chiusura totale del prelievo su tutto il territorio regionale, oltre ad un possibile aumento della pressione venatoria su altre specie. Altre azioni alternative a quelle indicate potrebbero essere indirizzate verso un prelievo quantitativamente più consistente, non condizionato dalla presenza di popolazioni naturali e direttamente legato alle pratiche di immissione. Tale strategia contrasterebbe però con le finalità indicate dalle norme in materia venatoria, che prevedono un prelievo sostenibile e che fanno esplicito riferimento al raggiungimento e al mantenimento di situazioni di equilibrio faunistico-ambientale.

5. FAGIANO

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Al momento non esiste in Piemonte nessuna forma di gestione dei prelievi, con il risultato che le popolazioni sono soggette a continui fenomeni di estinzione locale al termine della stagione venatoria, seguiti da "ricostituzione" degli effettivi ad opera di massicci interventi di ripopolamento. In realtà pare che circa il 70% degli abbattimenti si verifichi entro un periodo di meno di tre settimane dalla data di apertura della caccia, indicando in modo palese come i prelievi siano improntati ad un rapido e non sostenibile consumo degli

individui, che porta inevitabilmente alla scomparsa della specie in breve tempo dalle località aperte alla caccia. **Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica limitate esclusivamente alle aree soggette a divieto venatorio.**

OBIETTIVI

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative all'attuazione dei censimenti e della rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

AZIONI

La disamina dei tesserini venatori da parte degli A.T.C. e dei C.A., la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo.

Viene fissato un limite di prelievo sostenibile basato sui dati forniti da regolari censimenti che non dovrà in linea di massima superare il 20-30% della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Una possibile scelta diversa da quella indicata potrebbe prevedere, in virtù del ruolo di specie "pronta caccia" che il fagiano ha assunto in questi ultimi anni, l'assenza di strategie gestionali volte al ripristino di popolazioni naturali, fatta eccezione per quelle presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, e l'incentivazione delle pratiche di immissione di individui di allevamento, già peraltro molto diffusa.

CRITERI PER I RIPOPOLAMENTI E LE IMMISSIONI

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente la pratica dei ripopolamenti, attuata dai soggetti individuati dalla normativa in materia (Province, A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V.), segue criteri quanto mai disomogenei per quanto attiene le specie oggetto di immissione, le quantità e la provenienza dei capi, nonché le modalità e i tempi di rilascio. A tutto ciò si aggiunge la mancanza di politiche gestionali uniformi anche su territori relativamente circoscritti (come ad esempio possono essere gli A.T.C. di una stessa provincia).

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la definizione di criteri chiari e univoci si riferiscono sia ad una omogeneizzazione delle pratiche attuate in Piemonte relativamente ai ripopolamenti ed alle immissioni, sia ad una maggior conoscenza delle pratiche stesse

AZIONI

Il PFVR definisce criteri uniformi ai quali le Province, i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., nonché i gestori delle A.F.V. e A.A.T.V. dovranno attenersi relativamente ai programmi di immissione da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi a:

- tempi e modi del rilascio;
- scelta di soggetti da immettere;
- località di immissione;
- divieti;
- preavviso alle ASL;
- contrassegni;
- verbale di immissione;
- monitoraggio in periodo venatorio;
- rendicontazione delle attività.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'immissione e i ripopolamenti a fini venatori, con il conseguente mantenimento dell'attuale situazione disomogenea.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli individuati, in particolare relativamente a:
 - o scelta di soggetti da immettere, facendo esclusivo ricorso a materiale di allevamento rispetto a quello di cattura. Tale ipotesi contrasterebbe con l'esigenza di aumentare la probabilità di sopravvivenza in natura dei soggetti immessi, molto bassa nel caso degli individui di allevamento che sono caratterizzati da una scarsa rusticità.
 - o verbale di immissione: il soggetto autorizzato all'immissione potrebbe non essere tenuto alla compilazione del verbale previsto nel PFVR. In questo caso però verrebbe a mancare un utile strumento di verifica dei quantitativi, dei tempi e dei luoghi del rilascio degli animali.
 - o monitoraggio in periodo di esercizio venatorio: si potrebbe prevedere che il cacciatore non abbia l'obbligo di consegnare all'A.T.C. o al C.A. di appartenenza l'eventuale contrassegno rinvenuto sull'animale abbattuto. Il dato circa il numero di abbattimenti in relazione al numero di animali immessi è ritenuto però estremamente importante ai fini della determinazione del successo delle operazioni di ripopolamento e della disamina dello sforzo di caccia.

CRITERI ED INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE (Art. 19 Legge 157/92 e art. 29 l.r. 70/96).

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il controllo della fauna selvatica, così come previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge regionale 70/96, è delegato alle amministrazioni provinciali. La Legge 157/92, all'articolo 19 comma 2, dispone che "tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. [...]".

Da ciò deriva che ogni piano di controllo attuato dalle Province per essere approvato deve essere sottoposto alla valutazione dell'I.N.F.S., il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate.

Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

OBIETTIVI

Sulla base di quanto sopra descritto emerge la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

AZIONI

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per l'elaborazione dei programmi di controllo della fauna selvatica da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a:

- personale autorizzato agli interventi;
- metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto;
- aree di intervento;
- metodi diretti e relative modalità attuative;

- periodo degli interventi;
- verifica;
- rendicontazione.

specie oggetto di controllo, e dalla disamina dei risultati del controllo stesso, senza la quale non risulta possibile verificare l'efficacia dell'azione intrapresa.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per la mitigazione dell'impatto e il controllo della fauna selvatica. In questo caso, soprattutto per ciò che riguarda i protocolli e le metodologie utilizzate, continuerà a permanere l'attuale situazione disomogenea tra le varie Province, le quali continueranno ad attuare il contenimento della fauna selvatica secondo criteri propri.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli indicati, in particolare relativamente a:
 - o metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto: è possibile fare riferimento a metodi e strumenti diversi da quelli riportati nel Piano, i quali rappresentano però un compromesso tra i costi (economici e di manodopera) legati all'adozione di tali metodi e la loro effettiva efficacia, secondo quanto risulta dalle esperienze su campo sinora attuate.
 - o aree e periodi degli interventi: in questo caso la norma non fa riferimento a specifiche limitazioni, per cui in alternativa alle limitazioni previste si potrebbe scegliere di non indicare aree e periodi specifici per l'attuazione degli interventi. Si è ritenuto opportuno definire delle limitazioni per quanto concerne i tempi e i luoghi in cui è possibile l'attuazione dei piani di contenimento, diversi da specie a specie, al fine di limitare al massimo l'impatto di queste attività sul resto della fauna presente nel sito di intervento, soprattutto durante il periodo riproduttivo.
 - o verifica e rendicontazione: potrebbero essere indicate delle procedure di attuazione dei piani di contenimento che non prevedano momenti di verifica e la relativa rendicontazione alla Provincia competente e alla Regione, oppure che prevedano la sola trasmissione dei dati relativi agli abbattimenti o alle azioni di prevenzione. Si è ritenuto necessario indicare chiaramente la verifica (da attuarsi prima e dopo l'attuazione dei piani) e la relativa trasmissione dei dati in quanto ogni programma di controllo non può prescindere da una analisi delle sue reali motivazioni, mediante una verifica dell'impatto e delle consistenze della

**CRITERI IN ORDINE AL RIPARTO, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA LIQUIDAZIONE DEI
DANNI DA FAUNA SELVATICA**

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Per quanto attiene il riparto, l'accertamento e la liquidazione dei danni da fauna selvatica i soggetti competenti devono fare riferimento al Regolamento regionale approvato con **D.G.R. 114-6741 del 3 agosto 2007**.

OBIETTIVI

Il PFVR, rimandando esplicitamente al Regolamento di cui sopra, si pone come obiettivo l'armonizzazione delle procedure di indennizzo dei danni alle colture da fauna selvatica, sia per quanto attiene la fase istruttoria che per quanto riguarda la valutazione sul campo dell'evento dannoso, al fine di evitare le discordanze che si sono verificate sinora tra le valutazioni e le procedure dei diversi soggetti interessati.

AZIONI

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i soggetti competenti dovranno attenersi per l'espletamento delle procedure di competenza attinenti l'indennizzo dei danni da fauna selvatica sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a:

- soggetti interessati e riparto;
- denuncia del danno;
- accoglimento della domanda;
- accertamento del danno;
- tipologia di danno risarcibile;
- quantificazione del danno;
- soggetti beneficiari;
- liquidazione del danno;
- obblighi di ripristino;
- registrazione del danno.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

I criteri riportati dal PFVR, ripresi integralmente dal regolamento citato in precedenza, rappresentano il risultato del confronto tecnico tra la Regione, le Province e le categorie professionali agricole e sono il frutto di una mediazione tra tutte le esigenze e le diverse necessità emerse da tale confronto.

Ad esclusione dei criteri fissati dalla normativa, è sicuramente possibile individuare delle azioni alternative a quelle riportate dal PFVR, che vadano a privilegiare alcuni aspetti rispetto ad altri. In questo caso però verrebbe a mancare quell'equilibrio tra i diversi aspetti legati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, non ultima una equa distribuzione del fondo regionale previsto dalla l.r. 70/96. I criteri previsti hanno infatti l'obiettivo di rendere uniformi le procedure legate alla perizia del danno e alla richiesta di indennizzo, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.

INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Allo stato attuale le possibili misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica sono attuate in misura molto inferiore a quanto sarebbe auspicabile e si segnalano soltanto interventi sporadici dovuti a iniziative locali di singole Province o Comitati di Gestione di A.T.C. o C.A.. Le cause di questa situazione sono diverse e vanno dalla scarsa conoscenza degli strumenti e delle tecniche utilizzabili alle difficoltà dovute alla insufficienza di manodopera per la loro realizzazione (necessità di manutenzione pressoché continua).

OBIETTIVI

Si intende diffondere maggiormente il ricorso alle tecniche di prevenzione dei danni alle colture, soprattutto quelle di pregio, in modo da integrare gli ordinari interventi di controllo numerico messi in atto dalle Province.

AZIONI

Il PFVR riporta gli strumenti e le tecniche di prevenzione risultate maggiormente efficaci nei confronti delle specie più frequentemente causa di danneggiamenti alle colture (in particolar modo cinghiali e corvidi).

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

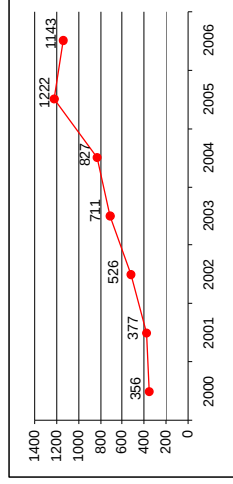
La reale applicabilità delle misure di prevenzione dipende, come accennato in precedenza, da fattori di natura economica, logistica e tecnica. La tecnologia odierna mette a disposizione diversi strumenti teoricamente efficaci, che però risultano difficilmente sfruttabili a causa degli elevati costi, intrinseci e di esercizio. Altre soluzioni, come la cattura e la traslocazione degli animali causa di problemi, risultano di difficile, se non impossibile, realizzazione a causa di evidenti fattori legati alla carenza di manodopera specializzata, alle conseguenze sugli ecosistemi (anche di tipo sanitario), alla difficoltà di reperire siti idonei per il rilascio. Le soluzioni proposte da alcune parti dell'opinione

pubblica che fanno riferimento alla cattura e alla sterilizzazione degli individui sono inapplicabili per specie così numerose e di difficile catture come i cinghiali o i corvidi. In considerazione del rapporto costi/benefici si ritiene quindi che non sussistano attualmente azioni alternative a quelle indicate nel PFVR.

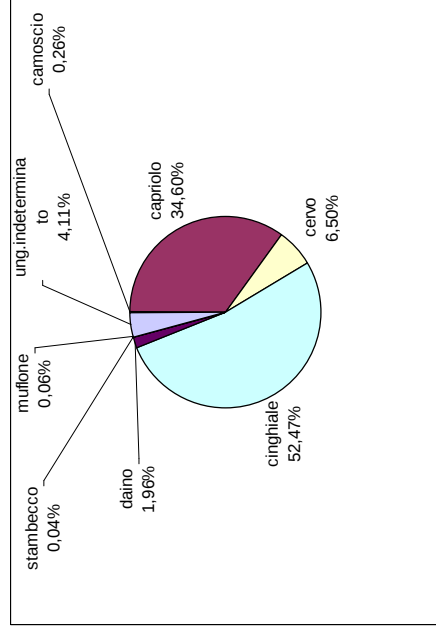
INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI SINISTRI STRADALI CON IL COINVOLGIMENTO DI FAUNA SELVATICA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

In Piemonte il fenomeno degli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica (soprattutto ungulata) ha acquistato negli ultimi anni dimensioni sempre maggiori. Il grafico seguente illustra l'andamento del fenomeno a partire dal 2000.



La distribuzione degli eventi in base alla specie coinvolta (vedi grafico seguente) dimostra come sono soprattutto i cinghiali e i caprioli le specie maggiormente coinvolte, seguite dai cervi.



L'attuazione di efficaci interventi di prevenzione nei confronti di questo fenomeno, analogamente a quanto avviene per i danni alle colture agricole, risente di una mancanza di strategie uniformi su scala regionale, dal momento che spesso la loro applicazione è caratterizzata da una certa sporadicità ed è sempre legata ad iniziative locali non coordinate, messe in atto dalle singole amministrazioni provinciali o da A.T.V. e C.A..

OBIETTIVI

Si intende diffondere maggiormente il ricorso a misure di prevenzione e mitigazione del fenomeno, sulla base delle esperienze maturate in campo in diverse situazioni.

AZIONI

Vengono riportati gli strumenti e le tecniche di prevenzione risultate maggiormente efficaci nei confronti delle specie più frequentemente coinvolte negli incidenti stradali, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nelle pubblicazioni **“Fauna selvatica ed infrastrutture lineari Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica”** e **“Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica: metodi d'indagine e caso studio in ambiente montano”**, realizzate dalla Regione e da ARPA Piemonte e pubblicate rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Nel considerare l'esistenza di possibili azioni alternative per la mitigazione del fenomeno valgono sostanzialmente le medesime considerazioni esposte per la prevenzione dei danni alle colture agricole, a cui si rimanda.

INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La sempre minore naturalità degli ambienti antropizzati e la conseguente diminuzione della consistenza delle specie meno adattabili ed ecologicamente più esigenti ha evidenziato la necessità di attuare delle misure di miglioramento degli habitat più compromessi in modo da aumentare la loro capacità portante (intesa come offerta di siti di alimentazione, di rifugio e di riproduzione).

Esistono attualmente abbondanti esperienze relative all'attuazione di tali misure, la cui applicazione in Piemonte non ha seguito e non segue una pianificazione coordinata tra i vari soggetti interessati (principalmente le Province e i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A.). A questo proposito si rileva che spesso l'estemporaneità degli interventi è stata la causa della loro scarsa efficacia.

OBIETTIVI

Nei territori pianeggianti caratterizzati da agricoltura intensiva e da eccessiva semplificazione del paesaggio si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare in modo significativo l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale e distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità colturale, riducendo le dimensioni dei blocchi monocolturali, e nel ripristino di elementi a copertura vegetale permanente, quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie di fauna selvatica.

Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura: in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale dovranno essere rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna.

Nelle zone montane gli interventi da attuare sono rivolti soprattutto al recupero parziale degli habitat che avevano favorito la presenza delle specie che prediligono le colture

cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, in caso di esposizioni favorevoli, anche la starna.

Una volta delineate le misure idonee relative ai vari ambienti e alle varie specie a cui sono rivolte, l'indicazione di criteri univoci a livello regionale contribuirà a delineare strategie comuni tra i vari soggetti attuatori, con un conseguente miglioramento della loro efficacia.

AZIONI

Il PFVR riporta le misure di miglioramento ambientale a fini faunistici risultate maggiormente efficaci nei confronti delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico, distinte per contesti ambientali (pianura, collina, montagna).

Nella **zona di pianura** gli interventi consistono in:

- realizzazione di colture per l'alimentazione della piccola fauna;
- creazione o mantenimento di fasce inerbite;
- aratura tardiva dei residui colturali;
- impianto di siepi, filari e piccoli boschetti;
- recupero e realizzazione di punti d'acqua;
- riduzione degli impatti delle operazioni agricole.

Nelle **aree di collina** le misure di miglioramento ambientale sono rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno-vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione.

Nelle **zone pedemontane e montane** le misure principali consistono in:

- ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- impianto di arbusti e alberi da frutto (nelle fasce altitudinali medio-basse);
- creazione e ripristino di punti d'acqua e di abbeverata.

Oltre alle misure suddette vengono riportate indicazioni per l'elaborazione di progetti pluriennali differenziati per le diverse tipologie di gestione (territori a caccia programmata, Z.R.C., Oasi di protezione, ecc.).

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Possono essere individuate azioni alternative che prevedano misure diverse rispetto a quelle indicate nel PFVR, le quali rappresentino però il frutto delle esperienze condotte sinora in campo e che si sono rivelate maggiormente efficaci, soprattutto in considerazione del loro rapporto costi/benefici. I costi sono rappresentati sostanzialmente dall'impegno di manodopera richiesto per l'attuazione delle misure proposte e dalla perdita economica a cui va incontro il proprietario o conduttore del fondo in seguito al cambio di destinazione dei terreni su cui vengono applicate le misure stesse.

Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per l'attuazione delle misure di miglioramento ambientale a fini faunistici e lasciare che ogni soggetto interessato agisca in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI CHE SI IMPEGNINO ALLA TUTELA E AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente l'opportunità offerta dalla l.r. n. 70/96 di accedere a finanziamenti finalizzati alla tutela e al ripristino di habitat non risulta sfruttata, soprattutto perché, in assenza del Piano faunistico-venatorio regionale, non sono stati delineati dei criteri univoci con i quali i proprietari e conduttori di fondi, d'intesa con i comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e con le Comunità Montane, possono richiedere alla Regione Piemonte i contributi di cui all'articolo 56 della suddetta legge regionale.

OBIETTIVI

Alla luce di quanto sopra descritto si rileva la necessità di definire criteri univoci a livello regionale a cui devono attenersi i proprietari e i conduttori di fondi, d'intesa con i comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e con le Comunità Montane, per accedere ai contributi che Regione Piemonte può erogare secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

AZIONI

Il PFVR riporta i criteri univoci per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui sopra, con particolare riferimento a:

- soggetti beneficiari;
- tipologie d'intervento;
- modalità di accesso ai finanziamenti;
- priorità di accoglimento delle domande;
- documentazione da allegare alle domande;
- verifica;
- decadenza e revoca.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Il PFVR potrebbe individuare azioni alternative che prevedano misure diverse da quelle indicate, soprattutto per quello che concerne le varie tipologie di intervento. A tale proposito però, analogamente a quanto riportato nel capitolo relativo ai miglioramenti ambientali, anche in questo caso l'efficacia delle misure proposte è stata dimostrata dalle esperienze in campo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto costi/benefici.

Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per la corresponsione di incentivi per il ripristino degli habitat e lasciare che A.T.C. e C.A. agiscano in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E L'ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della Direttiva 79/409/CE, individua una serie di norme di tutela da applicare all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), con particolare riferimento ad alcune limitazioni in materia venatoria, quali ad esempio i divieti di caccia alla pernice bianca, di esercizio venatorio nel mese di gennaio con l'esclusione del prelievo degli ungulati, di anticipo dell'inizio della stagione venatoria, di utilizzo di munizioni di piombo.

Con D.G.R. n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008 la Regione Piemonte ha individuato le misure di conservazione riferite all'attività venatoria da applicare sul territorio regionale.

Per quanto concerne i Siti di Importanza Comunitaria, allo stato attuale non sono ancora vigenti particolari misure di salvaguardia e gestione, ad esclusione delle procedure di Valutazione di Incidenza a cui devono essere assoggettati piani, programmi e progetti che incidano in qualche misura su di essi.

Il Titolo III della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" individua le norme relativamente alle finalità, alla definizione e alla gestione della rete Natura 2000.

In particolare l'articolo 41 al comma 7 dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata, ai sensi della l.r. 70/96, ai comitati di gestione dei comprensori alpini (C.A.) e degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

L'articolo 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano faunistico-venatorio regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/89.

Poiché la l.r. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette.

Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione, di cui all'articolo 47.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che il PFVR si prefigge sono rivolti a rendere compatibile la pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di siti inseriti nella rete Natura 2000.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono definiti criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura e di Zone di Addestramento Cani all'interno di Siti Natura 2000. Viene espressamente individuata nella Valutazione di Incidenza lo strumento con il quale valutare la compatibilità delle attività svolte all'interno di suddette zone con le esigenze di tutela dei siti Natura 2000.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Una possibile scelta alternativa a quelle indicate può essere quella di non considerare, ai fini della pianificazione venatoria, se non per quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, la presenza dei siti Natura 2000. In particolare si potrebbe non inserire tra i criteri per l'individuazione delle Oasi di Protezione la presenza di S.I.C., neanche nel caso di siti individuati espressamente per finalità di tutela faunistica.

Una scelta che va in direzione contraria a quella sopra indicata, nel senso che risulterebbe più "cautelativa", potrebbe prevedere che tutti i S.I.C., indipendentemente dalla motivazione della loro individuazione, vengano considerati ai fini dell'individuazione degli Istituti di protezione.

Si ritiene però che i criteri contenuti nel PFVR rappresentino un equo compromesso tra le diverse esigenze e le finalità della gestione e della pianificazione faunistico-venatoria, così come previsto dalla normativa in materia.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E LORO UTILIZZAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'estrema frammentazione ambientale conseguente allo sfruttamento del territorio da parte dell'uomo, soprattutto nelle aree pianeggianti della nostra regione, condiziona fortemente la presenza e la consistenza della fauna selvatica. La creazione di reti ecologiche che sfruttino le residue aree naturali presenti sul territorio non è stata finora un criterio adeguatamente considerato nella stesura di piani e programmi di interesse faunistico e ambientale, ad iniziare dai Piani faunistico-venatori provinciali. A riguardo sono stati elaborati studi di diversa natura che hanno indagato a livello locale l'esistenza di corridoi ecologici, sempre su iniziative isolate che hanno utilizzato modelli e criteri non univoci.

OBIETTIVI

Il PFVR intende sottolineare la assoluta necessità di inserire l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione di piani e programmi di gestione faunistica, con particolare riguardo ai piani faunistico-venatori provinciali, per la parte riguardante i criteri per l'individuazione delle Oasi di protezione.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR definisce un modello teorico a cui le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di protezione.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte in alternativa a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti:

- non indicare la presenza di corridoi ecologici quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali. Questa opzione non terrebbe però conto dell'importanza del ruolo delle connessioni ecologiche nel mantenimento e nel recupero della biodiversità in contesti fortemente alterati dall'uomo.
- indicare uno o più modelli diversi da quello riportato dal Piano per la determinazione dei corridoi ecologici. A riguardo si è fatto riferimento ad uno specifico studio

elaborato all'uopo per la Regione da A.R.P.A. Piemonte; non si è a conoscenza dell'esistenza di studi analoghi utilizzabili su scala regionale.

- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione dei corridoi e della rete ecologica sul territorio di propria competenza. In questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani provinciali attribuito al Piano faunistico-venatorio regionale dalla normativa vigente.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE E PRINCIPALI FORME DI TUTELA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La Regione Piemonte ha recentemente acquisito i dati relativi allo studio "La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo" (R. Toffoli, G. Boano, M. Calvini, F. Carpegna, S. Fasano).

OBIETTIVI

Gli obiettivi consistono nella tutela dei principali siti di passaggio e di sosta dell'avifauna migratrice in Piemonte mediante la creazione di una rete di zone di protezione lungo le principali direttrici di volo.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR riporta i dati recentemente acquisiti relativi all'individuazione delle principali rotte di migrazione dell'avifauna sul territorio piemontese, ai quali le Province dovranno fare riferimento per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di Protezione.

In particolare vengono indicati:

- le principali direttrici di volo;
- il confronto tra le direttrici di volo e le Aree protette esistenti;
- le aree in cui istituire Oasi di Protezione;
- i settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte alternative a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti:

- non indicare la presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali. In questo caso verrebbe sminuito il ruolo attribuito dalla legge alle Oasi di Protezione al fine di agevolare la sosta e il rifugio della fauna, compresa quella migratoria.

- fare riferimento a dati diversi da quello riportati dal Piano per la determinazione delle rotte di migrazione. Occorre precisare però che a riguardo non risultano studi analoghi che raccolgano organicamente a livello regionale i dati relativi agli spostamenti dell'avifauna migratoria;
- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione delle rotte di migrazione sul territorio di propria competenza. In questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani provinciali attribuito al Piano faunistico-venatorio regionale dalla normativa vigente.

MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULL'AMBIENTE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Uno degli aspetti legati all'impatto indiretto dell'attività venatoria sull'ambiente è legato alla dispersione delle munizioni di piombo: questo metallo, infatti, quando è ingerito, può provocare dei danni gravi che compromettono la riproduzione e il volo dell'avifauna acquatica (saturismo).

Per quanto concerne le Zone di Protezione Speciale la direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. L'attività venatoria infatti, pur essendo praticabile in tali contesti, può in modo indiretto incidere negativamente sullo status delle popolazioni oggetto di tutela per le quali sono state individuate le Z.P.S..

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni.

OBIETTIVI

La progressiva riduzione dell'utilizzo delle munizioni di piombo, al fine di ridurre i casi di saturismo nell'avifauna, soprattutto quella acquatica, rappresenta l'obiettivo finale individuato dal presente Piano.

Per quanto attiene le Z.P.S. si intende mitigare l'impatto diretto e indiretto dell'attività venatoria sulle biocenosi presenti all'interno di tali siti.

Nelle zone boscate percorse dagli incendi, infine, le condizioni ambientali particolarmente critiche conseguenti al passaggio del fuoco pongono la fauna selvatica sopravvissuta in situazioni di particolare vulnerabilità, sensibilmente aggravata da una eventuale pressione venatoria. La mitigazione di tale pressione è uno degli obiettivi del PFVR.

AZIONI

Munizioni di piombo

Nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'utilizzo di pallini di piombo.

Ai sensi del D.M. 17-10-2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nelle Z.P.S., individuate dal Decreto del 5 luglio 2007, sono vietati:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) OMISSIS
- e) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacrus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- i) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- a) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Aree boscate percorse dal fuoco

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10 della suddetta Legge) i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale.

Le Province devono indicare, in sede di redazione dei piani faunistici venatori provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata, provvedendo a segnalare la presenza mediante l'apposizione di idonea tabellatura. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità del Piano faunistico venatorio provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Per quanto concerne la limitazione nell'uso delle munizioni di piombo, il relativo divieto recepisce quanto previsto dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", che detta norme per l'applicazione della Direttiva 79/409/CEE e per le misure di conservazione relative alle Z.P.S.. Non essendo possibile perseguire per ovvie ragioni l'"opzione zero", ossia la scelta di non recepire le indicazioni del suddetto decreto, poteva essere considerata una possibile azione alternativa quella di vietare l'utilizzo delle munizioni di piombo su tutto il territorio venabile regionale. Questa opzione è stata giudicata scarsamente praticabile per le seguenti motivazioni: l'accumulo di piombo sul terreno è tipico delle zone golenali dove si pratica la caccia da appostamento fisso agli anatidi, mentre nel resto del territorio, ove si pratica per lo più la caccia in forma vagante, non si verificano concentrazioni rilevanti di questo metallo; l'uso di munizioni diverse dal

piombo (ad es. acciaio) comporta comunque in molti casi una variazione dell'efficacia delle caratteristiche balistiche e di conseguenza la necessità di cambiare tipo di arma.

Per le misure di mitigazione dell'attività venatoria all'interno delle Z.P.S. il PFVR recepisce quanto previsto dal D.M. 17 ottobre 2007: valgono quindi le medesime considerazioni del punto precedente per quanto attiene all'opzione zero.

Per quanto concerne il divieto di praticare l'attività venatoria nelle zone boscate percorse dal fuoco, può essere considerata quale azione alternativa quella di limitare l'ambito del PFVR a quanto stabilito dalla Legge 353/2000. Valutando tali misure insufficienti per mettere in atto adeguate strategie di tutela, si è ritenuto necessario specificare in sede di redazione del piano alcune competenze non previste dalla norma, in particolare quella relativa alla segnalazione mediante tabellatura delle zone interdette, assegnata alla Provincia competente, e la possibilità per le stesse Province, ai fini della redazione dei Piani faunistico venatori provinciali, di avvalersi dei dati in possesso della Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale di prevenzione e lotta agli incendi.

5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DI PIANO

Il PFVR rappresenta uno strumento per attuare una politica gestionale e venatoria il più possibile omogenea e condivisa a livello regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e l'individuazione di criteri e indirizzi univoci per l'attuazione delle attività previste dagli stessi.

I contenuti del PFVR si sviluppano sia nella direzione di una ricerca di compromesso tra le esigenze di tutela della biodiversità e lo svolgimento dell'attività venatoria, sia nella direzione di una mitigazione dell'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche.

Una gestione faunistico-venatoria omogenea e coordinata rappresenta sicuramente un presupposto importante per intraprendere un percorso virtuoso che porti ad una effettiva tutela della biodiversità e al superamento di alcune criticità.

Di seguito vengono descritti gli effetti previsti dalle azioni del Piano che si ritiene possano avere una diretta ricaduta sull'ambiente ed in particolare sulla fauna.

- a. Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura. Individuando queste aree secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le dimensioni territoriali di questi istituti di protezione, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato.
- b. Aree a Caccia Specifica. Tali aree, se individuate con criteri univoci e corretti, possono rappresentare un importante strumento di tutela. Ad esempio laddove la necessità di contenere l'espansione degli ungulati, cinghiale in primis, collide con l'esigenza di tutelare altre specie (ad esempio quelle appartenenti alla tipica fauna alpina), si evidenzia la possibilità di operare il prelievo solo su alcune specie e con tecniche poco impattanti sulle altre (la caccia degli ungulati con il fucile ad anima rigata senza cane non arreca un disturbo eccessivo su altre specie, come per esempio il fagiano di monte o la coturnice).
- c. Aree per l'addestramento e le gare dei cani. L'attività che si svolge all'interno di queste zone, che può prevedere anche la facilità di sparo, non è compatibile con le esigenze di tutela della fauna, poiché il disturbo e la pressione sul territorio possono essere notevoli. I criteri stabiliti dal PFVR prevedono che queste dovranno essere individuate esclusivamente in contesti ambientali di scarso o nullo valore naturalistico.

- d. Ricostruzione, gestione e prelievo della fauna selvatica. È evidente che ogni azione volta a definire criteri univoci e coordinati non potrà che avere ricadute positive sulle politiche gestionali in Regione Piemonte. Ciò vale soprattutto per quanto concerne la ricognizione faunistica, vale a dire i censimenti e le stime di presenza, attività basilare per definire ogni piano di prelievo che si voglia ritenere attendibile. Poiché la fauna selvatica non tiene conto dei confini amministrativi e gestionali individuati dall'uomo, è assolutamente necessario che le operazioni di censimento siano il più possibile coordinate tra i vari soggetti che ne hanno competenza, al fine di minimizzare il più possibile i margini d'errore già naturalmente presenti in tali attività.

- e. Immissione e ripopolamenti di fauna selvatica. L'introduzione di fauna selvatica in un territorio è un'operazione delicata che necessita di un'accurata fase prodromica di valutazione approfondita del contesto ambientale nel quale ci si appresta ad operare. Spesso, se tale valutazione non viene effettuata accuratamente, si assiste al fallimento delle operazioni di ripopolamento, dovuto ad una molteplicità di fattori, che vanno dalla scarsa rusticità dei soggetti utilizzati alla scarsità di siti di rifugio e di alimentazione, alla presenza di agenti patogeni, ecc.. Lo scarso successo dei ripopolamenti è soltanto un aspetto di questo fenomeno: a volte si sono osservati effetti indesiderati sull'ambiente e sulle biocenosi verificatesi in seguito all'introduzione di fauna a scopi venatori. L'eccessiva pressione sulle biocenosi forestali dovuta all'esuberanza numerica di alcune popolazioni di cervo, l'incremento della volpe in seguito all'aumento dell'offerta alimentare rappresentata dalla selvaggina di allevamento "pronta caccia", la comparsa di alcune patologie anche gravi, come la tularemia, sono solo alcuni esempi di come l'introduzione di fauna può avere conseguenze negative. Appare quindi evidente che su questo argomento la predisposizione di criteri univoci e chiari che impediscano il verificarsi dei fenomeni predetti apporterà dei sicuri benefici alla conservazione della biodiversità nel territorio piemontese.

- f. Monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone. Il controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dall'art. 29 della l.r. 70/96, viene attuato dalle Province con metodi e tempi diversi che delineano un quadro disomogeneo dal quale emerge la scarsa efficacia dei programmi di contenimento. Il monitoraggio costante e coordinato dell'impatto della fauna selvatica nei confronti delle attività antropiche, delle cenosi forestali e delle altre specie animali è il primo passo verso una disamina

sostanziale del fenomeno che sia funzionale all'elaborazione di programmi di prevenzione e di contenimento efficaci.

g. Prevenzione dei danni alle colture agricole. Il PFVR fa riferimento a precise tecniche di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica. Su scala locale tali metodi possono dimostrarsi più efficaci delle operazioni di contenimento numerico con arma da fuoco, risultando sicuramente meno impattanti sul resto delle specie.

h. Prevenzione dei sinistri stradali che coinvolgono la fauna selvatica. La realizzazione di interventi di mitigazione (passaggi per la fauna, recinzioni, sistemi di allertamento attivi e passivi) per permettere alla fauna selvatica di attraversare la rete viaria in sicurezza rappresenta una valida soluzione per limitare il più possibile il verificarsi di incidenti stradali che coinvolgono i selvatici. Contribuire alla diffusione di tali accorgimenti ridurrebbe il forte impatto che le strade hanno nella frammentazione degli habitat e nell'interruzione dei corridoi ecologici che li connettono.

i. Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici. L'estrema banalizzazione ambientale che caratterizza l'attuale contesto rurale esalta l'importanza di tali interventi, che hanno lo scopo di fornire alimentazione, siti di rifugio e riproduzione, indispensabili per la fauna selvatica, venabile e non. Occorre però che la diffusione di tali pratiche sia uniforme e costante nel tempo e sia pianificata secondo criteri univoci e chiari, individuando le tecniche più adatte alle varie situazioni. Il PFVR fa riferimento a quanto finora è stato sperimentato e rimanda alle numerose e qualificate pubblicazioni a riguardo.

6. MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE

Il PFVR è lo strumento principale, insieme con i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, attraverso il quale perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia, indirizzati in modo univoco verso la salvaguardia e il recupero dell'equilibrio faunistico e ambientale del territorio regionale.

Tra le finalità della l.r. 70/96 sono infatti espressamente citate:

- a) la disciplina dell'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
- b) l'eliminazione dei fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- c) la creazione sul territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- d) la valorizzazione del ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.

In questo contesto è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle biocenosi e all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale. In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

7. MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO

Uno degli aspetti innovativi e fondamentali della VAS è l'attività di monitoraggio che consente di seguire negli anni l'attuazione del Piano e di controllare gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione. Una delle finalità del monitoraggio è quella di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di indirizzare l'adozione delle necessarie misure correttive.

Per il monitoraggio del PFVR sarà utilizzato un set di indicatori che si riferiscono principalmente a specie di fauna selvatica (es. ungulati, galliformi alpini) o ad eventi (danni alle colture agricole, incidenti stradali con coinvolgimento di selvatici) per i quali esistono serie storiche di dati, in modo da ottenere una situazione confrontabile con quella esistente precedentemente all'adozione del Piano. In questo modo sarà possibile valutare concretamente gli effetti del PFVR a partire dall'anno di adozione e per tutto il suo periodo di validità.

Il set di indicatori individuato consentirà altresì di correggere gli eventuali squilibri che si saranno evidenziati durante il periodo di validità del Piano, intervenendo con scelte gestionali in tempo reale, ad esempio attraverso l'approvazione e/o la modifica del calendario venatorio.

Una parte consistente delle specie oggetto di monitoraggio è stata individuata fra le specie cacciabili. Altri indicatori sono invece riferiti a specie con problemi di conservazione e oggetto di tutela, al fine di valutare correttamente lo "stato di salute" delle popolazioni e degli habitat che le ospitano, oltre che dell'ambiente in generale, così come l'impatto delle diverse attività antropiche sulle differenti specie di fauna selvatica nei diversi contesti.

Altri indicatori sono stati invece individuati *ex novo*, così da consentire nel tempo la predisposizione di serie storiche utili al monitoraggio permanente di alcuni fattori importanti relativamente al rapporto fauna-agroecosistemi e all'incidenza di alcune pratiche tendenti a ricreare popolazioni stabili in determinati territori.

I parametri individuati nel complesso faranno riferimento alla banca dati faunistica regionale, curata dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Tali indicatori costituiranno il riferimento principale al fine di definire, per ogni anno di validità del piano, un quadro di controllo paragonabile alle previsioni prospettate in fase di valutazione degli scenari nel corso della V.A.S..

Gli indicatori sono infatti stati individuati tenendo conto delle specifiche azioni di Piano evidenziate nel corso della VAS stessa, al fine di rendere possibile il monitoraggio complessivo del Piano.

Nella tabella seguente sono richiamate le azioni principali previste dal PFVR.

Tabella Azioni

Gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte	1
Disciplina dell'attività venatoria	2
Riqualificazione delle risorse ambientali	3
Monitoraggio dello status delle singole specie	4
Monitoraggio e disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma	5
Coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR	6
Individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale	7
Individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione	8
Individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano	9

Per ogni indicatore sono stati individuati i seguenti parametri:

- azioni previste dal piano interessate dall'indicatore specifico;
- categoria a cui si può ascrivere l'indicatore;

- descrizione sommaria dell'indicatore;
- specifiche ulteriori dell'indicatore;
- strumenti effettivi utilizzati per il monitoraggio;
- parametri numerici considerati;
- risultati attesi in relazione al PFVR.

Gli indicatori individuati sono riportati nella tabella seguente.

Tabella indicatori

azioni previste dal piano interessate dall'indicatore	categoria indicatore	descrizione indicatore	specifiche indicatore	strumenti monitoraggio	parametri considerati	risultati attesi
1-2-4-7	ungulati	status popolazione cervo	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1-2-4	ungulati	status popolazione camoscio	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1-2-4-7	ungulati	status popolazione capriolo	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale - diminuzione danni alle colture e sinistri stradali
1-2-4-7-9	ungulati	distribuzione e consistenza numerica cinghiale	raccolta dati abbattimenti, incidenti stradali e danni alle colture	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale - diminuzione danni alle colture e sinistri stradali
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione fagiano di monte	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione pernice bianca	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione coturnice	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-4-5-8	lagomorfi	status popolazione lepore variabile	raccolta dati di presenza e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi presenza/assenza	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat

8. SINTESI NON TECNICA

La parte preliminare del Rapporto Ambientale illustra i contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale, suddivisi in una **sezione tematica** e una **sezione regolamentare**.

La prima descrive le realtà ambientali e faunistiche presenti sul territorio regionale, sia dal punto di vista dello status di alcune specie di interesse conservazionistico (fauna a protezione assoluta), che dal punto di vista gestionale (fauna venabile). Vengono trattati anche l'impatto di alcune specie sulle attività antropiche (danni alle colture e incidenti stradali), la gestione faunistico-venatoria attuale (numero di cacciatori sul totale della popolazione, suddivisi per età e provenienza, andamento dell'entità del prelievo per singola specie suddiviso per C.A. e A.T.C., operazioni di ripopolamento ecc.)

La sezione regolamentare riporta invece i criteri ai quali i soggetti individuati dalla normativa di settore devono attenersi per l'attuazione di quanto specificatamente previsto; in particolare vengono definiti i criteri ai quali le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani faunistico-venatori, per la gestione venatoria nei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale), per l'individuazione dei corridoi ecologici e delle principali rotte di migrazione dell'avifauna.

A questa prima parte segue una descrizione dei **contesti territoriali di riferimento**, individuati come suddivisione del territorio regionale in comprensori omogenei, cioè aree geografiche caratterizzate da tipologie ambientali peculiari, unitamente a una descrizione dei criteri con i quali è stata definito il Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.). Questa parte del rapporto ambientale descrive anche quali sono le principali **criticità ambientali**, intese come specie faunistiche sulle quali gravano problemi di conservazione, e le principali **sensibilità ambientali**, cioè particolari situazioni o tipologie ambientali, per le quali sono necessari specifici interventi di tutela.

Il Rapporto Ambientale prosegue con l'**analisi della coerenza esterna**, disamina delle relazioni del PFVR con quanto stabilito dalle politiche ambientali di tipo internazionale (convenzioni) e comunitario (direttive), unitamente alla valutazione della coerenza con la normativa nazionale e regionale, sia di settore che ambientale. Sempre in questa sezione del Rapporto viene considerata la conformità con altri strumenti di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale sia in fase attuativa (es. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Piano Territoriale Regionale, Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale di TERNA S.p.A.), sia in corso di redazione (es. Nuovo Piano Territoriale Regionale, Piano Paesaggistico Regionale).

1-2-3-4-5-6	lagomorfi	popolazioni naturali di leprie europea	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	fagiano	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	starna	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	pernice rossa	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	scolopacidi	beccaccia	individui prelevati	analisi tesserini venatori	n. individui - n. cacciatori	incremento popolazioni naturali
1-2-3-9	corvidi	monitoraggio popolazioni di cornacchia	danni periziati - individui osservati	danni alle colture - punti di ascolto	n. individui	riduzione densità attuale
4	canidi	status popolazione lupo	raccolta dati sulla distribuzione	monitoraggio segni di presenza - analisi genetiche	n. branchi	mantenimento popolazione vitale
8	produzioni agricole	danni alle colture agricole	danni periziati	perizie	n. eventi/specie/anno - importo periziato /specie/anno	diminuzione eventi
7-8	sinistri stradali	sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica	danni periziati	perizie	n. eventi/specie/anno	diminuzione eventi
4	Direttiva Uccelli	specie target	monitoraggio specie target inserite in direttiva uccelli	punti di ascolto	n. individui	mantenimento densità attuali o incremento
4	Siti Natura 2000	specie target	monitoraggio specie target	punti di ascolto	n. individui	mantenimento densità attuali o incremento
1-2-3-6-8	aree umide	aree umide per la sosta, lo svernamento e le attività trofiche degli uccelli	raccolta dati sul numero e le superfici esistenti	censimento	numero - superficie (ha)	mantenimento superfici attuali o incremento

Il Rapporto Ambientale prosegue con l'**analisi di coerenza interna**, la quale si sviluppa partendo dalla definizione degli obiettivi del Piano e delle relative azioni individuate per il loro conseguimento, passando attraverso la considerazione di eventuali azioni possibili e alternative a quelle indicate: questo al fine di verificare l'effettiva rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi individuati dallo stesso.

All'analisi di coerenza interna segue la sezione inerente la **valutazione degli effetti ambientali delle azioni di piano**, ossia l'individuazione delle ricadute sull'ambiente naturale previste a seguito dell'attuazione delle misure indicate dal Piano. In particolare, tra tutti gli ambiti interessati dalle azioni di Piano, tale valutazione è stata maggiormente approfondita nei confronti di:

- criteri per l'individuazione delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Aree a Caccia Specifica, delle Aree per addestramento e gare di cani da caccia;
- criteri per l'attuazione dei ripopolamenti e delle immissioni di fauna selvatica;
- ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica;
- monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone;
- prevenzione dei danni alle colture agricole e degli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica;
- interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.

Il capitolo successivo del Rapporto Ambientale prende in considerazione le **mitigazioni e le misure compensative** da mettere in atto per ovviare agli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste dal PFVR. A questo proposito è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle biocenosi e all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale. In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

Al suddetto monitoraggio è dedicata l'ultima parte del Rapporto Ambientale, la quale descrive le misure per la verifica dell'efficacia delle azioni previste dal PFVR. A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti contesti:

- ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica;
- immissione e catture a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- impatto della fauna sulla sicurezza stradale;
- impatto della fauna sulle colture agricole.

Tutti i dati relativi agli ambiti suddetti sono periodicamente raccolti dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e informatizzati nella Banca Dati Faunistica Regionale, strumento che permette di osservare l'andamento dei fenomeni considerati e valutare l'efficacia delle azioni contenute nel PFVR in relazione agli obiettivi prefissati.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

INTRODUZIONE

La direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti sistematicamente a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3 paragrafo 2) e ne esclude chiaramente altri (art. 3 paragrafo 8); in particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", agli articoli 6 e 7, prevede infatti la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e sui Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat", e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre il Piano faunistico-venatorio regionale alla Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica è anche svolta la Valutazione di Incidenza del Piano.

La presente Relazione è stata predisposta al fine di valutare la rispondenza degli obiettivi del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) alle necessarie misure di conservazione della biodiversità derivanti dall'applicazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli" e l'incidenza delle azioni di Piano sui Siti costituenti la Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat tutelati dalle direttive.

Il primo capitolo della Relazione illustra i contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale, che sono suddivisi in una sezione tematica e una sezione regolamentare.

Segue una descrizione dei contesti territoriali di riferimento, individuati come suddivisione del territorio regionale in comprensori omogenei, cioè aree geografiche caratterizzate da tipologie ambientali peculiari, unitamente a una descrizione dei criteri con i quali è stata definito il Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.). Questa parte della Relazione descrive anche quali sono le principali criticità ambientali, intese come specie faunistiche sulle quali gravano problemi di conservazione, e le principali sensibilità ambientali, cioè particolari situazioni o tipologie ambientali, per le quali sono necessari specifici interventi di tutela.

Nel capitolo 3 è stata affrontata l'analisi della coerenza del PFVR con quanto stabilito dalle politiche di tutela della biodiversità a livello comunitario, nazionale e regionale.

A seguito della definizione degli obiettivi di Piano e dell'indicazione delle azioni individuate per il loro raggiungimento, il capitolo 4 della Relazione sviluppa la valutazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, individuando le possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate dal Piano. Tra tutti gli ambiti interessati dalle azioni di Piano, tale valutazione è stata approfondita nei confronti dei criteri, degli orientamenti e delle indicazioni individuate dal PFVR che si ritiene possano avere ricadute dirette ed indirette sui Siti costituenti tale Rete e sulle specie ed habitat oggetto di tutela. In particolare, l'analisi si è concentrata su:

- criteri per l'individuazione e la gestione delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Aree a Caccia Specifica, delle Aree per addestramento e gare di cani da caccia;
- criteri per l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie;
- criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale;
- criteri per la gestione faunistica e l'attività venatoria nel Siti Natura 2000;
- criteri per l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela;
- orientamenti tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione ed il prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio;
- criteri per l'attuazione dei ripopolamenti e delle immissioni di fauna selvatica;
- criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone;

- indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente.

Ogni scheda relativa ad ogni ambito oggetto di analisi contiene la descrizione della situazione attuale, degli obiettivi e delle azioni di Piano, nonché delle possibili azioni alternative, e la valutazione delle possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate nel Piano.

Il capitolo successivo della Relazione prende in considerazione le mitigazioni e le misure compensative da mettere in atto per ovviare agli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste dal PFVR. A questo proposito è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle biocenosi e all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale. In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

Al suddetto monitoraggio è dedicata l'ultima parte della Relazione, la quale descrive le misure per la verifica dell'efficacia delle azioni previste dal PFVR. A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti contesti:

- ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica;
- immissione e catture a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- impatto della fauna sulla sicurezza stradale;
- impatto della fauna sulle colture agricole.

Tutti i dati relativi agli ambiti suddetti sono periodicamente raccolti dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e informatizzati nella Banca Dati Faunistica Regionale, strumento che permette di osservare l'andamento dei fenomeni considerati e valutare l'efficacia delle azioni contenute nel PFVR in relazione agli obiettivi prefissati.

1. CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito definito come PFVR) è suddiviso in due sezioni. Nella prima, di natura tematica, viene attuata una ricognizione delle caratteristiche ambientali della Regione Piemonte, unitamente alla descrizione della situazione per quanto attiene la fauna omeoterma di interesse venatorio e protezionistico, oltre ad una disamina delle principali interazioni tra queste e le attività antropiche. La seconda parte del Piano, di natura regolamentare, traccia i criteri e gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria.

1.1 Sezione tematica

La sezione tematica descrive lo stato attuale delle popolazioni di specie particolarmente protette e di quelle di interesse gestionale presenti sul territorio regionale e le problematiche connesse alla loro conservazione, contenimento e impatto sulle attività antropiche, oltre alla vocazionalità faunistica del territorio piemontese. È strutturata nel modo seguente:

a. Analisi del territorio regionale

Si è proceduto a descrivere gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine. Si è quindi proceduto a suddividere il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così come previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. n. 179-45728 dell'8 maggio 1995.

b. Distribuzione e status di alcune specie di uccelli e mammiferi a protezione assoluta

Tra le specie particolarmente protette individuate dalla normativa nazionale e regionale (Legge 157/92 e l.r. 70/96) sono state considerate solo quelle effettivamente presenti sul territorio piemontese, con particolare riferimento alle specie appartenenti all'avifauna nidificante di cui ai dati di Boano e Pulcher del 2002.

c. Distribuzione e status di alcune specie di uccelli e mammiferi di interesse gestionale

In questo capitolo sono state indagate quelle specie che presentano particolari problematiche gestionali e per le quali si ritiene indispensabile delineare criteri gestionali univoci che permettano di diminuire, mantenere o incrementare la loro consistenza. Sono quindi state prese in considerazione le specie che presentano criticità in relazione all'entità del prelievo e all'interesse da parte del mondo venatorio (ad esempio lepre comune ed ungulati), che sono fortemente minacciate nel numero e nella distribuzione (ad esempio galliformi alpini, lepre variabile, pernice rossa, starna) o che causano impatti negativi sulle biocenosi e sulle attività antropiche.

d. Analisi della gestione faunistico venatoria attuale

Partendo da una disamina dell'importanza dell'attività venatoria nell'attuale contesto sociale, inteso come numero di cacciatori sul totale della popolazione, si è proceduto a suddividere questa categoria per distribuzione geografica e classi di età. Successivamente è stato analizzato l'andamento dell'entità del prelievo per singola specie suddividendolo per ogni Comprensorio Alpino (C.A.) o Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) della Regione. La realizzazione di questo tipo di analisi è stata possibile soltanto per le specie oggetto di prelievo selettivo (tipica fauna alpina, ungulati, volpe, starna, pernice rossa, ecc.). Per ogni specie, ove possibile, sono stati considerati sia il rapporto tra sesso e classi di età dei soggetti abbattuti, sia il rapporto tra il numero dei capi assegnati e quello dei soggetti effettivamente prelevati.

Un altro importante aspetto dell'attuale gestione faunistico-venatoria che ha trovato spazio in questa parte del PFVR riguarda le operazioni di ripopolamento, di introduzione e di reintroduzione a fini venatori che hanno avuto luogo in questi anni sul territorio regionale. Si tratta di fenomeni, soprattutto quelli inerenti il ripopolamento di specie come lepre comune e fagiano, che hanno assunto e assumono tuttora connotati economici di tutto rilievo, a fronte di dubbi risultati dal punto di vista gestionale, in considerazione delle scarse o nulle possibilità che questi soggetti hanno di sopravvivere allo stato naturale. Si è infine proceduto ad analizzare l'entità e l'efficacia delle operazioni di contenimento della fauna selvatica, così come previsto dalla normativa in materia (art. 19 L. 157/92, art. 29 l.r. 70/96 e l.r. 9/2000), sia per quanto concerne le specie alloctone che quelle autoctone.

1.2 Sezione regolamentare

Nella sezione regolamentare vengono definiti i criteri e le indicazioni per l'attuazione delle attività previste dalla normativa in materia di gestione faunistica, oltre i criteri per la mitigazione dell'impatto della fauna sulle attività antropiche, per l'individuazione delle zone di protezione per le rotte migratorie e le misure per la mitigazione dell'attività venatoria sull'ambiente.

I contenuti di questa sezione sono i seguenti:

Criteri per la programmazione regionale in materia faunistico-venatoria e per la predisposizione dei Piani faunistico-venatori provinciali

Il PFVR realizza il coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali e individua criteri omogenei per la loro redazione, così come previsto dall'art. 10 della Legge 157/92 e dall'art. 5 comma 2 della l.r. 70/96.

I Piani provinciali devono infatti regolamentare diverse tematiche riguardanti sia la pianificazione territoriale che gli aspetti tecnico-gestionali.

La maggior parte di queste tematiche sono disciplinate da norme o indirizzi a livello regionale, con lo scopo di uniformare, pur legandola alle singole realtà territoriali, la gestione faunistico-venatoria piemontese, in modo da poter garantire la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico regionale secondo linee guida unitarie.

1. Definizione della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P)

Il PFVR riprende i criteri approvati dalla Giunta Regionale per la definizione della S.A.S.P. stabilendone l'entità per ogni Provincia.

Il computo della S.A.S.P. è effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna omeoterma. Rientrano quindi nel computo della S.A.S.P. le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli, ecc.), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i grei dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 metri e la fascia costiera dei grandi laghi. Risultano invece esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i

e. Carta delle vocazioni faunistiche

Si tratta di elaborazioni grafiche che illustrano la distribuzione potenziale di una determinata specie sul territorio regionale, determinata dalla capacità dell'habitat di sostenere una popolazione vitale. Sono state prese in considerazione le specie appartenenti agli ungulati, cinghiale compreso, e la tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre variabile).

f. Danni provocati dalla fauna selvatica

Negli ultimi decenni l'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche (soprattutto agricoltura e viabilità stradale) è diventato un fenomeno importante, per arginare il quale si rende indispensabile una strategia condivisa e coordinata, ed il PFVR, in quanto primo strumento di gestione faunistica a livello regionale, non può esimersi dal considerare questo aspetto.

Il dato generale dell'impatto sulle colture, ricavato dalle perizie di danno redatte dalle Amministrazioni Provinciali, dagli A.T.C. o dai C.A., è stato analizzato considerando le singole specie causa di danno, che nel caso della nostra Regione sono innanzitutto il cinghiale, responsabile della maggior parte dell'ammontare delle perizie, seguito dai corvidi e dai cervidi. Sono state anche prese in analisi le diverse tipologie culturali interessate e la connotazione geografica del fenomeno.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica, sono stati analizzati i dati relativi alle denunce effettuate nel caso di sinistri che hanno interessato ungulati selvatici, oltre ai dati relativi agli animali rinvenuti morti o feriti lungo le strade. I dati sono stati organizzati in un archivio su base comunale in modo da individuare le aree con maggiore criticità.

g. Cartografie

Le elaborazioni grafiche allegate al PFVR sono inerenti ai seguenti aspetti:

- unità territoriali per la gestione del cinghiale
- distribuzione reale e potenziale della tipica fauna alpina
- distribuzione reale e potenziale degli ungulati
- danni alle colture
- incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica

macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 metri.

2. Criteri per l'individuazione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura)

La natura e la superficie degli istituti di protezione individuati e istituiti dalle Province nell'ambito dei Piani faunistico-venatori provinciali deve tenere conto delle esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare, considerando le dimensioni degli areali, la presenza di quartieri di svernamento, la presenza di idonei siti riproduttivi, ecc.. Al fine di uniformare i parametri con i quali vengono individuati tali istituti si rende necessario definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale.

3. Criteri per la gestione degli istituti di protezione

La gestione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) è in carico alle Province (art. 14 l.r. 70/96), direttamente o mediante la stipula di convenzioni con i comitati di gestione di A.T.C. o C.A., ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore, previa approvazione di un regolamento di gestione.

La gestione di dette zone deve essere effettuata tenendo presente gli aspetti di seguito elencati:

- la tutela e il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- la vigilanza e l'assistenza tecnica;
- il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- gli interventi diretti di protezione ed incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente il PFVR intende definire criteri univoci per la stesura dei regolamenti provinciali di gestione di cui sopra.

4. Criteri per l'individuazione e gestione delle Aree a caccia specifica

Per Aree a Caccia Specifica (A.C.S.) si intendono delle zone territorialmente definite nelle quali, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche, possono essere stabiliti degli indirizzi particolari di gestione venatoria che limitano il prelievo solamente ad alcune specie (art. 16 comma 5 l.r. 70/96). L'individuazione di tali aree è in capo alla Giunta Regionale, sentiti gli organi di gestione degli A.T.C. o C.A.. La necessità di controllare l'espansione numerica del cinghiale e di attuare i piani di selezione degli altri ungulati, unitamente all'esigenza di tutela di alcune specie (in primis quelle appartenenti alla tipica fauna alpina) rende l'istituzione delle A.C.S., soprattutto in ambito montano, un importante strumento di gestione faunistica che necessita però di essere definito mediante i criteri univoci previsti dal PFVR.

5. Criteri per l'individuazione e gestione delle zone addestramento cani

L'istituzione e la gestione delle zone in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, il loro rinnovo, la revoca, il relativo calendario delle attività sono disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 13 comma 5 della l.r. 70/96. Il PFVR definisce i criteri con i quali dovranno essere individuate le zone per l'addestramento, allenamento e gare di cani da caccia e quali dovranno essere i contenuti dei relativi regolamenti provinciali di gestione. In virtù delle peculiari finalità di queste aree, per la loro individuazione dovranno essere considerate soltanto le zone a minor valenza naturalistica.

6. Criteri per la costituzione e la gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento e sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, operante su concessione regionale. Le modalità di rilascio di tali concessioni e i disciplinari di gestione sono definiti dal PFVR con appositi indirizzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 della l.r. 70/96.

7. Criteri per l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e agri turistico venatorie

La Giunta Regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), entro i limiti del 15% della S.A.S.P. di ciascuna Provincia, può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.). Il PFVR individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V., così come previsto dall'art. 20 comma 6 della l.r. 70/96.

8. Criteri per la corresponsione di incentivi in favore dei proprietari e conduttori di fondi che si impegnino alla tutela ad al ripristino degli habitat

La l.r. 70/96 (art. 56 comma 1) prevede la concessione di contributi ai proprietari o ai conduttori di fondi inclusi nel PFVR in relazione all'attuazione di misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, purché tali soggetti si impegnino ad un'azione continuativa almeno quinquennale. Tali programmi di valorizzazione e tutela dovranno essere elaborati d'intesa con i comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e con le Comunità Montane e dovranno essere volti, tra l'altro, alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, costituendo coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, attuando il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori. A tale proposito il PFVR riporta, tra i criteri generali descritti in seguito, anche quelli relativi all'attuazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici.

9. Criteri in ordine al riparto, all'accertamento, alla liquidazione e alla prevenzione dei danni causati da fauna selvatica

La normativa prevede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni causati alle colture da parte di specie appartenenti alla fauna selvatica. La competenza delle procedure di indennizzo spetta alle Province se il danno si è verificato in ambiti protetti (Aree protette regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione), ai Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A. se l'evento è avvenuto nel territorio a caccia programmata, ai gestori delle A.F.V. e delle A.A.T.V. se si è verificato

138

nel territorio dato loro in concessione. Risulta comprensibile come questa pluralità di competenze abbia generato disomogeneità nel rilevamento dell'entità dei danni a causa dei diversi criteri con i quali sono peritati gli eventi. Si è reso quindi necessario definire dei criteri, contenuti nel regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, ai quali fare riferimento nella fase peritale dell'istruttoria. Il Piano individua inoltre procedure univoche in merito al riparto, tra i vari soggetti interessati, delle risorse previste dal fondo regionale di cui sopra.

10. Criteri per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco su cui vietare l'attività venatoria ai sensi della Legge 353/2000

La Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 stabilisce che l'esercizio venatorio nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco è interdetto per un periodo di dieci anni. Per l'individuazione delle suddette aree si fa riferimento all'apposito catasto, aggiornato annualmente, che i Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge in oggetto, dovranno aver approntato in seguito al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco presenti sul territorio di propria competenza nell'ultimo quinquennio.

11. Criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale

La frammentazione ambientale conseguente alla forte antropizzazione e urbanizzazione tipica di questi ultimi decenni ha reso indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "corridoi ecologici", intesi come fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale (normalmente ristretto) ad un altro, spostamenti fondamentali ai fini della sopravvivenza di intere popolazioni. Il PFVR è lo strumento che traccia i criteri ai quali dovranno fare riferimento i soggetti deputati alla pianificazione territoriale e faunistica al fine di evitare di creare soluzioni di continuità invalicabili per la fauna presente in un determinato ambito territoriale.

12. Criteri per la gestione faunistica e l'attività venatoria nei siti Natura 2000

139

Al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche dei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria al loro interno, con riferimento a quelle tipologie di Sito istituite per la tutela di particolari specie faunistiche.

13. Criteri per l'individuazione delle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela

L'art. 8 della l.r. 70/96 stabilisce che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 5 della Legge 157/92, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna delle zone di protezione finalizzate al mantenimento e al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad essi limitrofi. Il PFVR individua i territori interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna presenti sul territorio regionale e stabilisce i criteri per la loro tutela. A tale proposito nel mese di gennaio 2007 è stato realizzato, a cura della Direzione Territorio rurale, uno studio aggiornato sulla migrazione degli uccelli in Piemonte e sull'individuazione delle principali direttrici di volo il quale rappresenta il documento di riferimento per l'elaborazione delle relative misure di tutela.

1.3 Altri criteri

Di seguito sono riportati i criteri che non sono espressamente riferiti alla stesura dei piani faunistici provinciali secondo quanto previsto dalla norma, ma che sono rivolti a tutti i soggetti che hanno competenza a vario grado nella predisposizione di piani o programmi che possono avere implicazioni di carattere faunistico. Tra questi sono compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini, le Aziende Faunistico Venatorie, gli Enti di gestione delle Aree protette, le Amministrazioni Provinciali (ad es. i Servizi competenti in materia di viabilità, difesa del suolo, aree protette, ecc.), le Amministrazioni Comunali, le Comunità Montane, i consorzi forestali.

1. Orientamenti tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione ed il prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio

140

Regione Piemonte – Piano faunistico-venatorio – rapporto ambientale e valutazione d'incidenza

Il PFVR organizza e integra le indicazioni, contenute in apposite Linee Guida elaborate dall'Osservatorio Regionale sulla fauna selvatica e approvate dalla Giunta Regionale nel corso di questi ultimi anni, inerenti le metodiche di censimento delle specie oggetto di prelievo selettivo e l'elaborazione delle conseguenti strategie gestionali, oltre naturalmente alla stesura dei piani di prelievo per le specie per i quali sono previsti (ungulati, tipica fauna alpina, volpe, starna e pernice rossa).

2. Criteri per l'immissione e i ripopolamenti di fauna selvatica

A fronte della frammentaria, onerosa e spesso poco efficace gestione dei ripopolamenti di fauna venabile messa in atto dagli A.T.C. e C.A. sul territorio piemontese (con particolare riferimento a fagiano e lepre europea), oltre che delle recenti disposizioni di natura sanitaria, si è reso necessario individuare dei criteri univoci per regolare e in alcuni casi limitare tale pratica, con l'intento di disincrinare progressivamente il ricorso ad esemplari di allevamento a favore di quelli ottenuti mediante operazioni di cattura.

3. Criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone

Per quanto attiene il monitoraggio, il PFVR individua nella Banca Dati Faunistica Regionale lo strumento unico nel quale far confluire in forma omogenea tutti i dati raccolti dalle Province, dagli A.T.C., dai C.A., dalle A.F.V. e dalle A.A.T.V. inerenti l'impatto della fauna selvatica, autoctona e non, sulle colture agricole e sulla viabilità stradale. Tale strumento permette di monitorare l'andamento di tali fenomeni e di rendere il dato disponibile ai soggetti competenti per ogni intervento e strategia di mitigazione del fenomeno.

La Banca Dati Faunistica raccoglie anche i dati relativi alle operazioni di controllo della fauna condotte, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 70/96, dalle Province e dagli A.T.C. e C.A..

Tali strategie dovranno essere elaborate sulla base dei criteri riportati nel PFVR relativi alle seguenti specie: cinghiale, volpe, cornacchia grigia, cornacchia nera, ibridi di cornacchia grigia e cornacchia nera, minilepre, nutria, scoiattolo grigio, cormorano, colombo di città.

141

Regione Piemonte – Piano faunistico-venatorio – rapporto ambientale e valutazione d'incidenza

Tali criteri prevedono che ogni programma di controllo numerico nei confronti di una determinata specie debba essere preceduto da stime di presenza, dalla verifica dell'eventuale inefficacia delle metodiche inruente di contenimento e dal monitoraggio dei risultati delle azioni di controllo.

4. Indicazioni tecniche per la prevenzione dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica

Il PFVR contiene indicazioni circa le tecniche inruente di prevenzione del danno alle colture da parte della fauna selvatica, individuate sulla base delle attuali conoscenze e di quanto reperibile sul mercato, con riferimento alle metodiche mirate all'etologia e all'ecologia alimentare delle diverse specie e ai vari contesti ambientali.

In particolare le indicazioni riportate dal Piano fanno riferimento alle esperienze condotte nell'ambito della mitigazione dell'impatto del cinghiale e dei corridi su varie tipologie culturali, mettendo in risalto costi e benefici delle diverse metodologie sperimentate e consentendo l'attuazione delle misure più idonee in un determinato contesto ambientale.

5. Indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente, il PFVR prevede la disamina delle misure di mitigazione ritenute allo stato attuale maggiormente efficaci ai fini della prevenzione degli impatti tra fauna selvatica (soprattutto ungulata) e autoveicoli. Tali interventi potranno essere attuati, dai soggetti gestori della rete stradale, in tutte quelle situazioni, individuate nel capitolo dedicato nella sezione tematica del Piano stesso, in cui il fenomeno ha, o si ritiene che potrà avere, una dimensione tale da superare una soglia di rischio accettabile.

6. Indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Per interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici si intendono tutte quelle operazioni volte al ripristino delle peculiarità ambientali favorevoli all'alimentazione, al

rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica, venute a mancare in seguito alla diffusione delle pratiche agricole basate sulla monocultura, sulla meccanizzazione esasperata, sull'uso massiccio di sostanze chimiche. Tali azioni possono essere di tipo diretto, come l'impianto di siepi, la creazione di colture a perdere o di fasce inerbite, oppure di tipo indiretto, come la sostituzione di pratiche agricole impattanti con altre più compatibili con la presenza di animali selvatici (ad esempio non arare dopo la mietitura, sfalcare l'erba utilizzando barre d'involto e procedendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, non epicare i pioppeti). In passato l'efficacia di tali operazioni, spesso condotte da una pluralità di soggetti (principalmente dalle Amministrazioni Provinciali, dagli A.T.C. e dai C.A.), è stata compromessa dalla mancanza di continuità e di coordinamento e dall'utilizzo di tecniche non sempre idonee.

7. Misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente

L'abbattimento diretto di fauna selvatica, legale e non, è soltanto la forma più evidente di impatto dell'attività venatoria sull'ambiente. Esistono casi in cui le conseguenze della caccia sull'ambiente possono essere importanti, ad esempio il rilascio massiccio di pallini di piombo in contesti limitati può portare a casi di avvelenamento nell'avifauna (saturnismo), documentati ampiamente in altre Nazioni. Altre situazioni critiche possono verificarsi quando alte concentrazioni di cacciatori, cani e mezzi fuoristrada insistono su aree geografiche ristrette (ad es. Zone per l'addestramento dei cani), compromettendo le fitocenosi presenti.

Una delle misure previste per la mitigazione ambientale dell'attività venatoria consiste nell'indirizzare l'individuazione delle Oasi di Protezione in aree ad elevata valenza ambientale, quali le zone umide di pregio, che saranno in questo modo sottratte dal rischio di accumulo di pallini di piombo. Al contrario i criteri per l'individuazione delle Zone di Addestramento Cani indirizzano la loro localizzazione verso aree di scarso pregio naturalistico.

2. DEFINIZIONE DEI CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, CRITICITA' E SENSIBILITA' AMBIENTALI

2.1. Caratteristiche ambientali

L'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale, il quale però, ai fini della pianificazione faunistica oggetto del piano, non viene considerato nella totalità della sua superficie, ma è limitato alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.).

Il computo della S.A.S.P. è stato effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna onteoterna. Rientrano quindi nel computo della S.A.S.P. le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli, ecc.), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 metri e la fascia costiera dei grandi laghi, mentre risultano esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 metri.

In base ai calcoli effettuati la superficie Agro-Silvo-Pastorale è risultata complessivamente pari al 90% del territorio regionale.

Il Piano descrive inoltre gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine, e suddivide il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così come previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. n. 179-45728 dell'8 maggio 1995.

Per informazioni di maggiore dettaglio relative alle caratteristiche territoriali, ambientali e faunistiche si rimanda alla PARTE PRIMA (*Aspetti descrittivi e analisi dei dati*) del Piano.

2.2 Criticità ambientali

Nell'esame delle criticità presenti sul territorio regionale si ritiene opportuno attenersi al solo ambito faunistico, poiché è quello direttamente interessato dalle azioni previste dal PFVR. Allo stato attuale le criticità riscontrabili in Piemonte sono riconducibili a tre fenomeni.

1. Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione

Secondo i dati a disposizione dell'Osservatorio regionale per la fauna selvatica, per quanto riguarda l'**avifauna** piemontese, su un totale di 148 specie nidificanti 43 sono considerate in declino e tra queste sono presenti anche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio.

Per favorire la descrizione dell'attuale status riguardante alcune delle specie in diminuzione è opportuno distinguere il territorio piemontese in base a due principali tipologie ambientali: quella tipica della pianura/collina e quella montana.

PIANURA/COLLINA

La banalizzazione ambientale conseguente allo sfruttamento agricolo intensivo ha portato alla rarefazione di un elevato numero di specie, soprattutto quelle maggiormente specializzate dal punto di vista ecologico, a vantaggio di quelle caratterizzate da una maggiore plasticità e capacità di adattamento alle mutate condizioni dell'habitat.

Considerando le specie appartenenti alla famiglia dei **Galliformi**, quattro di esse in particolare stanno vivendo una fase di sensibile regressione numerica: **pernice rossa** (*Alectoris rufa*), **starna** (*Perdix perdix*), **quaglia** (*Coturnix coturnix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*). Tale constatazione è riferita alle popolazioni naturali presenti sul territorio piemontese, in grado di riprodursi in natura e di occupare autonomamente i rispettivi areali. Non sono stati cioè presi in considerazione gli individui che derivano dalle numerose operazioni di ripopolamento effettuate ogni anno, soprattutto nel caso del fagiano, utilizzando a fini venatori migliaia di soggetti di allevamento che hanno scarsezze, se non addirittura nulle, probabilità di sopravvivenza e di acclimatazione in natura. A testimonianza della criticità della situazione valgono le limitazioni al prelievo della starna e della pernice rossa che autonomamente si impongono agli A.T.C con i propri regolamenti.

Tra le specie in calo comprese tra quelle venabili si rilevano anche il **beccaccino** (*Gallinago gallinago*) e la **cesena** (*Turdus pilaris*).

Tutte le **averle** stanno vivendo una fase di contrazione numerica, in particolar modo l'averla cenerina (*Lanius minor*) e l'averla capirossa (*Lanius senator*); in diminuzione sono anche le varie specie di **zigolo**, l'**allodola** (*Alauda arvensis*), la **calandrella** (*Calandrella brachydactyla*), la **caprelliaccia** (*Galerida cristata*) e la **tottavilla** (*Lullula arborea*).

Tra le specie particolarmente protette, sei sono quelle in calo numerico in questi ultimi anni: il **tarabusino** (*Ixobrychus minutus*) in netta diminuzione, la **niticora** (*Nycticorax nycticorax*), l'**airone rosso** (*Ardea purpurea*), l'**albanella minore** (*Circus pygargus*), il **barbagianni** (*Tyto alba*) e l'**assiolo** (*Otus scops*).

Analoghe considerazioni a quelle sui galliformi si possono fare per la **lepre** (*Lepus europaeus*) che, nonostante gli sforzi per l'incentivazione della riproduzione naturale, attuati anche attraverso interventi di miglioramento ambientale, sta vivendo da qualche decennio una fase di decrescita, in misura diversa a seconda dei diversi contesti territoriali regionali. Esistono infatti alcune realtà, ad esempio nel territorio della Provincia di Alessandria, in cui, grazie a politiche gestionali mirate e alla presenza di favorevoli fattori ambientali, le densità di questo lagomorfo sono maggiori e le politiche di incentivazione numerica praticate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono particolarmente efficaci.

MONTAGNA

I mutamenti ambientali conseguenti allo spopolamento della montagna e l'aumento del disturbo antropico conseguente alla diffusione di pratiche sportive impattanti hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di "tipica fauna alpina", tutte oggetto di prelievo venatorio: **fagiano di monte** (*Tetrao tetrix*), **coturnice** (*Alectoris graeca*), **pernice bianca** (*Lagopus mutus*) e **lepre variabile** (*Lepus timidus*). Nel caso del fagiano di monte e della coturnice, specie che abitualmente frequentano fasce altitudinali inferiori rispetto alla pernice bianca e alla lepre variabile, i fattori che hanno determinato l'attuale situazione sono da ricercarsi nelle modificazioni ambientali conseguenti all'espansione delle aree boscate ed arbustive a scapito dei pascoli e delle colture cerealicole in quota. Per la lepre variabile e la pernice bianca, frequentatori delle aree situate al di sopra del limite superiore della vegetazione

forestale, il disturbo antropico dovuto allo sfruttamento turistico della montagna, in forte aumento negli ultimi decenni, costituisce la più importante causa di rarefazione.

Le modificazioni ambientali sopra citate sono alla base anche del decremento delle popolazioni di due specie protette come il **succiacapre** (*Caprimulgus europaeus*) e di **torcicollo** (*Jynx torquilla*): l'abbandono della montagna e la rarefazione della pastorizia causano la diminuzione delle zone aperte adatte alla due specie.

Considerando i Mammiferi, l'ordine dei **Chiroteri**, presente in regione con quasi trenta specie, rappresenta uno dei gruppi zoologici più a rischio non solo in Piemonte, ma nell'intera Europa, essendo particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali e alla difficoltà di reperire idonei siti di rifugio e di riproduzione. I restanti mammiferi presenti sembrano soffrire meno delle alterazioni ambientali e della pressione antropica.

2. Presenza, diffusione e incremento numerico di alcune specie alloctone

Le specie alloctone, la cui presenza è causata di impatto sulle attività antropiche e sulle biocenosi autoctone, sono sostanzialmente le seguenti:

- **Nutria** (*Myocastor coypus*): è un roditore originario delle zone umide del Sud America importato nel secondo dopoguerra per utilizzarne la pelliccia. Introdotto volontariamente o accidentalmente in natura, ha trovato nelle zone umide del Nord Italia un ambiente favorevole con una conseguente espansione numerica e notevole diffusione sul territorio.
Il suo impatto sull'ambiente è legato principalmente alla sua attività di scavo delle tane con compromissione della stabilità degli argini dei canali e ai danneggiamenti sulle colture di cui si alimenta, ma non bisogna trascurare anche l'incidenza negativa sulla fauna autoctona presente, in quanto è dimostrata l'attività predatoria nei confronti delle uova degli uccelli acquatici con distruzione dei nidi galleggianti.

- **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*): introdotta dagli U.S.A. a fini venatori, si è acclimata in alcune zone del Piemonte dove costituisce delle popolazioni localmente anche molto numerose. E' ancora da chiarire il suo ruolo come vettore e serbatoio di patologie pericolose per la fauna autoctona, mentre è dimostrata la sua interazione eco-etologica nei confronti della lepre e il ruolo di "specie-foraggio" alla base della proliferazione delle

volpi in alcuni contesti, proliferazione che spesso rende vana qualsiasi operazione di controllo del predatore.

- **Scoiattolo grigio** (*Sciurus carolinensis*): quella piemontese è l'unica popolazione continentale di questo sciuride originario del Nord America. La sua rapida diffusione dal nucleo storico di Racconigi sta causando la graduale scomparsa dell'autoctono scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) da ampie porzioni di territorio ed è facile prevedere, a causa della taglia maggiore e della maggiore voracità, un futuro impatto su alcune tipologie culturali, come i corileti delle Langhe e del Roero.
- **Mufone** (*Ovis orientalis*): è un ruminante selvatico, originario della Sardegna, introdotto sull'arco alpino a fini venatori. In un primo tempo la specie ha vissuto una fase espansiva durante la quale sono emersi fenomeni di competizione con le popolazioni autoctone di camoscio. Attualmente il contingente piemontese risulta decisamente ridimensionato rispetto al passato e il mufone è indicato dalle "Linee guida regionali sulla gestione degli ungulati" come specie da prelevare con criteri che assicurino il "congelamento" delle attuali consistenze.

3. Aumento numerico delle popolazioni di alcune specie autoctone con relativi problemi di impatto sulle attività antropiche e sulle popolazioni di altre specie

Gli squilibri ambientali conseguenti alle alterazioni indotte, direttamente o indirettamente, dalle attività umane hanno portato al notevole aumento numerico di alcune specie autoctone, in particolare:

- **cinghiale** (*Sus scrofa*): la sua elevata plasticità ecologica, unitamente alla sua prolificità, alla mancanza di predatori e a passate immissioni abusive, hanno causato in Piemonte, come in altre realtà italiane, un notevole incremento della popolazione di cinghiali, con un conseguente aumento dei danni provocati alle colture agricole e degli incidenti stradali che li vedono coinvolti. Questa situazione perdurante ormai da anni ha reso necessari continui interventi di controllo e un monitoraggio costante del fenomeno.
- **cornacchia** (*Corvus corone corone* e *C. corone cornix*) e **gazza** (*Pica pica*): si tratta di specie che hanno tratto notevole giovamento dalla banalizzazione ambientale conseguente alla diffusione della monocoltura e all'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. All'impatto sulle colture nelle zone di pianura e collina (mais e frutteti), secondo soltanto a quello del cinghiale, si aggiunge l'azione predatoria svolta dai corvidi nei confronti dell'avifauna minore e dei piccoli mammiferi.

148

- **capriolo** (*Capreolus capreolus*): si tratta di una specie in netto incremento numerico, soprattutto nella fascia pedemontana, con un conseguente aumento dei coinvolgimenti negli incidenti stradali.
- **colombo** (*Columba livia*): le problematiche derivanti dall'incremento di questa specie sono molteplici, sia in ambito urbano che rurale.

2.3. Sensibilità ambientali

Oltre che attraverso l'istituzione delle Aree protette nazionali, regionali e provinciali, la conservazione del patrimonio naturale e delle aree ad elevata sensibilità ambientale si esplica anche attraverso la costituzione della Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e di habitat delle specie (di cui agli elenchi della direttiva comunitaria 92/43/CEE) atta a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ovvero il ripristino, dei diversi tipi di habitat nella loro area di ripartizione naturale. Rete Natura 2000 comprende, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat", anche le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate in ottemperanza della direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Sul territorio piemontese sono stati individuati 123 Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie di circa 279.000 ettari (10,99% del territorio regionale) e 51 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come S.I.C., per una superficie di 307.776 ettari (12,12% del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 è pari a 396.707 ettari, che rappresenta il 15,62% del territorio regionale.

Le due direttive comunitarie e il loro recepimento nazionale prevedono l'adozione di opportune misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Tali misure implicano all'occorrenza la predisposizione di appropriati Piani di gestione, specifici od integrati ad altri piani di sviluppo.

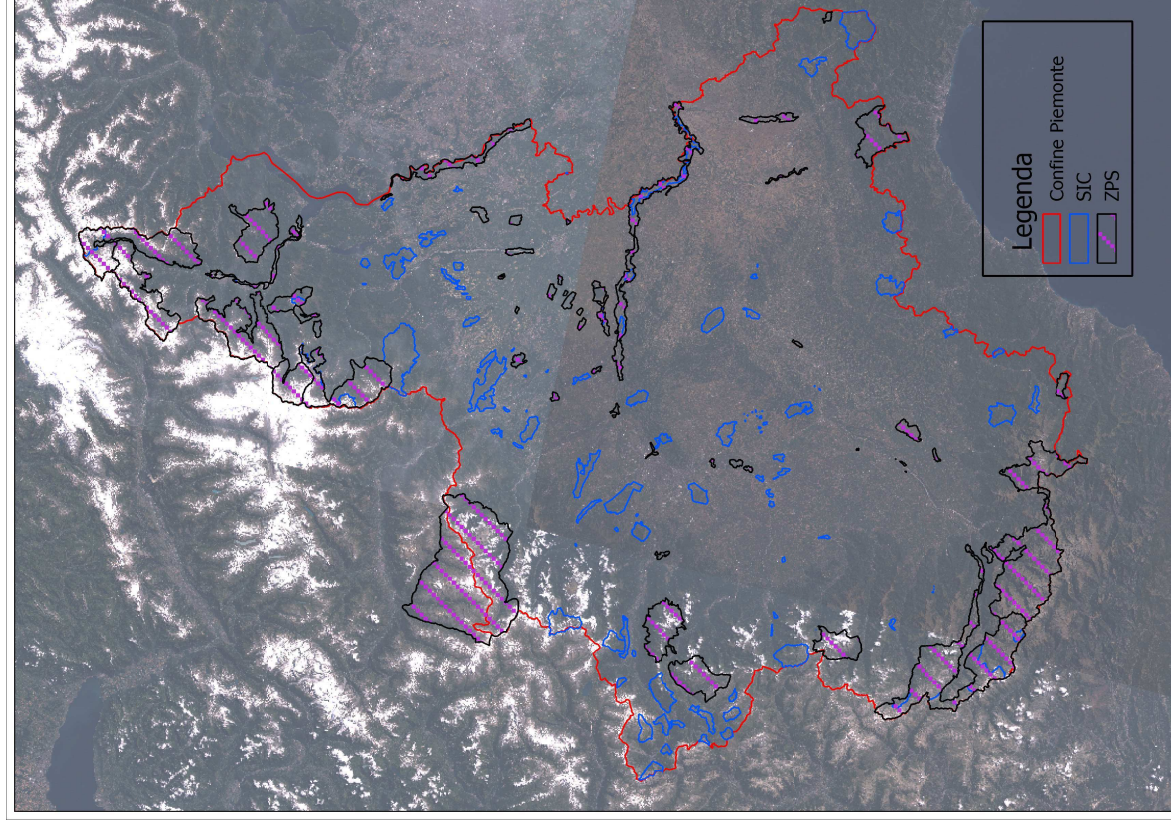
Con D.M. 17 ottobre 2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. Per quanto

149

concerne l'esercizio dell'attività venatoria e lo svolgimento di attività relative alla gestione faunistica nell'ambito delle Z.P.S., l'articolo 5 di tale D.M. individua i divieti che le Regioni, con proprio atto, sono tenute a porre per uniformarsi ai criteri minimi indicati a livello nazionale.

Con Deliberazione n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat.

Sono attualmente in fase di definizione, da parte della Regione Piemonte, ulteriori misure di conservazione da adottare nelle Zone di Protezione Speciale.



In Regione Piemonte esistono alcune realtà ambientali che, per la loro particolare valenza ecologica e la loro vulnerabilità, necessitano di particolari misure di tutela, tra queste le aree umide e le rotte di migrazione, in quanto rappresentano contesti fondamentali per la sopravvivenza di moltissime specie di avifauna.

Per quanto concerne le zone umide, occorre precisare che la maggior parte di esse, intese come laghi e fiumi, è attualmente compresa all'interno dei confini delle Aree protette regionali e provinciali. Esiste però, soprattutto nella zona faunistica di pianura, un insieme di realtà ambientali di piccole dimensioni (quali i laghi di cava rinaturalizzati e le risorgive) che, per il loro importate ruolo come siti di sosta e di riproduzione, necessitano di un'adeguata tutela. A tale proposito si rileva che l'attività venatoria è soltanto uno dei fattori che contribuiscono alla graduale scomparsa di questi delicati ecosistemi, minacciati da numerose attività umane che ne alterano profondamente gli equilibri. Uno dei criteri fissato dal PFVR per l'individuazione delle Oasi di Protezione provinciali è la presenza di zone umide. L'individuazione di un'Oasi di Protezione implica il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria. Anche se, per quanto riguarda l'avifauna acquatica tipica delle zone umide, l'unica specie che gioverebbe in Piemonte di tale divieto è il germano reale, l'interdizione dell'esercizio dell'attività venatoria comporterebbe comunque il ridimensionamento dell'impatto dovuto al disturbo antropico e all'azione dei cani su tutto il resto della fauna, oltre a limitare la dispersione nell'ambiente di quantità di piombo, fonte di intossicazione (saturismo) per molte specie di uccelli acquatici. La presenza sul territorio di corridoi utilizzati dagli uccelli migratori nei loro spostamenti stagionali è un altro fattore da tenere in considerazione, secondo quanto previsto dal PFVR, per l'individuazione delle Oasi di Protezione.

3. COERENZA DEL PIANO CON LE POLITICHE DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA' A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale è stata effettuata l'analisi di coerenza esterna del Piano faunistico-venatorio regionale. Questo tipo di analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra gli obiettivi del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale ai diversi livelli, da quello internazionale a quello regionale.

Nel caso specifico della Valutazione di Incidenza, tale analisi è stata realizzata nei confronti degli indirizzi derivanti dalle politiche di livello comunitario relative alla conservazione degli uccelli selvatici e della biodiversità, della relativa normativa nazionale e regionale di applicazione, oltre che in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione regionale volti alla tutela della biodiversità.

COERENZA CON LE POLITICHE DI LIVELLO COMUNITARIO

- **Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici**
- **Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche**

In coerenza con le due direttive comunitarie, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) presenti sul territorio regionale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Tra i diversi obiettivi del PFVR vi è anche quello di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti in tali Siti. A questo proposito, il PFVR individua specifici criteri per la gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

- **Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Febbraio 2008 – Commissione Europea**

Nel 2001 la Commissione Europea ha avviato un'iniziativa per la caccia sostenibile, che ha portato alla redazione della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", documento che fornisce maggiori chiarimenti sulle disposizioni della direttiva relative alla caccia nell'ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull'obiettivo generale di conservazione perseguito dalla direttiva.

La direttiva 79/409/CEE, nello stabilire un quadro normativo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici attuata in maniera sostenibile. La caccia è infatti un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione europea. La direttiva limita però la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia.

L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale regime di protezione deve comprendere il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo e il divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.

La direttiva prevede alcune deroghe ai divieti generali stabiliti negli articoli 5 e 6. L'articolo 7 della direttiva consente la caccia di determinate specie di uccelli (elencate nell'allegato II) quale forma di sfruttamento accettabile, in considerazione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità.

Le specie cacciabili sono elencate nell'allegato II della direttiva. L'allegato è suddiviso in due parti: le specie elencate nella parte 1 possono essere cacciate in tutti gli Stati

membri, mentre le specie elencate nella parte 2 possono essere cacciate solo nei paesi espressamente menzionati.

L'iscrizione di una specie nell'allegato II non obbliga uno Stato membro ad autorizzare la caccia. Si tratta semplicemente di una facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi o meno. Se una specie non figura nell'allegato II, è possibile derogare ai divieti stabiliti dall'articolo 5 solo nel caso in cui siano soddisfatti i rigorosi requisiti previsti dall'articolo 9.

Tutte le specie cacciabili in Piemonte rientrano nell'allegato II della direttiva.

Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende faunistico-venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro status, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni. E' da rilevare inoltre che i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni: il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle Z.P.S.

Va inoltre rilevato che, nel caso di queste specie, vige l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo, cosa che consente un monitoraggio costante sullo status e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.

La Commissione ritiene che l'attività venatoria nei siti Natura 2000 ponga fondamentalmente problemi di gestione e che il modo più efficace per attuare tale gestione sia l'adozione di un piano di gestione volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati designati.

Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale", il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000 volte alla sostenibilità ambientale di tali attività.

COERENZA CON LE POLITICHE DI LIVELLO NAZIONALE

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"**

Al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti nei Siti Natura 2000, il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche.

In ottemperanza ai disposti dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

- **D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000"**
Il PFVR, pur non configurandosi come piano di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000, individua utili linee di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria di talune specie di fauna onoterma da attuare anche nell'ambito dei Siti Rete Natura 2000.
- **D.M. 25 marzo 2004 "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina, ai sensi della direttiva 92/43/CEE"**

Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale, la Guida specifica che è indispensabile gestire e controllare adeguatamente l'esercizio delle attività all'interno di queste aree per evitare perturbazioni agli habitat ed alle specie, ma aggiunge che la caccia, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie.

La caccia rappresenta una delle molteplici attività che possono essere svolte nei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative. Nelle due direttive in materia di protezione della natura non esiste alcuna presunzione generale contro l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000. E' tuttavia evidente che alcune attività umane, tra cui la caccia, possono comportare una riduzione temporanea dell'utilizzo degli habitat all'interno di un sito. Tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora fossero in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è stato designato e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia. In alcuni casi l'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, ad esempio laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito. E' anche bene considerare che la caccia sostenibile può avere conseguenze benefiche per la conservazione degli habitat all'interno e nelle vicinanze dei siti.

La possibilità di evitare significative perturbazioni derivanti dalla caccia o da altre attività dipende da una serie di fattori, tra cui la natura e l'estensione del sito e dell'attività e le specie presenti. Per stabilire gli obiettivi di conservazione del sito, è necessario comprendere per quali motivi il sito è considerato importante ai fini della conservazione della natura ed è incluso nella rete Natura 2000. La comprensione di questi aspetti costituisce un punto di partenza essenziale per individuare le azioni specifiche di gestione necessarie per assicurare la conservazione del sito.

Per conciliare le attività umane con gli obiettivi di conservazione la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all'interno e nelle vicinanze delle Z.P.S., dei S.I.C. e della Z.S.C. siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati.

- **D.M. 25 marzo 2005 “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”**

- **D.M. 5 luglio 2007 “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”**

- **D.M. 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”**

Per quanto riguarda la coerenza con i quattro Decreti Ministeriali sopra elencati, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, facendo riferimento agli elenchi relativi ai Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e alle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE allegati alle D.G.R. 76-2950 del 22 maggio 2006, n. 3-5405 del 28 febbraio 2007, n. 17-6942 del 24 settembre 2007. Gli elenchi allegati alle suddette D.G.R. corrispondono interamente, per la parte piemontese, agli elenchi ministeriali.

- **D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”**

In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale, con particolare riferimento all'articolo 5, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli uccelli acquatici.

Con Deliberazione n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Tali indicazioni sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per una gestione sostenibile dell'esercizio della caccia e della gestione faunistica.

COERENZA CON LA NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE

- **Legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”**

Per le aree della rete Natura 2000, l'articolo 41 al comma 7 dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata, ai sensi della l.r. 70/96, ai comitati di gestione dei comprensori alpini (C.A.) e degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

L'articolo 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano faunistico-venatorio regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/89.

Ai sensi dell'articolo 52, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata. Sono inoltre risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori dalle aree Natura 2000, qualora previsto dai piani di azione. I risarcimenti sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree esterne e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.

Per quanto concerne le aree della rete Natura 2000 che sono ricomprese nell'ambito di aree protette, si rileva che il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità non si discosta in modo significativo da quanto indicato dalla l.r. 12/90 in materia venatoria.

L'articolo 8 del Testo unico dispone infatti il divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale, riserva naturale e riserva speciale. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici

e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della l.r. 36/1989.

Poiché la l.r. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette.

Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione, di cui all'articolo 47.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

In questo paragrafo sono stati presi in esame la correlabilità e il livello di coerenza esistenti tra il PFVR e gli strumenti regionali di pianificazione/programmazione in materia di tutela della biodiversità.

Tale analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, di raccordo e di integrazione esistente tra gli obiettivi generali e specifici del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale a livello regionale.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione e con le misure di conservazione specifiche per le Aree protette e per i Siti Natura 2000, si esprimono le seguenti considerazioni:

Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale

Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. Il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000, che dovranno essere prese in considerazione al momento della redazione dei Piani di gestione suddetti.

Nel caso dei Siti Natura 2000 che ricadono all'interno di Aree protette, le funzioni del Piano di gestione sono a tutti gli effetti svolte dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento forestale della relativa Area protetta.

Piani d'Area, Piani Naturalistici e Piani di Assestamento forestale delle Aree Protette Regionali

Nei confronti degli strumenti di pianificazione (Piani d'Area, Piani naturalistici e Piani di assestamento forestale) attualmente vigenti, che sono stati formulati in applicazione della l.r. 12/1990, non si rilevano elementi di incoerenza con quanto indicato dal PFVR.

I Piani d'Area sono strumenti pianificatori di natura urbanistica e i punti di raccordo con il PFVR possono essere individuati relativamente all'utilizzo del territorio protetto, che, oltre ad essere vincolato all'ottemperanza delle indicazioni dettate dalle leggi regionali istitutive di ogni singola Area protetta, deve essere anche finalizzato alla conservazione della biodiversità, nonché alla tutela e al ripristino dei corridoi ecologici.

Il PFVR prevede azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela della diversità biologica, di conservazione delle diverse specie della fauna onteotermia, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, di conseguimento delle densità ottimali di popolazione, di interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente (es. habitat forestali e pascolivi). Proprio in questo ambito possono essere individuati i punti di raccordo tra il PFVR e i Piani naturalistici e i Piani di assestamento forestale delle Aree protette regionali.

In base a quanto disposto dalla l.r. 12/1990 e dalle leggi regionali istitutive delle singole Aree, nelle Aree protette l'attività venatoria è sempre vietata, con la sola esclusione delle Zone di Salvaguardia e delle Zone di parco. In base all'articolo 29, comma 8 della l.r. 70/96, il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette" e dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate". In particolare, la gestione faunistica è regolata dalla l.r. 9/2000 per quanto riguarda il controllo del cinghiale e dalla l.r. 36/1989 per quanto riguarda gli abbattimenti, le catture, i ripopolamenti, le traslocazioni e le immissioni delle altre specie di fauna.

Al fine di realizzare il coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di fauna onteotermia nell'ambito del territorio regionale, il PFVR prevede che siano effettuati censimenti coordinati all'interno delle Aree protette e del territorio venabile con particolare riferimento agli ungulati e alla tipica fauna alpina, e fornisce gli orientamenti tecnico gestionali per l'effettuazione di tali operazioni.

Misure regionali di conservazione delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione

Al momento, in Piemonte, non sono ancora state individuate ulteriori specifiche misure di conservazione da applicare nelle Z.P.S. e nelle Z.S.C. oltre a quelle indicate nella D.G.R. n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008, che sono riferite alle sole attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività.

4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE; VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SU RETE NATURA 2000

4.1. Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del PFVR

Il PFVR si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alla pianificazione faunistico-venatoria, che hanno come scopo l'attuazione delle finalità richiamate dall'articolo 1 della l.r. 70/96, e in particolare:

- a) *attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-faunistico del Piemonte;*
- b) *dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;*
- c) *eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;*
- d) *coinvolgere e responsabilizzare a tali fini il maggior numero di cittadini;*
- e) *finalizzare l'impegno dei cacciatori e degli agricoltori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;*
- f) *disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e la capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;*
- g) *garantire la salvaguardia delle colture agricole durante l'attività venatoria, nonché promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere sia faunistico che venatorio per conseguire il rilancio dell'economia agricola montana e collinare;*
- h) *valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.*

Per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, la stessa legge regionale individua gli obiettivi principali del PFVR (art. 5):

- il mantenimento della biodiversità;
- la conservazione delle diverse specie della fauna onoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e il conseguimento della densità ottimale;

- l'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica;
- l'interazione sostenibile tra le singole specie e l'ambiente;

- la realizzazione del coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ai sensi dell'art. 10 della Legge 157/92.

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardano:

1. La gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte;
2. La disciplina dell'attività venatoria;
3. La riqualificazione delle risorse ambientali;
4. Il monitoraggio dello status delle singole specie;
5. Il monitoraggio e la disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma;
6. Il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali che si sviluppa attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR;
7. L'individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale. In quest'ottica devono anche essere viste le indicazioni, delineate dal Piano, per uniformare i criteri in ordine al riparto, all'accertamento alla liquidazione e alla prevenzione dei danni causati da fauna selvatica e i criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone;

8. L'individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione;

9. L'individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

4.2. Individuazione di azioni alternative generali per il perseguimento degli obiettivi generali individuati (confronto con scenari possibili e alternativi)

La pianificazione faunistica e venatoria oggetto del PFVR deve tendere al raggiungimento di un compromesso, in cui siano rispettate le esigenze di tutela della fauna e della biodiversità in senso lato e parallelamente sia mantenuto entro limiti accettabili l'impatto sulle attività antropiche.

Qualsiasi iniziativa alternativa deve tenere conto di diversi parametri:

- il mantenimento dell'equilibrio faunistico all'interno delle singole specie e fra le diverse specie, in rapporto alla sostenibilità intrinseca del territorio e degli habitat;
- il mantenimento dell'equilibrio faunistico in rapporto alle attività antropiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alla sicurezza stradale, e viceversa, l'impatto delle attività antropiche correlato alle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- il diritto di esercitare l'attività venatoria, senza però incidere sulle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- la valenza sociale, culturale e giuridica (bene indisponibile dello Stato) della fauna selvatica;
- il rapporto costi-benefici (economici e ambientali) delle possibili alternative.

Occorre precisare che il PFVR delinea, nell'ambito della normativa vigente, indirizzi e criteri per la gestione faunistico-venatoria e in esso non sono comprese le eventuali misure di tutela straordinarie verso determinate specie, oggetto invece di specifici riferimenti normativi, analogamente alle misure di contenimento delle specie invasive e/o alloctone (art. 29 l.r. 70/96).

Il Piano in oggetto rappresenta di per sé uno strumento di sintesi che ha l'obiettivo di coordinare le singole azioni che, in contesti territoriali diversi, sono attuate dai diversi soggetti competenti (Province, A.T.C., C.A., Aree protette, ecc.), azioni che, in un quadro non omogeneo, possono perdere di efficacia, se non addirittura collidere tra di loro.

4.3. Definizione degli obiettivi specifici e delle azioni di Piano, individuazione delle azioni alternative e valutazione dell'incidenza su Rete Natura 2000

A seguito dell'individuazione degli obiettivi generali del PFVR, sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni di Piano ad essi correlati e le possibili azioni alternative.

Il lavoro è stato organizzato attraverso la predisposizione di una scheda per ogni capitolo della sezione regolamentare del Piano, articolata in quattro punti:

- o Descrizione della situazione attuale;
- o Obiettivi;
- o Azioni;
- o Possibili azioni alternative;
- o Valutazione dell'incidenza sui siti costituenti la Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative possibili, in taluni casi è stato preso in considerazione il rapporto costi-benefici delle diverse opzioni (ad esempio sostituire il controllo delle specie problematiche con sistemi di contenimento dei danni incruenti, come le recinzioni, oppure lo spostamento di animali in altre aree al posto degli abbattimenti), mentre in altri casi la scelta è ricaduta sull'azione che rispondeva in maniera più completa agli obiettivi prefissati.

A seguito della definizione degli obiettivi e delle azioni, è stata sviluppata la valutazione degli effetti ambientali del PFVR, individuando le possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate dal Piano medesimo. Tra tutti gli ambiti interessati dalle azioni di Piano, tale valutazione è stata approfondita nei confronti dei criteri, degli orientamenti e delle indicazioni individuate dal PFVR che si ritiene possano avere ricadute dirette ed indirette sui Siti costituenti tale Rete e sulle specie ed habitat oggetto di tutela.

In particolare, l'analisi si è concentrata su:

- criteri per l'individuazione e la gestione delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Aree a Caccia Specifica, delle Aree per addestramento e gare di cani da caccia;
- criteri per l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie;

- criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale;
- criteri per la gestione faunistica e l'attività venatoria nei Siti Natura 2000;
- criteri per l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela;
- orientamenti tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione ed il prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio;
- criteri per l'attuazione dei ripopolamenti e delle immissioni di fauna selvatica;
- criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone;
- indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE (OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA)

1. OASI DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La loro istituzione è deliberata dalla Provincia in attuazione dei Piani faunistico-venatori provinciali per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.

Per quanto riguarda l'estensione delle Oasi di Protezione istituite in Piemonte, la loro attuale dimensione media è di 607 ettari, con un minimo di 7 e un massimo di 3.887 ettari. Fa eccezione l'Oasi di Torino (21.110 ha), istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino.

Dalla disamina della distribuzione e della dimensione delle Oasi di Protezione presenti sul territorio regionale emergono situazioni caratterizzate da una scarsa attinenza con le finalità previste dalla l.r. 70/96, la quale prescrive che esse "devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat".

OBIETTIVI

L'individuazione delle Oasi di Protezione deve avvenire in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie che si intendono tutelare e caratterizzate da **una reale valenza ecologica**, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, che vincola le percentuali di territorio da tutelare tra il 10 e il 20 % in ambito montano (C.A.) e tra il 20 e il 30 % in pianura (A.T.C.) sul totale del T.A.S.P. provinciale.

AZIONE

Le dimensioni minime delle Oasi di protezione dovranno essere rapportate alle esigenze ecologiche (areali) delle principali specie a cui esse sono destinate. Nel caso di Oasi istituite ai fini di tutela delle zone umide, deve essere prevista la creazione di una fascia di salvaguardia lungo il loro perimetro di almeno 500 metri di larghezza. La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

168

- in zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso.
- devono prioritariamente coincidere o essere comprese all'interno delle Zone di Protezione Speciale, designate in ottemperanza della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", che non sono già incluse in Aree protette.
- Nel caso dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione, individuate in ottemperanza della direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat", occorre valutare caso per caso l'opportunità di far coincidere in toto o in parte le Oasi con tali aree, in base alle loro effettive caratteristiche ambientali. La situazione è più semplice per S.I.C. e Z.S.C. di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide.
- Per quanto riguarda le zone umide, delle quali deve essere fatto il censimento, le oasi di protezione devono prioritariamente includerle al proprio interno.
- Per quanto riguarda le rotte di migrazione, per la loro individuazione le Province dovranno tenere conto delle indicazioni e dei dati a disposizione della Regione Piemonte.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Possibili azioni alternative nell'individuazione delle Oasi di Protezione possono essere orientate verso esigenze che intendano privilegiare l'aspetto legato alla programmazione venatoria rispetto a quelle più strettamente connesse con le esigenze di tutela. In altre parole le Oasi potrebbero essere create dove la loro presenza non contrasti con la programmazione venatoria del comprensorio alpino o dell'ambito territoriale di caccia nel quale sono incluse. Si evidenzia che, in tale ipotesi, si contrasterebbe con la previsione dell'art. 9 della l.r. 70/96, in quanto la finalità dell'istituzione delle Oasi di Protezione è e deve essere quello di "assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat", con chiaro riferimento alle specie animali e agli habitat rari e di particolare pregio faunistico e naturalistico.

Un altro criterio per la determinazione di azioni alternative potrebbe derivare dall'esigenza di condizionare l'individuazione delle Oasi alle strategie di contenimento dell'impatto della fauna selvatica, soprattutto alla luce dell'espansione numerica del cinghiale in Piemonte. È stato verificato infatti che in alcuni contesti le Oasi di Protezione, così come le Aree protette, sono utilizzate dai cinghiali come sito di rifugio, con un conseguente aumento

169

dell'impatto sulle colture presenti al loro interno e nei territori limitrofi. Per evitare la creazione di situazioni favorevoli alla proliferazione dei cinghiali si potrebbe quindi considerare inopportuna la tutela di zone caratterizzate allo stesso tempo da una buona valenza naturalistica e da una alta densità di questi suidi. Va rilevato però che l'effettuazione di opportuni interventi di controllo numerico a cura della Provincia interessata, così come previsti dall'articolo 29 della l.r. 70/96, consentono comunque di ridurre tale impatto anche in situazioni di Istituti di protezione, senza impedire la tutela di aree ad alta valenza naturalistica.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Per quanto riguarda le Oasi di protezione, si ritiene che la loro individuazione prioritaria all'interno delle Z.P.S. non include in Aree protette e in S.I.C. con caratteristiche ambientali idonee allo scopo produca ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità. E' bene infatti ricordare che, in base all'articolo 9 comma 1 della l.r. 70/96, le Oasi di protezione sono "aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole".

Individuando questi Istituti di protezione secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le loro dimensioni territoriali, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato.

2. ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) è deliberata dalle Province allo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione di fauna selvatica migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e favorire l'irradiazione della stessa nei territori circostanti.

L'attuale dimensione media delle Z.R.C. in Piemonte è di 674 ettari, con un minimo di 34 ed un massimo di 2.458 ettari. Attualmente molte Z.R.C. presenti in Piemonte sono dimensionate in modo non conforme alle reali esigenze ecologiche delle specie in indirizzo gestionale e produttivo. Il dimensionamento delle zone in questione deve essere infatti

adeguato ai naturali spostamenti degli individui che vivono al loro interno, indipendentemente dalla specie a cui essi appartengono, e alla consistenza delle popolazioni che viene individuata dagli obiettivi gestionali della Z.R.C., in modo da evitare eccessivi fenomeni migratori verso le aree limitrofe non tutelate. Anche per quanto attiene la vocazionalità, si possono evidenziare situazioni di scarsa congruenza secondo quanto risulta dalle rilevazioni su campo e dai modelli più diffusi.

OBIETTIVI

L'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura deve ricadere in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie in indirizzo produttivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Grazie alla procedura di Valutazione di incidenza, alla quale dovranno essere sottoposti i Piani faunistico-venatori provinciali, si eviteranno possibili ripercussioni negative sulle specie di flora e/o di fauna di particolare pregio.

Evitando di istituire le Z.R.C. in corrispondenza di aree critiche per quanto riguarda l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, si impedirà la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche (in particolar modo il cinghiale) e si agevolerà di conseguenza la programmazione delle attività di controllo effettuata dalle Province.

AZIONE

Al fine di agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura dovranno avere dimensioni minime che tengano conto delle esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo. Per evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione, il dimensionamento delle Z.R.C. deve prendere in considerazione anche l'eventuale irradiazione verso le zone limitrofe alla Z.R.C. una volta che siano state raggiunte le densità poste in obiettivo.

La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- devono essere individuate su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione. Per la definizione della carta della vocazionalità le Province dovranno tenere conto dei dati disponibili e/o di studi specifici e/o di modelli teorici.

- non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse.
- non devono insistere su aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi) – Art. 10 comma 1 della l.r. 70/96.
- non devono essere contigue con aziende faunistico-venatorie (A.F.V.), aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) e zone di addestramento cani (Z.A.C.).

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Al momento non appare possibile individuare azioni alternative a quelle sopra esposte che possano portare al raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere.

In alternativa il PFVR potrebbe **non individuare criteri omogenei** per l'individuazione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Per quanto riguarda la localizzazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, il PFVR definisce in maniera chiara che questi Istituti di protezione devono essere individuati in territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione, ma che non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse.

Grazie alla procedura di Valutazione di incidenza, alla quale dovranno essere sottoposti i Piani faunistico-venatori provinciali, si eviteranno possibili ripercussioni negative sulle specie di flora e/o di fauna di particolare significato conservazionistico.

Individuando queste aree secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le loro dimensioni territoriali, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato.

CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La legge regionale n. 70/96 (articoli 9, 10 e 11) individua le Province quali soggetti competenti per la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani faunistico-venatori provinciali.

Alle Amministrazioni Provinciali sono demandati i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti in questione, all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture.

Le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono gestiti direttamente dalle Province. In alternativa, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della l.r. 70/96 e previa approvazione di apposito regolamento, possono essere da queste affidate in gestione ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o a Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio.

Attualmente gli Istituti di Protezione gestiti direttamente con proprio personale e mezzi dalle Province sono quasi esclusivamente Zone di Ripopolamento e Cattura, con poche eccezioni che riguardano le Oasi di Protezione.

Considerando la gestione delle Z.R.C. in Piemonte, si rilevano sensibili differenze da Provincia a Provincia, sia per quanto riguarda le modalità di attuazione, sia per quanto attiene i risultati raggiunti.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri elencati nel punto successivo trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione e forme gestionali degli Istituti di Protezione il più possibile uniformi.

AZIONE

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi, per quanto di competenza, relativamente alla gestione degli Istituti di Protezione. In particolare sono definiti i criteri relativi a:

- individuazione dei soggetti gestori;
- modalità di accesso alla gestione degli Istituti di Protezione;
- programma annuale di gestione;
- rendicontazione;
- obblighi del soggetto gestore;
- catture e immissioni a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- vigilanza;
- facoltà di revoca.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

In alternativa il PFVR potrebbe **non individuare criteri omogenei per la gestione degli Istituti di Protezione**, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora. L'esperienza passata ha però portato ad un quadro disomogeneo delle strategie gestionali, tale da non garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa vigente in materia.

Una ulteriore possibile azione alternativa a quelle indicate dal PFVR potrebbe prevedere la definizione di **criteri diversi** per quanto attiene agli obblighi a cui sono tenute le Province e i soggetti individuati per la gestione degli Istituti, limitando le indicazioni agli adempimenti di tipo meramente amministrativo ed ispettivo, quali l'individuazione dei soggetti gestori, le modalità di accesso alla gestione, la vigilanza, le modalità di revoca. In questo modo però verrebbe meno l'obiettivo di rendere omogenei anche tutti gli aspetti che fanno capo alle gestione tecnica, sia per quanto attiene alle attività in campo che a quelle di rendicontazione, che rappresentano l'ambito più lacunoso e disomogeneo dell'attuale panorama regionale.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Individuando criteri univoci per la gestione degli Istituti di protezione, sia per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi ed ispettivi, sia per quanto riguarda soprattutto gli

aspetti che concernono la gestione tecnica, il PFVR ne rafforza il ruolo e indirizza in maniera unitaria l'azione delle Province in ambiti particolarmente importanti, quali l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, di cattura e di miglioramento ambientale.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.)

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Le Aree a Caccia Specifica (A.C.S.) sono porzioni di territorio a caccia programmata nelle quali viene attuata una particolare forma di gestione venatoria sulla base di quanto previsto dall'articolo 16 comma 5 della l.r. 70/96: "La Giunta Regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., **qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche**".

Attualmente in Piemonte le Aree a Caccia Specifica sono istituite soprattutto su richiesta dei Comitati di Gestione per esigenze legate al controllo del cinghiale. La gestione venatoria per le aree specifiche in cui è permesso il solo prelievo venatorio del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) consente di evitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche e contestualmente permette di proteggere le altre specie di fauna, così come avviene nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di Protezione.

OBIETTIVI

L'istituzione delle A.C.S. deriva dalla necessità di modulare il prelievo venatorio in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

Un ambito in cui tale opportunità può dimostrare la sua efficacia è rappresentato dalle strategie di contenimento del cinghiale, soprattutto in ambiente di pianura. Spesso, infatti, si osserva che le zone vocate per specie che necessitano di tutela (ad esempio la starna, la pernice rossa o la lepre) sono sfruttate anche dal cinghiale, con conseguenti problematiche legate al suo impatto sulle attività antropiche. La possibilità di precludere in questi contesti l'attività venatoria alle specie che si intendono tutelare e al contempo consentire il prelievo del solo cinghiale consentirebbe di perseguire allo stesso tempo l'obiettivo legato alle esigenze di tutela con quello del controllo numerico delle specie in esubero.

Analogamente a quanto appena descritto, nei contesti alpini e sub-alpini, con l'istituzione delle A.C.S. si intende regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle

popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza però incidere sul prelievo selettivo degli ungulati ivi presenti, necessario per evitare un'eccessiva pressione delle popolazioni di questi erbivori sulla componente vegetazionale. Il prelievo degli ungulati (escluso il cinghiale), essendo attuato mediante sparo da appostamento con carabina e senza l'ausilio di cani, non arreca un particolare disturbo alle popolazioni da tutelare citate in precedenza.

AZIONI

Il PFVR indica criteri uniformi per l'istituzione delle Aree a Caccia Specifica, in particolare quelli relativi a:

- modalità di istituzione;
- specie oggetto di prelievo all'interno delle A.C.S.;
- regolamento di fruizione;
- periodo di validità delle A.C.S.;
- revoca.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Un'azione alternativa consiste nella possibilità, concessa dalla normativa vigente in materia, di **non istituire Aree a Caccia Specifica** sul territorio della Regione Piemonte. Tale ipotesi però preclude la possibilità di disporre di un utile strumento per "procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche", così come prevede l'articolo 16 comma 5 della l.r. 70/96, soprattutto per quanto concerne le esigenze di controllo delle specie in esubero.

Altre azioni consistono nell'indicazione di **criteri diversi** inerenti le modalità di individuazione e gestione delle A.C.S. con particolare riferimento a:

- **specie cacciabili all'interno delle A.C.S.**: l'ipotesi di ridurre il numero di specie cacciabili rispetto a quello indicato nel PFVR renderebbe meno rilevante l'efficacia gestionale delle A.C.S., dal momento che i criteri contenuti nel PFVR considerano prelevabili in queste aree soltanto specie numericamente molto abbondanti e non oggetto di immissione (come il cinghiale e la volpe). Se, al contrario, si ampliasse il numero delle specie si dovrebbe forzatamente includere anche specie attualmente

presenti con consistenze non ottimali e/o oggetto di ripopolamento, per le quali non sussistono esigenze di contenimento.

- **numero di cacciatori ammessi al prelievo:** la caccia all'interno delle A.C.S. potrebbe essere esercitata anche senza il contingentamento dei cacciatori ammessi. Questa ipotesi comporterebbe, oltre ad un maggiore disturbo sulla fauna oggetto di tutela, anche una maggiore difficoltà nell'espletamento delle previste attività di controllo e rendicontazione, fondamentali per verificare l'efficacia funzionale delle A.C.S. istituite. Un numero limitato di cacciatori ammessi permette infatti una più immediata verifica sia dell'andamento del prelievo, sia dell'impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo e su quelle tutelate.
- **durata delle A.C.S.:** può essere considerata l'eventualità di aumentare la durata delle A.C.S. di pianura facendole coincidere con quelle di montagna (cinque anni come la validità dei Piani faunistico-venatori provinciali) oppure di ridurre la durata rispetto quella indicata. Per le A.C.S. di pianura si ritiene che un periodo di validità superiore ai tre anni possa risultare troppo lungo se rapportato alla rapida evoluzione delle dinamiche demografiche del cinghiale, causa di repentine modifiche delle strategie di controllo. Al contrario, nel caso in cui si optasse per periodi più brevi di quelli indicati, verrebbe a mancare uno dei requisiti fondamentali perché la particolare gestione venatoria applicata nelle A.C.S. risulti efficace, e cioè che la sua durata sia tale da permettere un effettivo recupero della consistenza numerica delle specie oggetto di tutela.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Le Aree a Caccia Specifica, se individuate con criteri univoci e corretti, possono rappresentare un importante strumento di tutela dell'ambiente naturale e di alcune specie di fauna selvatica con problemi di conservazione.

Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una A.C.S. dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

La valenza gestionale delle A.C.S. è andata aumentando in questi ultimi anni, in concomitanza con le problematiche legate all'andamento demografico di alcune specie appartenenti alla fauna ungulata, cinghiale soprattutto, e al contemporaneo decremento delle popolazioni naturali di numerose altre specie oggetto di prelievo venatorio.

La necessità di contenere le popolazioni di cinghiale in esubero è il criterio che spesso accomuna le scelte tecniche di istituire delle A.C.S.. La gestione venatoria per aree specifiche in cui sia permesso il solo prelievo del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) andrebbe infatti ad avviare al rischio di creare siti di rifugio quali si sono spesso dimostrate in alcuni contesti le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di Protezione, sia in pianura che in montagna.

In ambito alpino sorge inoltre la necessità di regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza comunque incidere sul necessario prelievo selettivo degli ungulati, il quale, essendo attuato con arma ad anima rigata e senza l'ausilio di cani, risulta compatibile con le esigenze di tutela della tipica fauna alpina.

L'istituzione di Aree a Caccia Specifica permette quindi di contemperare la necessità di contenere l'espansione degli ungulati con l'esigenza di tutelare altre specie, operando il prelievo solo su alcune specie e con tecniche poco impattanti sulle altre.

CRITERI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA (Z.A.C.)

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente ogni Provincia istituisce le Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia (Z.A.C.) sul territorio di competenza secondo criteri propri e approva i relativi regolamenti provinciali previsti dall'articolo 13 comma 6 della L.r. 70/96.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri indicati nel punto seguente trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione delle Z.A.C. il più possibile uniformi.

AZIONI

Il PFVR individua criteri uniformi per l'istituzione delle Z.A.C., in particolare quelli relativi a:

- localizzazione e requisiti dimensionali: le Z.A.C. devono essere localizzate in corrispondenza di siti a bassa o nulla valenza naturalistica e non devono essere prossime ad Aree protette, Istituti di Protezione provinciale, Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti;
- periodo di validità;
- domanda di concessione;
- programma di gestione delle Z.A.C.;
- immissioni;
- vigilanza.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di **non individuare criteri omogenei per l'istituzione e la gestione delle Z.A.C.**, demandando la loro definizione alle singole Province, contribuendo a mantenere su scala regionale l'attuale quadro disomogeneo.

Altre azioni possono prevedere **diversi criteri** inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione delle Z.A.C., con particolare riferimento a:

- **localizzazione:** una scelta possibile potrebbe essere quella di non condizionare la localizzazione delle Z.A.C. ai criteri indicati nel PFVR. Si sottolinea che tali criteri sono stati individuati con l'intento di mitigare l'impatto delle attività connesse all'addestramento dei cani su siti caratterizzati da una buona valenza naturalistica.
- **obblighi per il concessionario:** possono essere definiti obblighi diversi da quelli previsti, che tendono a uniformare le attività di programmazione e rendicontazione alle Province delle attività svolte all'interno delle Z.A.C.. In particolare si potrebbe limitare gli obblighi del concessionario a quanto espressamente previsto dalla norma, tralasciando di considerare le attività di programmazione gestionale e faunistica e la relativa rendicontazione. In questo modo però non si terrebbe conto di quanto previsto dagli specifici regolamenti provinciali, creando le condizioni perché sussistano le attuali differenze tra le varie realtà regionali.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

L'attività che si svolge all'interno delle Aree per l'addestramento e le gare dei cani, che può prevedere anche la facoltà di sparo, può non essere compatibile con le esigenze di tutela della fauna, poiché il disturbo e la pressione sul territorio possono essere notevoli. I criteri stabiliti dal PFVR prevedono che queste aree dovranno essere individuate esclusivamente in contesti ambientali di scarso o nullo valore naturalistico. Il PFVR specifica inoltre che tali zone non possono essere istituite a una distanza inferiore ai 1.000 metri da Aree protette nazionali, regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione. Nei Siti Natura 2000 lo strumento della Valutazione di Incidenza permette di valutare caso per caso se ci siano o meno interferenze tra tale attività e la necessità di tutela degli habitat e delle specie e di decidere se le Z.A.C. possono essere istituite in questi Siti e con quali limitazioni.

**CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-
VENATORIE E AGRITURISTICO-VENATORIE**

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Allo stato attuale risultano istituite in Piemonte 62 Aziende faunistico-venatorie e 63 Aziende agri-turistico-venatorie, così distribuite tra le varie province:

PROVINCIA	A.F.V.	A.A.T.V.
AL	27	15
AT	8	4
BI	0	4
CN	8	6
NO	3	16
TO	11	6
VB	1	0
VC	4	12
TOTALE	62	63

La superficie totale delle Aziende suddette è circa 158.000 ettari.

Attualmente l'istituzione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. in Piemonte segue i criteri indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 del 08.03.2004.

OBIETTIVI

Oltre alla definizione di criteri univoci a livello regionale, alcuni già espressi dalla Deliberazione di cui sopra e riportati in buona parte nel PFVR, si rende necessario tracciare ulteriori indicazioni riguardanti la mitigazione della possibile interferenza tra gli Istituti privati in questione e la presenza di Aree protette o a particolare valenza ecologica e faunistica, nonché con la pianificazione faunistico-venatoria attuata nei limitrofi territori a caccia programmata.

AZIONI

1. Aziende faunistico-venatorie

Vengono indicati criteri uniformi per l'istituzione di A.F.V., in particolare relativamente a:

- localizzazione e requisiti dimensionali: le A.F.V., qualora siano contigue ad Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e

Cattura, devono prevedere lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio.

- rilascio di nuove concessioni: non possono essere accolte le istanze di concessione di nuove aziende faunistico-venatorie che comprendano al loro interno Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, ovvero istanze in cui il perimetro dell'azienda sia confinante per una porzione superiore al suo 20% con dette aree.
- programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni;
- piani di immissione di specie selvatiche;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica,
- periodo di validità della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria (piani di prelievo);
- vigilanza e attività ispettiva;
- convenzione tra A.F.V. e Regione Piemonte per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica.

2. Aziende agri-turistico-venatorie

Vengono indicati criteri uniformi per l'istituzione di A.A.T.V., in particolare relativamente a:

- localizzazione e requisiti dimensionali;
- rilascio di nuove concessioni;
- immissioni;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- periodo della durata della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria;
- vigilanza e attività ispettiva.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti:

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'istituzione e il rinnovo delle A.F.V. e A.T.V. e i criteri di riferimento continuano ad essere quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-11925 dell'8 marzo 2004. In tale deliberazione sono però assenti le specifiche indicazioni tecniche necessarie ad

una ottimale individuazione e gestione delle Aziende faunistiche sul territorio regionale.

- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli riportati per l'istituzione di A.F.V. e A.A.T.V., in particolare relativamente alla localizzazione e al rilascio di nuove concessioni, al periodo di validità della concessione, alla rendicontazione delle attività, alla vigilanza e all'attività ispettiva. Tale alternativa non assicurerebbe peraltro il verificarsi di una situazione di omogeneità gestionale su tutto il territorio regionale in quanto i criteri scelti sono, al momento attuale, basilari per conseguire tale omogeneità amministrativa e gestionale.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Il PFVR stabilisce criteri uniformi sul territorio regionale per l'istituzione delle A.F.V. e delle A.A.T.V.. In particolare stabilisce che, qualora le A.F.V. siano contigue ad Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, lungo i confini di tali territori sia prevista una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità nella quale è vietato l'esercizio venatorio.

Nel caso di rilascio di nuove concessioni, non possono essere accolte le istanze di nuove A.F.V. e A.A.T.V. che comprendano al loro interno Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, ovvero istanze in cui il perimetro dell'azienda sia confinante per una porzione superiore al suo 20% con dette aree.

Nel caso delle A.A.T.V. si evidenzia inoltre che, in base ai criteri fissati dal PFVR, queste devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata. Nella zona faunistica delle alpi queste aziende non possono essere istituite al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m. o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina.

In questo modo si possono limitare le interferenze dirette con i Siti Natura 2000 dovute all'esercizio dell'attività venatoria svolta nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie.

ORIENTAMENTI TECNICI GESTIONALI PER LA RICOGNIZIONE, LA GESTIONE E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA OGGETTO DI PRELIEVO VENATORIO

1. UNGULATI RUMINANTI

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n. 37 – 6385 del 9 luglio 2007 le "Linee Guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte", espressamente richiamate dal PFVR, le quali riportano criteri univoci e uniformi circa la gestione venatoria e non delle popolazioni di ungulati ruminanti presenti in Piemonte.

OBIETTIVI

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici in Piemonte sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- f. la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- g. il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- h. nel caso di daino e mufone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- i. il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
- j. la crescita culturale dei cacciatori.

AZIONI

Vengono riportati criteri univoci per la ricognizione e la predisposizione dei piani di prelievo della fauna ungulata ruminante, con particolare riferimento a:

- distretti di gestione;
- piano di programmazione per la gestione degli ungulati (P.P.G.U.);
- censimenti;
- presentazione dei dati di censimento e dei piani di prelievo;
- formulazione dei piani di prelievo.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Le eventuali azioni alternative possono essere indirizzate ad una gestione maggiormente conservativa. Tale scelta porterebbe a probabili ripercussioni negative sulle fitocenosi presenti, poiché densità troppo elevate di ungulati (soprattutto cervidi) comportano una pressione insostenibile sulla rinnovazione di alcune specie forestali, oltre alla possibile insorgenza di patologie infettive.

Altre scelte possibili possono invece privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nella consistenza della popolazione e della sua struttura (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

2. CINGHIALE

Il cinghiale si è dimostrata una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco-etologiche, che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili.

Le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non sono state sinora applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative. L'analisi dei carniere non può essere ritenuto un criterio utilizzabile, poiché ha validità solo nel momento in cui sia riferibile geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. La situazione attuale della gestione venatoria del cinghiale risente quindi pesantemente dei fattori succitati, ai quali si aggiunge l'incompletezza dei dati relativi al prelievo dei cinghiali in ambito di pianura.

OBIETTIVI

Gli obiettivi della gestione del cinghiale in Piemonte, in linea con quelli della l.r. 9/2000, tendono ad eradicare o a limitare fortemente le popolazioni di questi suidi dai settori non vocati (intesi come aree in cui la loro presenza è causa di impatto sulle attività antropiche), mentre nelle aree vocate (in cui la presenza antropica è bassa e la copertura forestale è maggiore) si dovrà tendere al raggiungimento di densità in equilibrio con le altre biocenosi. L'obiettivo da raggiungere è quindi quello di invertire l'attuale tendenza che vede l'aumento costante dell'impatto economico di questa specie sia sulle colture, sia in termini di sicurezza stradale.

AZIONI

Per il raggiungimento degli obiettivi succitati il PFVR riporta la carta regionale della vocazionalità per il cinghiale: a riguardo occorre precisare che il termine vocazionalità in questo caso non fa riferimento alla capacità portante di un determinato ambiente per una data specie, ma indica la compatibilità della presenza di questo suide con le attività antropiche e con le diverse tipologie di habitat presenti sul territorio regionale. Da questa elaborazione risulteranno aree non vocate per il cinghiale (come le zone a prevalente utilizzo agricolo, in cui la presenza massiccia dei cinghiali non è compatibile) e aree vocate, in cui le particolari condizioni ambientali consentono una presenza equilibrata di popolazioni di cinghiali anche di una certa consistenza (ad esempio aree pedemontane o appenniniche scarsamente antropizzate e caratterizzate da una buona copertura forestale). Sulla base delle risultanze di questa elaborazione potranno essere pianificate le politiche venatorie aventi come oggetto il cinghiale, unitamente alle strategie di contenimento messe in atto dalle Province in base a quanto previsto dalla l.r. 9/2000.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non indica nessun criterio gestionale per quanto attiene il cinghiale, demandando ai comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. la programmazione del prelievo venatorio e alle singole Province la pianificazione degli interventi di contenimento numerico. In questo caso verrebbe a mancare un presupposto fondamentale per una pianificazione coordinata della gestione del cinghiale in Piemonte e continuerebbe a permanere l'attuale situazione disomogenea.

- Il PFVR definisce criteri diversi per la redazione della carta della vocazionalità. Potrebbero essere utilizzati, ad esempio, criteri che prendono in considerazione la maggiore o minore capacità portante dei vari ecosistemi nei confronti del cinghiale, intesa come possibilità di offerta trofica e di siti di rifugio. Si è preferito tralasciare questo tipo di approccio, che tende a definire le aree dove è più probabile rilevare la presenza dei suidi in questione, in quanto la loro gestione si pone come obiettivo principale il raggiungimento di una convivenza armonica con le attività umane e tale equilibrio spesso non è strettamente legato alla diffusione della specie sul territorio. In altre parole, pochi cinghiali in particolari contesti non vocati (ad es. colture di pregio) causano molti più problemi che molti cinghiali in ambiti vocati (ad es. aree boscate poco antropizzate).
- Il PFVR individua strumenti diversi dalla carta della vocazionalità per definire le linee gestionali del cinghiale in Piemonte. Ad esempio potrebbero essere considerati i dati relativi alla consistenza delle popolazioni desunti da censimenti, ma, come descritto in precedenza, per attuare un censimento su scala regionale occorrerebbe un impiego di risorse umane e finanziarie spropositato e il margine di errore connesso alla stima sarebbe troppo alto. Si potrebbe anche valutare il dato relativo agli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria, considerando come indice relativo della consistenza delle popolazioni presenti in un dato territorio. Occorre però tenere presente che questo dato, per avere un grado accettabile di attendibilità, deve basarsi su più parametri, che devono portare alla definizione dell'effettivo "sforzo di caccia", che sottintende la conoscenza del numero di cacciatori attivi, delle giornate di caccia e degli abbattuti per singolo cacciatore, del luogo e della data degli abbattimenti, del sesso e dell'età dei soggetti cacciati. Alla luce di quanto sopra esposto si comprende che questo criterio risulta difficilmente applicabile su scala regionale.

3. FAGIANO DI MONTE, PERNICE BIANCA, COTURNICE E LEPRE VARIABILE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Queste specie stanno vivendo una fase di contrazione numerica sull'intero arco alpino piemontese, più o meno grave a seconda delle singole specie. I fattori che hanno determinato questa situazione sono molteplici e possono essere individuati in una

eccessiva pressione venatoria, nel sempre maggiore disturbo antropico e nelle modificazioni ambientali conseguenti allo spopolamento delle montagne e ai cambiamenti climatici.

OBIETTIVI

La gestione delle specie di tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini della Regione Piemonte si pone i seguenti obiettivi:

- il mantenimento di livelli di consistenza e di densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
- un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
- la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

AZIONI

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini dovranno attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro status, poiché la programmazione dell'attività venatoria a queste specie consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni.

Altre scelte possibili potrebbero privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto

ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nella consistenza della popolazione e della sua struttura (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

4. STARNA E PERNICE ROSSA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Si tratta di due specie stanziali che la normativa prevede siano cacciate sulla base di piani di prelievo elaborati dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Lo status attuale delle popolazioni di questi fasianidi in Piemonte è molto critico, al punto che molti A.T.C. non inseriscono la pernice rossa e la starna tra le specie prelevabili, mentre in altri contesti la pratica delle **immissioni** vanifica qualsiasi strategia gestionale volta a ripristinare popolazioni naturali di queste specie.

OBIETTIVI

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative alla predisposizione dei piani di prelievo, all'attuazione dei censimenti, alla rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

AZIONI

Il PFVR individua criteri uniformi per l'attuazione dei censimenti e la rendicontazione alla Regione del dato relativo alla presenza e al prelievo.

Le strategie gestionali descritte dal PFVR prevedono inoltre di **differenziare il territorio venabile** in:

- **aree a vocazionalità scarsa o modesta** (la maggior parte) dove continuare con la pratica delle immissioni al fine di soddisfare le richieste dell'utenza e dove non mettere in atto nessuna misura di tutela, incentivazione e ricognizione faunistica;
- **territori a buona vocazionalità (Unità di gestione)** in cui attuare particolari misure di tutela (ripopolamenti modesti e mirati, prelievo consentito solo al raggiungimento

di determinate densità, contingentamento dei cacciatori ammessi alle unità di gestione), unitamente alla realizzazione di miglioramenti ambientali mirati per queste specie.

La disamina dei tesserini venatori da parte degli A.T.C. e dei C.A., la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le azioni alternative potrebbero essere indirizzate verso una gestione maggiormente conservativa, che in questo caso consisterebbero in un provvedimento di chiusura totale del prelievo. Si è preferito privilegiare l'azione che prevede la creazione delle unità gestionali di cui sopra, in quanto permette di conciliare il forte interesse venatorio verso queste due specie con l'esigenza di ripristinare popolazioni naturali di una certa consistenza. In altre parole, vietare il prelievo nelle unità gestionali dirottando l'utenza verso il materiale di allevamento immesso nelle aree meno vocate rappresenta una strategia gestionale in grado di conciliare le diverse esigenze, evitando le situazioni conflittuali che si creerebbero con la chiusura totale del prelievo su tutto il territorio regionale, oltre ad un possibile aumento della pressione venatoria su altre specie.

Altre azioni alternative a quelle indicate potrebbero essere indirizzate verso un prelievo quantitativamente più consistente, non condizionato dalla presenza di popolazioni naturali e direttamente legato alle pratiche di immissione. Tale strategia contrasterebbe però con le finalità indicate dalle norme in materia venatoria, che prevedono un prelievo sostenibile e che fanno esplicito riferimento al raggiungimento e al mantenimento di situazioni di equilibrio faunistico-ambientale.

5. FAGIANO

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Al momento non esiste in Piemonte nessuna forma di gestione dei prelievi, con il risultato che le popolazioni sono soggette a continui fenomeni di estinzione locale al termine della stagione venatoria, seguiti da "ricostituzione" degli effettivi ad opera di massicci interventi di ripopolamento. In realtà pare che circa il 70% degli abbattimenti si verifichi entro un periodo di meno di tre settimane dalla data di apertura della caccia, indicando in modo

palese come i prelievi siano improntati ad un rapido e non sostenibile consumo degli individui, che porta inevitabilmente alla scomparsa della specie in breve tempo dalle località aperte alla caccia. **Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica limitate esclusivamente alle aree soggette a divieto venatorio.**

OBIETTIVI

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative all'attuazione dei censimenti e della rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

AZIONI

La disamina dei tesserini venatori da parte degli A.T.C. e dei C.A., la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo.

Viene fissato un limite di prelievo sostenibile basato sui dati forniti da regolari censimenti che non dovrà in linea di massima superare il 20-30% della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Una possibile scelta diversa da quella indicata potrebbe prevedere, in virtù del ruolo di specie "pronta caccia" che il fagiano ha assunto in questi ultimi anni, l'assenza di strategie gestionali volte al ripristino di popolazioni naturali, fatta eccezione per quelle presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, e l'incentivazione delle pratiche di immissione di individui di allevamento, già peraltro molto diffusa.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Il PFVR rappresenta uno strumento per attuare una politica gestionale e venatoria il più possibile omogenea e condivisa a livello regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e l'individuazione di criteri e indirizzi univoci per l'attuazione delle attività previste dagli stessi.

I contenuti del PFVR si sviluppano sia nella direzione di una ricerca di compromesso tra le esigenze di tutela della biodiversità e lo svolgimento dell'attività venatoria, sia nella

direzione di una mitigazione dell'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche.

Una gestione faunistico-venatoria omogenea e coordinata rappresenta sicuramente un presupposto importante per intraprendere un percorso virtuoso che porti ad una effettiva tutela della biodiversità e al superamento di alcune criticità.

Ogni azione in materia di ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica volta a definire criteri univoci e coordinati non potrà che avere ricadute positive sulle politiche gestionali e di tutela della biodiversità in Regione Piemonte.

Ciò vale soprattutto per quanto concerne la ricognizione faunistica, vale a dire i censimenti e le stime di presenza, attività basilare per definire ogni piano di prelievo che si voglia ritenere attendibile. Poiché la fauna selvatica non tiene conto dei confini amministrativi e gestionali individuati dall'uomo, è assolutamente necessario che le operazioni di censimento siano il più possibile coordinate tra i vari soggetti che ne hanno competenza, al fine di minimizzare il più possibile i margini d'errore già naturalmente presenti in tali attività. Solo attraverso una conoscenza approfondita del territorio, delle esigenze ecologiche delle diverse specie di fauna selvatica e della consistenza delle popolazioni è possibile attuare interventi gestionali volti alla conservazione delle specie autoctone, alla tutela degli habitat naturali e della biodiversità, al raggiungimento e/o al mantenimento di densità ottimali di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale.

Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende faunistico-venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.

Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo di queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro status, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale

relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni. E' da rilevare inoltre che i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni: il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle Z.P.S.

Va inoltre rilevato che, nel caso dei galliformi alpini, vige l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo, cosa che consente un monitoraggio costante sullo status e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.

CRITERI PER I RIPOPOLAMENTI E LE IMMISSIONI

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Attualmente la pratica dei ripopolamenti, attuata dai soggetti individuati dalla normativa in materia (Province, A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V.), segue criteri quanto mai disomogenei per quanto attiene le specie oggetto di immissione, le quantità e la provenienza dei capi, nonché le modalità e i tempi di rilascio. A tutto ciò si aggiunge la mancanza di politiche gestionali uniformi anche su territori relativamente circoscritti (come ad esempio possono essere gli A.T.C. di una stessa provincia).

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la definizione di criteri chiari e univoci si riferiscono sia ad una omogeneizzazione delle pratiche attuate in Piemonte relativamente ai ripopolamenti ed alle immissioni, sia ad una maggior conoscenza delle pratiche stesse

AZIONI

Il PFVR definisce criteri uniformi ai quali le Province, i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., nonché i gestori delle A.F.V. e A.A.T.V. dovranno attenersi relativamente ai programmi di immissione da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi a:

- tempi e modi del rilascio;
- scelta di soggetti da immettere;
- località di immissione;
- divieti;
- preavviso alle ASL;
- contrassegni;
- verbale di immissione;
- monitoraggio in periodo venatorio;
- rendicontazione delle attività.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'immissione e i ripopolamenti a fini venatori, con il conseguente mantenimento dell'attuale situazione disomogenea.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli individuati, in particolare relativamente a:
 - o scelta di soggetti da immettere, facendo esclusivo ricorso a materiale di allevamento rispetto a quello di cattura. Tale ipotesi contrasterebbe con l'esigenza di aumentare la probabilità di sopravvivenza in natura dei soggetti immessi, molto bassa nel caso degli individui di allevamento che sono caratterizzati da una scarsa rusticità.
 - o verbale di immissione: il soggetto autorizzato all'immissione potrebbe non essere tenuto alla compilazione del verbale previsto nel PFVR. In questo caso però verrebbe a mancare un utile strumento di verifica dei quantitativi, dei tempi e dei luoghi del rilascio degli animali.
 - o monitoraggio in periodo di esercizio venatorio: si potrebbe prevedere che il cacciatore non abbia l'obbligo di consegnare all'A.T.C. o al C.A. di appartenenza l'eventuale contrassegno rinvenuto sull'animale abbattuto. Il dato circa il numero di abbattimenti in relazione al numero di animali immessi è ritenuto però estremamente importante ai fini della determinazione del successo delle operazioni di ripopolamento e della disamina dello sforzo di caccia.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

L'introduzione di fauna selvatica in un territorio è un'operazione delicata che necessita di un'accurata fase prodromica di valutazione approfondita del contesto ambientale nel quale ci si appresta ad operare. Spesso, se tale valutazione non viene effettuata accuratamente, si assiste al fallimento delle operazioni di ripopolamento, dovuto ad una molteplicità di fattori, che vanno dalla scarsa rusticità dei soggetti utilizzati alla scarsità di siti di rifugio e di alimentazione, alla presenza di agenti patogeni. Lo scarso successo dei ripopolamenti è soltanto un aspetto di questo fenomeno: a volte si sono osservati effetti indesiderati sull'ambiente e sulle biocenosi verificatisi in seguito all'introduzione di fauna a scopi venatori. L'eccessiva pressione sulle biocenosi forestali dovuta all'esuberanza numerica di alcune popolazioni di cervo, l'incremento della volpe in seguito all'aumento dell'offerta

alimentare rappresentata dalla selvaggina di allevamento "pronta caccia", la comparsa di alcune patologie anche gravi, come la tularemia, sono solo alcuni esempi di come l'introduzione di fauna può avere conseguenze negative. Appare quindi evidente che su questo argomento la predisposizione di criteri univoci e chiari che impediscano il verificarsi dei fenomeni predetti apporterà dei sicuri benefici alla conservazione della biodiversità non solo nei siti Natura 2000, ma anche nell'intero territorio piemontese.

CRITERI ED INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE (Art. 19 Legge 157/92 e art. 29 l.r. 70/96)

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il controllo della fauna selvatica, così come previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge regionale n. 70/96, è delegato alle amministrazioni provinciali. La Legge 157/92, all'articolo 19 comma 2, dispone che "tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. [...]".

Da ciò deriva che ogni piano di controllo attuato dalle Province per essere approvato deve essere sottoposto alla valutazione dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate.

Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

OBIETTIVI

Sulla base di quanto sopra descritto emerge la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

AZIONI

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per l'elaborazione dei programmi di controllo della fauna selvatica da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a:

- personale autorizzato agli interventi;
- metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto;
- aree di intervento;
- metodi diretti e relative modalità attuative;
- periodo degli interventi;

198

- verifica;
- rendicontazione.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti:

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per la mitigazione dell'impatto e il controllo della fauna selvatica. In questo caso, soprattutto per ciò che riguarda i protocolli e le metodologie utilizzate, continuerà a permanere l'attuale situazione disomogenea tra le varie Province, le quali continueranno ad attuare il contenimento della fauna selvatica secondo criteri propri.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli indicati, in particolare relativamente a:
 - o metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto: è possibile fare riferimento a metodi e strumenti diversi da quelli riportati nel Piano, i quali rappresentano però un compromesso tra i costi (economici e di manodopera) legati all'adozione di tali metodi e la loro effettiva efficacia, secondo quanto risulta dalle esperienze su campo sinora attuate.
 - o aree e periodi degli interventi: in questo caso la norma non fa riferimento a specifiche limitazioni, per cui in alternativa alle limitazioni previste si potrebbe scegliere di non indicare aree e periodi specifici per l'attuazione degli interventi. Si è ritenuto opportuno definire delle limitazioni per quanto concerne i tempi e i luoghi in cui è possibile l'attuazione dei piani di contenimento, diversi da specie a specie, al fine di limitare al massimo l'impatto di queste attività sul resto della fauna presente nel sito di intervento, soprattutto durante il periodo riproduttivo.
 - o verifica e rendicontazione: potrebbero essere indicate delle procedure di attuazione dei piani di contenimento che non prevedano momenti di verifica e la relativa rendicontazione alla Provincia competente e alla Regione, oppure che prevedano la sola trasmissione dei dati relativi agli abbattimenti o alle azioni di prevenzione. Si è ritenuto necessario indicare chiaramente la verifica (da attuarsi prima e dopo l'attuazione dei piani) e la relativa trasmissione dei dati in quanto ogni programma di controllo non può prescindere da una analisi delle sue reali motivazioni, mediante una verifica dell'impatto e delle consistenze della specie oggetto di controllo, e dalla disamina dei risultati del controllo stesso, senza la quale non risulta possibile verificare l'efficacia dell'azione intrapresa.

199

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Il controllo delle specie di fauna selvatica problematiche e alloctone, secondo quanto previsto dall'art. 29 della l.r. 70/96, viene attuato dalle Province con metodi e tempi diversi che delineano un quadro disomogeneo dal quale emerge la scarsa efficacia dei programmi di contenimento. Il monitoraggio costante e coordinato dell'impatto della fauna selvatica nei confronti delle attività antropiche, delle cenosi forestali e delle altre specie animali è il primo passo verso una disamina sostanziale del fenomeno che sia funzionale all'elaborazione di programmi di prevenzione e di contenimento efficaci e funzionali alla conservazione della biodiversità.

Tra le specie autoctone e alloctone presenti in Regione Piemonte quelle che possono essere considerate causa di impatti negativi accertati e documentati sulle attività antropiche e sulle biocenosi: volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ibridi tra c. grigia e c. nera, gazza (*Pica pica*), nutria (*Myocastor corpus*), minilepre (*Silvago flavidus*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), colombo di città (*Columba spp.*).

E' importante rilevare che per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di contenimento numerico verso specie, alloctone e non, responsabili di squilibri ecologici o danni alle colture, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole.

La legge regionale n. 70/96 (art. 29 comma 4) stabilisce che il controllo della fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), dell'inefficacia di tali interventi, la giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.

INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La sempre minore naturalità degli ambienti antropizzati e la conseguente diminuzione della consistenza delle specie meno adattabili ed ecologicamente più esigenti ha evidenziato la necessità di attuare delle misure di miglioramento degli habitat più compromessi in modo da aumentare la loro capacità portante (intesa come offerta di siti di alimentazione, di rifugio e di riproduzione).

Esistono attualmente abbondanti esperienze relative all'attuazione di tali misure, la cui applicazione in Piemonte non ha seguito e non segue una pianificazione coordinata tra i vari soggetti interessati (principalmente le Province e i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A.). A questo proposito si rileva che spesso l'estemporaneità degli interventi è stata la causa della loro scarsa efficacia.

OBIETTIVI

Nei territori pianeggianti caratterizzati da agricoltura intensiva e da eccessiva semplificazione del paesaggio si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare in modo significativo l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale e distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità culturale, riducendo le dimensioni dei blocchi monoculturali, e nel ripristino di elementi a copertura vegetale permanente, quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie di fauna selvatica.

Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura: in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale dovranno essere rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna.

Nelle zone montane gli interventi da attuare sono rivolti soprattutto al recupero parziale degli habitat che avevano favorito la presenza delle specie che prediligono le colture

cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, in caso di esposizioni favorevoli, anche la starna.

Una volta delineate le misure idonee relative ai vari ambienti e alle varie specie a cui sono rivolte, l'indicazione di criteri univoci a livello regionale contribuirà a delineare strategie comuni tra i vari soggetti attuatori, con un conseguente miglioramento della loro efficacia.

AZIONI

Il PFVR riporta le misure di miglioramento ambientale a fini faunistici risultate maggiormente efficaci nei confronti delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico, distinte per contesti ambientali (pianura, collina, montagna).

Nella **zona di pianura** gli interventi consistono in:

- realizzazione di colture per l'alimentazione della piccola fauna;
- creazione o mantenimento di fasce inerbite;
- aratura tardiva dei residui colturali;
- impianto di siepi, filari e piccoli boschetti;
- recupero e realizzazione di punti d'acqua;
- riduzione degli impatti delle operazioni agricole.

Nelle **aree di collina** le misure di miglioramento ambientale sono rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno-vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione.

Nelle **zone pedemontane e montane** le misure principali consistono in:

- ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- impianto di arbusti e alberi da frutto (nelle fasce altitudinali medio-basse);
- creazione e ripristino di punti d'acqua e di abbeverata.

Oltre alle misure suddette vengono riportate indicazioni per l'elaborazione di progetti pluriennali differenziati per le diverse tipologie di gestione (territori a caccia programmata, Z.R.C., Oasi di protezione, ecc.).

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Possono essere individuate azioni alternative che prevedano misure diverse rispetto a quelle indicate nel PFVR, le quali rappresentano però il frutto delle esperienze condotte sinora in campo e che si sono rivelate maggiormente efficaci, soprattutto in considerazione del loro rapporto costi/benefici. I costi sono rappresentati sostanzialmente dall'impegno di manodopera richiesto per l'attuazione delle misure proposte e dalla perdita economica a cui va incontro il proprietario o conduttore del fondo in seguito al cambio di destinazione dei terreni su cui vengono applicate le misure stesse.

Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per l'attuazione delle misure di miglioramento ambientale a fini faunistici e lasciare che ogni soggetto interessato agisca in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

L'estrema banalizzazione ambientale che caratterizza l'attuale contesto rurale esalta l'importanza di tali interventi, che hanno lo scopo di fornire alimentazione, siti di rifugio e riproduzione, indispensabili per la fauna selvatica, venabile e non. Per renderne massima la funzionalità, occorre però che la diffusione di tali pratiche sia uniforme e costante nel tempo e sia pianificata secondo criteri univoci e chiari, individuando le tecniche più adatte alle varie situazioni. Il PFVR fa riferimento a quanto finora è stato sperimentato e rimanda alle numerose e qualificate pubblicazioni a riguardo.

Una pianificazione unitaria a livello regionale e una diffusione uniforme e costante nel tempo di questi interventi non può che avere incidenza positiva in termini di conservazione della biodiversità e di tutela delle specie.

CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E L'ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Il D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della Direttiva 79/409/CE, individua una serie di norme di tutela da applicare all'interno delle Zone di Protezione Speciale, con particolare riferimento ad alcune limitazioni in materia venatoria, quali ad esempio i divieti di caccia alla pernice bianca, di esercizio venatorio nel mese di gennaio con l'esclusione del prelievo degli ungulati, di anticipo dell'inizio della stagione venatoria, di utilizzo di munizioni di piombo.

Con D.G.R. n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008 la Regione Piemonte ha individuato le misure di conservazione riferite all'attività venatoria da applicare sul territorio regionale.

Per quanto concerne i Siti di Importanza Comunitaria, allo stato attuale non sono ancora vigenti particolari misure di salvaguardia e gestione, ad esclusione delle procedure di Valutazione di Incidenza a cui devono essere assoggettati piani, programmi e progetti che incidano in qualche misura su di essi.

Il Titolo III della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" individua le norme relativamente alle finalità, alla definizione e alla gestione della rete Natura 2000.

In particolare l'articolo 41 al comma 7 dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata, ai sensi della l.r. 70/96, ai comitati di gestione dei comprensori alpini (C.A.) e degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

L'articolo 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano faunistico-venatorio regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/89.

Poiché la l.r. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette.

Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione, di cui all'articolo 47.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che il PFVR si prefigge sono rivolti a rendere compatibile la pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di siti inseriti nella rete Natura 2000.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono definiti criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'istituzione delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Zone di Addestramento Cani nell'ambito dei Siti Natura 2000.

Viene espressamente individuata nella Valutazione di Incidenza lo strumento con il quale valutare la compatibilità delle attività svolte all'interno di suddette zone con le esigenze di tutela dei siti Natura 2000.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Una possibile scelta alternativa a quelle indicate può essere quella di non considerare, ai fini della pianificazione venatoria, se non per quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, la presenza dei siti Natura 2000. In particolare si potrebbe non inserire tra i criteri per l'individuazione delle Oasi di Protezione la presenza di S.I.C., neanche nel caso di siti individuati espressamente per finalità di tutela faunistica.

Una scelta che va in direzione contraria a quella sopra indicata, nel senso che risulterebbe più "cautelativa", potrebbe prevedere che tutti i S.I.C., indipendentemente dalla motivazione della loro individuazione, vengano considerati ai fini dell'individuazione degli Istituti di protezione.

Si ritiene però che i criteri contenuti nel PFVR rappresentino un equo compromesso tra le diverse esigenze e le finalità della gestione e della pianificazione faunistico-venatoria, così come previsto dalla normativa in materia.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Al fine di assicurare la compatibilità della pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di Siti Natura 2000, il PFVR individua criteri uniformi a livello regionale per la gestione faunistica e per l'attività venatoria in tali Siti.

Tali criteri prevedono che:

1. Le Oasi di protezione debbano essere prioritariamente costituite nell'ambito dei Siti Natura 2000 individuati per la presenza di fauna onoterma tutelata dalle direttive comunitarie per la conservazione della natura (Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE).

1. Nell'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nel caso in cui queste siano localizzate all'interno di Siti Natura 2000, i Piani Faunistici Provinciali debbano verificare la compatibilità di tali istituti con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti, per quanto riguarda la provenienza delle specie oggetto degli interventi, le modalità di ripopolamento e di cattura degli animali e la realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle specie, in modo da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali e di perturbazione delle specie per cui questi Siti sono stati designati.

2. All'interno dei Siti Natura 2000 non possano essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.

3. All'interno dei Siti Natura 2000 non possano essere disputate le gare dei cani da caccia di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 70/96, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.

A tali indirizzi si aggiungono le misure di conservazione relative alle Z.P.S. individuate dalla D.G.R. n. 42 – 8604 del 14 aprile 2008, che sono riferite alle attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività.

Si ritiene che l'individuazione dei criteri sopra elencati e la loro applicazione uniforme sul territorio regionale siano in grado di assicurare una piena e corretta attuazione dei principi di conservazione secondo le indicazioni delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli".

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E LORO UTILIZZAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'estrema frammentazione ambientale conseguente allo sfruttamento del territorio da parte dell'uomo, soprattutto nelle aree pianeggianti della nostra regione, condiziona fortemente la presenza e la consistenza della fauna selvatica. La creazione di reti ecologiche che sfruttino le residue aree naturali presenti sul territorio non è stata finora un criterio adeguatamente considerato nella stesura di piani e programmi di interesse faunistico e ambientale, ad iniziare dai Piani faunistico-venatori provinciali. A riguardo sono stati elaborati studi di diversa natura che hanno indagato a livello locale l'esistenza di corridoi ecologici, sempre su iniziative isolate che hanno utilizzato modelli e criteri non univoci.

OBIETTIVI

Il PFVR intende sottolineare la assoluta necessità di inserire l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione di piani e programmi di gestione faunistica, con particolare riguardo ai piani faunistico-venatori provinciali, per la parte riguardante i criteri per l'individuazione delle Oasi di protezione.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR definisce un modello teorico a cui le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di protezione.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte in alternativa a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti:

- non indicare la presenza di corridoi ecologici quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali. Questa opzione non terrebbe però conto dell'importanza del ruolo delle connessioni ecologiche nel mantenimento e nel recupero della biodiversità in contesti fortemente alterati dall'uomo.
- indicare uno o più modelli diversi da quello riportato dal Piano per la determinazione dei corridoi ecologici. A riguardo si è fatto riferimento ad uno specifico studio

elaborato all'uopo per la Regione da A.R.P.A. Piemonte; non si è a conoscenza dell'esistenza di studi analoghi utilizzabili su scala regionale.

- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione dei corridoi e della rete ecologica sul territorio di propria competenza. In questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani provinciali attribuito al Piano faunistico-venatorio regionale dalla normativa vigente.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Si ritiene che inserire l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione di piani e programmi di gestione faunistica non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale. Gli aspetti positivi sarebbero notevolmente amplificati nel caso in cui si riuscisse ad "esportare" questo approccio anche agli strumenti di pianificazione territoriale e ai piani di settore che incidono profondamente sulla frammentazione del territorio (es. pianificazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie).

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE E PRINCIPALI FORME DI TUTELA

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

La Regione Piemonte ha recentemente acquisito i dati relativi allo studio "La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo" (R. Toffoli, G. Boano, M. Calvini, F. Carpegna, S. Fasano).

OBIETTIVI

Gli obiettivi consistono nella tutela dei principali siti di passaggio e di sosta dell'avifauna migratrice in Piemonte mediante la creazione di una rete di zone di protezione lungo le principali direttrici di volo.

AZIONI

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR riporta i dati recentemente acquisiti relativi all'individuazione delle principali rotte di migrazione dell'avifauna sul territorio piemontese, ai quali le Province dovranno fare riferimento per la redazione dei Piani faunistico-venatori di competenza, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di Protezione.

In particolare vengono indicati:

- le principali direttrici di volo;
- il confronto tra le direttrici di volo e le Aree protette esistenti;
- le aree in cui istituire Oasi di Protezione;
- i settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Le possibili scelte alternative a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti:

- non indicare la presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali. In questo caso verrebbe sminuito il ruolo attribuito dalla legge alle Oasi di Protezione al fine di agevolare la sosta e il rifugio della fauna, compresa quella migratoria.

- fare riferimento a dati diversi da quello riportati dal Piano per la determinazione delle rotte di migrazione. Occorre precisare però che a riguardo non risultano studi analoghi che raccolgano organicamente a livello regionale i dati relativi agli spostamenti dell'avifauna migratoria;
- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione delle rotte di migrazione sul territorio di propria competenza. In questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani provinciali attribuito al Piano faunistico-venatorio regionale dalla normativa vigente.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Si ritiene che inserire la presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale.

MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULL'AMBIENTE

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Uno degli aspetti legati all'impatto indiretto dell'attività venatoria sull'ambiente è legato alla dispersione delle munizioni di piombo: questo metallo, infatti, quando è ingerito, può provocare dei danni gravi che compromettono la riproduzione e il volo dell'avifauna acquatica (saturismo).

Per quanto concerne le Zone di Protezione Speciale, la direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. L'attività venatoria infatti, pur essendo praticabile in tali contesti, può in modo indiretto incidere negativamente sullo status delle popolazioni oggetto di tutela per le quali sono state individuate le Z.P.S..

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni.

OBIETTIVI

La progressiva riduzione dell'utilizzo delle munizioni di piombo, al fine di ridurre i casi di saturismo nell'avifauna, soprattutto quella acquatica, rappresenta l'obiettivo finale individuato dal presente Piano.

Per quanto attiene le Z.P.S. si intende mitigare l'impatto diretto e indiretto dell'attività venatoria sulle biocenosi presenti all'interno di tali siti.

Nelle zone boscate percorse dagli incendi, infine, le condizioni ambientali particolarmente critiche conseguenti al passaggio del fuoco pongono la fauna selvatica sopravvissuta in situazioni di particolare vulnerabilità, sensibilmente aggravata da una eventuale pressione venatoria. La mitigazione di tale pressione è uno degli obiettivi del P.F.V.R.

AZIONI

Munizioni di piombo

Nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'utilizzo di pallini di piombo.

Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nelle Z.P.S., individuate dal Decreto del 5 luglio 2007, sono vietati:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) OMISSIS
- e) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacrus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
- i) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
- b) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Aree boscate percorse dal fuoco

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10 della suddetta Legge) i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale.

Le Province devono indicare, in sede di redazione dei piani faunistici venatori provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata, provvedendo a segnalare la presenza mediante l'apposizione di idonea tabellatura. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità dei Piano faunistico venatorio provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale.

POSSIBILI AZIONI ALTERNATIVE

Per quanto concerne la limitazione nell'uso delle munizioni di piombo, il relativo divieto recepisce quanto previsto dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", che detta norme per l'applicazione della Direttiva 79/409/CEE e per le misure di conservazione relative alle ZPS. Non essendo possibile perseguire per ovvie ragioni l'"opzione zero", ossia la scelta di non recepire le indicazioni del suddetto decreto, poteva essere considerata una possibile azione alternativa quella di vietare l'utilizzo delle munizioni di piombo su tutto il territorio venabile regionale. Questa opzione è stata giudicata scarsamente praticabile per le seguenti motivazioni: l'accumulo di piombo sul terreno è tipico delle zone golenali dove si pratica la caccia da appostamento fisso agli anatidi, mentre nel resto del territorio, ove si pratica per lo più la caccia in forma vagante, non si verificano concentrazioni rilevanti di questo metallo; l'uso di munizioni diverse dal

piombo (ad es. acciaio) comporta comunque in molti casi una variazione dell'efficacia delle caratteristiche balistiche e di conseguenza la necessità di cambiare tipo di arma.

Per le misure di mitigazione dell'attività venatoria all'interno delle Z.P.S. il PFVR recepisce quanto previsto dal succitato D.M. 17 ottobre 2007: valgono quindi le medesime considerazioni del punto precedente per quanto attiene all'opzione zero.

Per quanto concerne il divieto di praticare l'attività venatoria nelle zone boscate percorse dal fuoco, può essere considerata quale azione alternativa quella di limitare l'ambito del PFVR a quanto stabilito dalla Legge 353/2000. Valutando tali misure insufficienti per mettere in atto adeguate strategie di tutela, si è ritenuto necessario specificare in sede di redazione del piano alcune competenze non previste dalla norma, in particolare quella relativa alla segnalazione mediante tabellatura delle zone interdette, assegnata alla Provincia competente, e la possibilità per le stesse Province, ai fini della redazione dei Piani faunistico venatori provinciali, di avvalersi dei dati in possesso della Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale di prevenzione e lotta agli incendi.

VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA SUI SITI COSTITUENTI LA RETE NATURA 2000

Il divieto di esercitare l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco per un periodo di dieci anni, così come la limitazione dell'utilizzo dei pallini di piombo nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide, sono misure espressamente previste dalla normativa vigente.

Si ritiene che l'inserimento di tali indicazioni nella sezione regolamentare del PFVR non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale. La contestuale entrata in vigore della legge regionale 19 del 29/6/09 costituisce un elemento fondamentale per la tutela delle aree Natura 2000, in quanto prevede che i piani di gestione e i piani di azione degli habitat e delle specie siano cogenti per i Piani faunistico-venatori provinciali.

5. MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE

Il PFVR è lo strumento principale, insieme con i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, attraverso il quale perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia, indirizzati in modo univoco verso la salvaguardia e il recupero dell'equilibrio faunistico e ambientale del territorio regionale.

Tra le finalità della l.r. 70/96 sono infatti espressamente citate:

- e) la disciplina dell'attività venatoria nel rispetto della conservazione della fauna selvatica consentendo i prelievi compatibilmente con l'effettiva consistenza e capacità di riproduzione delle diverse specie selvatiche;
- f) l'eliminazione dei fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- g) la creazione sul territorio regionale di strutture atte alla protezione e al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- h) la valorizzazione del ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favorendo un più corretto rapporto in tal senso con la popolazione.

In questo contesto è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle biocenosi e all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale. In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

6. MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO

Uno degli aspetti innovativi e fondamentali della VAS è l'attività di monitoraggio che consente di seguire negli anni l'attuazione del Piano e di controllare gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione. Una delle finalità del monitoraggio è quella di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di indirizzare l'adozione delle necessarie misure correttive.

Per il monitoraggio del PFVR sarà utilizzato un set di indicatori che si riferiscono principalmente a specie di fauna selvatica (es. ungulati, galliformi alpini) o ad eventi (danni alle colture agricole, incidenti stradali con coinvolgimento di selvatici) per i quali esistono serie storiche di dati, in modo da ottenere una situazione confrontabile con quella esistente precedentemente all'adozione del Piano. In questo modo sarà possibile valutare concretamente gli effetti del PFVR a partire dall'anno di adozione e per tutto il suo periodo di validità.

Il set di indicatori individuato consentirà altresì di correggere gli eventuali squilibri che si saranno evidenziati durante il periodo di validità del Piano, intervenendo con scelte gestionali in tempo reale, ad esempio attraverso l'approvazione e/o la modifica del calendario venatorio.

Una parte consistente delle specie oggetto di monitoraggio è stata individuata fra le specie cacciabili. Altri indicatori sono invece riferiti a specie con problemi di conservazione e oggetto di tutela, al fine di valutare correttamente lo "stato di salute" delle popolazioni e degli habitat che le ospitano, oltre che dell'ambiente in generale, così come l'impatto delle diverse attività antropiche sulle differenti specie di fauna selvatica nei diversi contesti.

Altri indicatori sono stati invece individuati *ex novo*, così da consentire nel tempo la predisposizione di serie storiche utili al monitoraggio permanente di alcuni fattori importanti relativamente al rapporto fauna-agroecosistemi e all'incidenza di alcune pratiche tendenti a ricreare popolazioni stabili in determinati territori.

I parametri individuati nel complesso faranno riferimento alla banca dati faunistica regionale, curata dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Tali indicatori costituiranno il riferimento principale al fine di definire, per ogni anno di validità del piano, un quadro di controllo paragonabile alle previsioni prospettate in fase di valutazione degli scenari nel corso della V.A.S..

Gli indicatori sono infatti stati individuati tenendo conto delle specifiche azioni di Piano evidenziate nel corso della VAS stessa, al fine di rendere possibile il monitoraggio complessivo del Piano.

Nella tabella seguente sono richiamate le azioni principali previste dal PFVR.

Tabella Azioni

Gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte	1
Disciplina dell'attività venatoria	2
Riqualificazione delle risorse ambientali	3
Monitoraggio dello status delle singole specie	4
Monitoraggio e disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma	5
Coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR	6
Individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale	7
Individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione	8
Individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano	9

Per ogni indicatore sono stati individuati i seguenti parametri:

- azioni previste dal piano interessate dall'indicatore specifico;
- categoria a cui si può ascrivere l'indicatore;
- descrizione sommaria dell'indicatore;
- specifiche ulteriori dell'indicatore;
- strumenti effettivi utilizzati per il monitoraggio;
- parametri numerici considerati;
- risultati attesi in relazione al PFVR.

Gli indicatori individuati sono riportati nella tabella seguente.

Tabella indicatori

azioni previste dal piano interessate dall'indicatore	categoria indicatore	descrizione indicatore	specifiche indicatore	strumenti monitoraggio	parametri considerati	risultati attesi
1-2-4-7	ungulati	status popolazione cervo	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1-2-4	ungulati	status popolazione camoscio	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1-2-4-7	ungulati	status popolazione capriolo	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale - diminuzione danni alle colture e sinistri stradali
1-2-4-7-9	ungulati	distribuzione e consistenza numerica cinghiale	raccolta dati abbattimenti, incidenti stradali e danni alle colture	analisi serie storiche	n. individui	raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale - diminuzione danni alle colture e sinistri stradali
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione fagiano di monte	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione pernice bianca	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-4-5-8	galliformi alpini	status popolazione coturnice	raccolta dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi serie storiche	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat

1-2-4-5-8	lagomorfi	status popolazione lepre variabile	raccolta dati di presenza e sui capi abbattuti ai centri di controllo	analisi presenza/assenza	n. individui	tutela della specie - tutela degli habitat
1-2-3-4-5-6	lagomorfi	popolazioni naturali di lepre europee	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	fagiano	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	starna	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	fasianidi	pernice rossa	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	superficie (ha)	incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5-6	scolopacidi	beccaccia	individui prelevati	analisi tesserini venatori	n. individui - n. cacciatori	incremento popolazioni naturali
1-2-3-9	corvidi	monitoraggio popolazioni di cornacchia	danni periziati - individui osservati	danni alle colture - punti di ascolto	n. individui	riduzione densità attuale
4	canidi	status popolazione lupo	raccolta dati sulla distribuzione	monitoraggio segni di presenza - analisi genetiche	n. branchi	mantenimento popolazione vitale
8	produzioni agricole	danni alle colture agricole	danni periziati	perizie	n. event/specie/anno - importo periziato /specie/anno	diminuzione eventi
7-8	sinistri stradali	sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica	danni periziati	perizie	n. event/specie/anno	diminuzione eventi
4	Direttiva Uccelli	specie target	monitoraggio specie target inserite in direttiva uccelli	punti di ascolto	n. individui	mantenimento densità attuali o incremento
4	Siti Natura 2000	specie target	monitoraggio specie target	punti di ascolto	n. individui	mantenimento densità attuali o incremento
1-2-3-6-8	aree umide	aree umide per la sosta, lo svernamento e le attività trofiche degli uccelli	raccolta dati sul numero e le superfici esistenti	censimento	numero - superficie (ha)	mantenimento superfici attuali o incremento